# STUDI E DOCUMENTI

DI

# STORIA E DIRITTO

## PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

**ANNO I — fascicoli 1° e 2°**

(Gennaio-Giugno 1880)


PREFAZIONE.

I. *L'elogio funebre di Turia, scritto dal marito Q. Lucrezio Vespillone console nell'anno di Roma 735* (parte prima) — prof. comm. G. B. DE ROSSI (con una tavola litografica, ed un disegno intercalato nel testo).

II. *Sopra alcuni frammenti di antichi giureconsulti romani* — Art. 1.° *Frammenti del libro V dei Responsi di Papiniano* — prof. avv. I. ALIBRANDI (con un disegno litografico).

III. *Il quinipondio ed il tresse del medagliere vaticano* — prof. cav. C. L. VISCONTI (con una tavola doppia in cromolitografia).

IV. *Di un nuovo ms. del commentario di Bulgaro al titolo delle pandette* de regulis juris — prof. avv. C. RE.

V. *Una lettera di Clemente XI al duca di Parma e Piacenza* — prof. G. TOMASSETTI.

VI. *La basilica di s. Sinforosa sulla via Tiburtina, nel medio evo* — E. STEVENSON.

VII. *Cenni bibliografici di pubblicazioni periodiche.*

DOCUMENTI

VIII. *Statuti dei mercanti di Roma* — Descrizione del codice, e fogli 1-18 del testo — prof. avv. G. GATTI (con una tavola di facsimili paleografici, in eliotipia).

IX. *Regesto della chiesa di Tivoli* — Prefazione, e Documenti 1-5 — P. D. Luigi BRUZZA (con una tavola cromolitografica).


Le pagine di questi due documenti hanno distinta numerazione; cosicchè se ne possano formare separati volumi.


ROMA

DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE

*Piazza della Pace num. 35.*

1880



1880

ALMA COLL LIBRARY Alma, Ca

# STUDI E DOCUMENTI

DI

# STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

**ANNO I. — 1880**

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
SED
Alma, California

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE
*Piazza della Pace num. 35.*
1880

28289

v. 1
1880

*Proprietà Letteraria.*

# PREFAZIONE

L'accoglienza oltremodo benevola fatta al programma, con cui l' Accademia nostra annunziava la pubblicazione di un periodico suo proprio; gl' incoraggiamenti che d' ogni parte ne vennero, insieme con le promesse di un' attiva cooperazione, riuscirono certamente di grande conforto e di stimolo a porvi la mano con maggiore fiducia ed alacrità.

Ed oggi che uscendo per la prima volta dalla cerchia più intima, e quasi domestica delle orali conferenze, noi ci dirigiamo colla parola scritta a quanti vi sono cultori delle scienze storiche e giuridiche, la ragione e la convenienza richieggono, che la idea nostra; presentata in germe nel programma, più largamente svolgiamo, affinchè meglio apparisca, e lo scopo cui s' indirizza questa pubblicazione, ed il materiale scientifico che intendiamo di adoperarvi, e la utilità che ce ne impromettiamo, non solo per l' incremento della scienza, ma eziandio per una migliore applicazione della medesima.

Lo scopo principale e caratteristico di questo periodico è quello stesso delle conferenze; vale a dire, una più profonda, più estesa, e più perfetta intelligenza del diritto romano, tanto considerato in se stesso e nelle sue attinenze colle antichità, quanto come fonte da cui emanarono le legislazioni del medio evo e quelle moderne. Nè una siffatta limitazione contradice menomamente al titolo assunto di *studi e documenti di storia e diritto;* conciossiachè lo studio del diritto romano da noi s'intenda in quel più largo significato, secondo il quale non pure le fonti antiche, strettamente giuridiche, vengono esegeticamente e storicamente analizzate, ma deono anche investigarsi quelle della storia, della filologia e dell' archeologia, le quali principalmente hanno colle prime un legame intimo e necessario.

Il diritto romano, considerato come legge antica di un popolo che visse, ed ebbe vasta e potente dominazione, non può altrimenti studiarsi che ricostituendo, per mezzo della riflessione scientifica, tutta la vita sociale del mondo romano, della quale fu il diritto la più nobile ed efficace funzione. Che anzi per questo appunto che lo studio del diritto tutte le altre discipline comprende che all'antichità si riferiscono, meglio di qualsivoglia altra fonte ci aiuta a penetrare l'organismo più intimo di quella vita, e la profonda e durevole efficacia della sua azione.

Ma il diritto romano è pur anche sorgente, onde presero origine le legislazioni tutte del medio evo. Imperciocchè alla dissoluzione dello smisurato corpo politico dell'impero di occidente essendo sopravvissuto lo spirito che l'aveva animato, questo per mezzo, prima del codice teodosiano, e poi della collezione giustinianea, passava ad informare non solo le leggi delle nazioni sorte novellamente, ma la costituzione mede-

sima degli ordinamenti politici. Intorno al quale secondo periodo della storia del diritto di Roma, si può senza esitazione affermare, ch' esso domina ed assorbe in se medesimo tutta quanta la vita ed il movimento delle età sopradette.

E di vero, la lotta che il diritto romano ebbe a sostenere contro l' elemento germanico, rigoglioso di nuovo vigore, ma rozzo tuttora e volgare; la forza non più di assimilazione ma d'insinuazione, per mezzo della quale, aiutato dal diritto canonico, penetrava nelle fibre più intime della società germanica; il suo risorgimento, prima nella scuola, e poi nelle leggi, costituiscono la storia pressochè intiera dei tempi di mezzo.

Nè le istesse legislazioni moderne si sottraggono a questa influenza, che tende anzi a divenire oggi un' altra volta preponderante su quella del diritto germanico, il quale per lungo tratto ha dominato le leggi istesse delle nazioni latine. Sul terreno medesimo, confuse insieme, furono in contrasto per secoli le leggi romane con le germaniche; e queste, per la confusione avvenuta fra il diritto pubblico ed il privato, fra la proprietà e la sovranità, poterono per lunghissimo tempo soprastare alle prime. Ma dipoi, a mano a mano che quei due elementi si andavano separando di nuovo, s' indebolivano di grado in grado i principî del diritto civile germanico, omai non più sostenuto da un pensiero politico, e da ultimo lasciavano incontrastata la vittoria al diritto romano. La realtà di un tale processo di cose è oggi di tale evidenza, che per averne la persuasione basterebbe gettare semplicemente uno sguardo sulla tendenza dei sistemi legislativi moderni, in fatto di proprietà e successione; e avvisare alla concorde opinione la quale tiene, che a preparare la via a quella unità nelle massime fondamentali del diritto, cui oggi le nazioni si sentono spinte, posciachè il riavvicinamento materiale le ha quasi

raccolte in una sola famiglia, giovi principalmente lo studio del diritto romano, che forma sempre la grande orditura, su cui tutte si disegnarono le moderne legislazioni.

Per tal modo, mentre il campo che ci si para dinanzi talmente estende i suoi confini, da non potersene neppure colla mente misurare la sterminata estensione, ci rimane pur sempre nel diritto romano una guida sicura, un punto, per dir così, di convegno, il quale serva ad imprimere alle molteplici e varie esplorazioni, che per ogni dove si faranno nel vastissimo campo, quella unità che è sempre il carattere più insigne di qualsivoglia lavoro. Che se una pubblicazione periodica siffattamente ideata anche altrove potrebbe nascere ed allignare, certo è che in Roma, dove questo diritto prese già vita e nome, ella deve indubitatamente fiorire e prosperare come in terreno suo proprio e naturale. Ed oggi anche meglio che per lo passato, a cagione che, mentre da un lato lo studio di questo diritto risorge a vita novella, non solo appresso le nazioni latine, ma eziandio in seno a quelle della più pura origine germanica, le quali o non provarono, o provarono solo indirettamente la influenza della latina civiltà; dall'altro lato, per gli studi dei dotti tedeschi si dimostra, che Roma fu l'unica città, in cui, dopo il disfacimento dell'impero di occidente, si conservasse gelosamente il deposito della tradizione antica nelle leggi, nelle scuole e nel foro. La critica storica ha già rivendicati a Roma quei documenti preziosi di diritto dell'alto medio evo, sotto dei quali parve si rimpicciolisse, in certo modo, l'antica sapienza civile, nella espettazione di tempi migliori. Dei fasti della scuola di Roma non abbiamo finora che sparsi frammenti, ma punto non dubitiamo che più ampie reliquie se ne possano ricuperare, profondandosi nell'immenso tesoro dei suoi archivi e delle sue col-

lezioni; ed a ciò specialmente intenderanno gli sforzi nostri, onde gettare le basi di una storia del diritto in questa città.

Che se ferace è il terreno perchè la idea da noi concepita prenda vita e fiorisca, non meno propizia è l'atmosfera che lo circonda, sia perchè impregnata ancora dopo tanti secoli di quel sentore di antichità, che di Roma fa un centro dove convergono tutti coloro che vogliono trarne pe' loro studi ispirazione ed aiuto; sia ancora per quel ricco tesoro di memorie di ogni fatta che Roma conserva, ed in virtù del quale ciascuna nazione può rintracciarvi le fila della sua storia speciale. Egli è perciò che a nessun' altra città è dato, come alla nostra, di potere aspirare a quella universalità nello studio, che la renda in certo modo presente a tutti i progressi che rapidissimi fanno la storia ed il diritto; e di potere intendere a quella sintetica operazione, per cui vengano finalmente ricostituite le basi di queste due scienze, e specialmente della prima. Le quali dopo essere state scosse e pressochè demolite da un criticismo sfrenato, sono oggi con più savio consiglio pazientemente rifabbricate, con elementi più solidi di nuovi documenti per ogni dove frugati; od anche coi vecchi materiali, ma provati sotto il martello di una critica giudiziosa e severa.

Ed appunto per secondare cotesta indole speciale dei moderni studi, noi, mentre adempiendo colla presente dispensa le promesse fatte nel nostro programma, intraprendiamo la pubblicazione di documenti importanti; siamo ad un tempo ben lieti di annunziare, come l'Accademia si trovi oggi in grado di potere iniziare una serie di lavori critici sulle fonti medesime del diritto, contenute nei preziosissimi codici manoscritti dell' epoca del risorgimento. Era infatti suo desiderio di tener dietro a quei profondi studi critici e sto-

rici sulla lettera medesima, e sull'antica glossa della collezione giustinianea, i quali, sebben coltivati con grande alacrità dalla scuola tedesca, tuttavia davano ancora a sperare che nuovo frutto se ne potesse cogliere, specialmente qui in Roma; tanto per la esistenza di rari codici della ragione civile, quanto ancora per quella dei codici contenenti le antiche collezioni del diritto canonico, dalle quali oggi tanta luce si trae ad illustrazione dei primi. Una grave difficoltà peraltro ritardava alquanto l'attuarsi di questo desiderio; ed era, che per simili studi lunghi e minuti facea mestieri di avere a propria disposizione, ed in uso continuato, gli accennati pregevoli documenti.

Se non che, a questo desiderio nostro, ed a siffatto bisogno della scienza, ampiamente provvedeva la sapiente munificenza del sommo pontefice LEONE XIII, il quale, cultore non meno che fautore magnanimo degli studi e del sapere, ordinava l'acquisto di parecchi volumi d'inediti storici documenti, ed in ispecie di una compiuta e preziosa raccolta di codici manoscritti, sì dell'uno come dell'altro diritto: e mentre alla S. Sede ne riserbava la proprietà, concedevane all'Accademia il libero uso, con segnalato vantaggio de' suoi studi giuridici. Della quale raccolta non diamo qui ora che un semplice cenno, per rendere un pubblico attestato di gratitudine all'amplissimo Mecenate; riserbandoci a trattarne poi largamente nelle prossime dispense.

Ma siccome per avventura potrebbe a taluno sembrare, che a siffatte pubblicazioni meglio si sarebbero prestate le severe forme di opere e libri compiuti, che non le facili, e più transitorie di un periodico, gioverà di avvertire, come anzi in questo movimento attivissimo della scienza, torni utile un lavoro periodico su quanto progressivamente si viene per

quello producendo; e mediante il quale i cultori dell'una e dell'altra disciplina abbiano quasi un inventario perpetuo del patrimonio scientifico, che li tenga informati, non solo intorno alle ricchezze nuove, ma eziandio circa gli aberramenti e gli errori che lo sfruttano e lo deturpano. Nel che propriamente si differenzia il periodico dal libro, e dal trattato. Quello, avendo pur sempre uno scopo finale che ne costituisce la unità del disegno, non mira poi a quell'armonia sistematica, di cui va sempre vestito il pensiero nei libri. Il periodico ricerca i materiali, gli aduna, li classifica, perchè poi lo scrittore se ne serva nella costruzione del suo edifizio scientifico; e se trattasi di documento nuovo, non aspetta che sia prima analizzato cogli acidi della critica, ma lo presenta qual' è: salvo a provarlo in appresso nel crogiuolo della discussione. Le forme medesime più famigliari si prestano all' utilissimo scopo, che un pensiero, una idea nuova possa venir fuori abbozzata soltanto nei primordiali elementi, perchè poi, e per l'opera continuata ed assidua del periodico stesso, e per la discussione che fa nascere, si colorisca, s'incarni, e, prendendo vita, entri nella scienza, nelle leggi, nella vita pratica; ovvero come falsa e dannosa sia rifiutata. I libri ed i periodici rappresentano, gli uni la quiete, gli altri il moto della scienza. Quelli consacrano, in certo modo, le verità conquistate, disponendole secondo un sistema prestabilito; questi riproducono lo svolgersi della vita scientifica, e l'avvicendarsi delle varie sue fasi; ma pure, per quanto varia ne sia la forma esteriore, si uniscono e si confondono nella unità dello scopo.

Di tali periodici, se Roma ne avea già parecchi, erano questi o strettamente storici ed archeologici, o strettamente giuridici. Il nostro invece, mirando a congiungere insieme questi due nobilissimi rami della storia e del diritto, studian-

doli tanto in se, quanto nelle mutue loro relazioni, non invade il terreno altrui, ma colma una lacuna che si trovava nel campo scientifico; quantunque il pensiero di congiungere quelle due scienze fosse assai naturale per questa patria nostra, tanto ricca dei monumenti dell' una, e delle tradizioni dell'altro. E noi con fiducia e con impegno ci accingiamo a questa opera; perchè da un lato ne conforta la speranza che possa riuscire d'incremento alla scienza; e dall'altro ne lusinga il pensiero di concorrere con gli sforzi nostri a mantenere alta quella rinomanza, che a Roma nessuno potrà mai contrastare di maestra solenne del suo diritto.

Marzo 1880.

La Direzione.

# L'ELOGIO FUNEBRE DI TURIA
# SCRITTO DAL MARITO Q. LUCREZIO VESPILLONE
# CONSOLE NELL'ANNO DI ROMA 735

---

Il classico documento, che ho prescelto a tema del discorso inaugurale del nostro istituto; il modo della scoperta dei singoli brani, che fino ad ora abbiamo potuto ricuperarne e ricomporre; la qualunque parte di merito che a me spetta in cotesta impresa; il nome e le qualità dell' autore ed il pregio storico e giuridico dell' insigne testo oratorio dettato da lui; sono punti oggi noti ai cultori della latina epigrafia, massime per l' edizione e pel commento dell' illustre prof. T. Mommsen, negli atti dell' accademia di Berlino, anno 1863. Il quale, assumendo l' ufficio degno del suo magistero in siffatte materie, di primo editore ed espositore del ricomposto monumento, non volle che io onninamente rinunciassi al proposito di scrivere intorno a sì bella scoperta; e di dare al pubblico i miei studî e tentativi di supplemento delle lacune e parti perite nelle pagine ricuperate. Da lungo tempo però ne avevo dismesso il pensiero; stimando inutile l' opera mia dopo quella del celebrato maestro e collega. L' occasione di riprendere in mano gli studî da tre lustri e più posti da canto mi fu offerta dall'invito fattomi dai dotti professori del novello istituto storico-giuridico: la convenienza ed utilità della novella edizione critica del testo prezioso è stata da me esposta nel ragionamento, che ebbi l'onore di recitare il dì 26 Novembre 1879. Nel divulgare il mio qualsivoglia lavoro, ne avrei volontieri mutata la veste; e da prolusione accademica trasformatolo nel più severo dettato di critica rivista del testo e dei suoi supplementi. Ma poichè ciò non piacerebbe ai miei onorandi colleghi, che desiderano la stampa del discorso quale lo recitai con loro cortese soddisfazione,

adempirò le mie parti dividendo lo scritto in due sezioni. Nella prima troverà il lettore la prolusione accademica; nella seconda la critica rivista del testo. A coloro, che di proposito attendono alla scienza epigrafica e bene conoscono il documento e la sua storia, più la seconda parte, che la prima raccomando. Anche nella prima però, che divulgo corredata di note a pie' di pagina, troverranno essi, spero, qualche notizia di loro gusto e profitto.

## I.

### *Prolusione accademica.*

Chiamato dalla benevolenza dei dotti colleghi all'onore di fare solenne prolusione per il nuovo anno dell'accademia storico-giuridica, non saprei nel mio corredo di studî, meno ricco di quanto la vostra cortese opinione presume, trovare materia più acconcia all'uopo del presente discorso, che in un argomento, il quale abbracci o tocchi per alcun lato e le giuridiche e le storiche e le archeologiche discipline. Imperocchè queste tre scienze o parti di scienza, che tanti vincoli e mutue attinenze stringono ed affratellano, con sapiente consiglio sono state congiunte in uno e coordinate nelle conferenze del nostro istituto.

La speciale dottrina delle cristiane antichità, che io qui talvolta, per vostro grazioso invito, in straordinarie adunanze professo, potrebbe offerirmi a scelta alti temi e quesiti giuridico-storici; come già nelle mie conferenze medesime e nei divulgati scritti parmi avere fatto chiaro e manifesto. Potrei eziandio evocare dalle memorie e dai monumenti dei primi secoli della chiesa gli antichi giureconsulti cristiani: argomento appena con lieve mano toccato dagli storici dell'antica giurisprudenza e dagli eruditi. L'illustre giureconsulto francese, amico del sommo Cujacio, Francesco Balduino già nel secolo XVI pose mente alla testimo-

nianza di Arnobio scritta mentre imperava Diocleziano: *magnis ingeniis praeditos... consultos juris et oratores magisteria (Christi) expetiisse* [1]. E si rammaricava che i nomi e le memorie di questi magni giureconsulti cristiani dell'età delle persecuzioni sieno periti; talchè appena di Minucio Felice autore dell'*Octavius* [2] e del Lionese Vettio Epagato, detto quasi per ischerno *advocatus christianorum* [3], nelle vetuste carte egli trovava espressa menzione. Un raggio di speranza a lui traluceva dai monumenti: ed a noi che viviamo in Roma e qui professiamo gli studî dell' archeologia rivolse, sono già tre secoli e mezzo, le calde parole seguenti: *Utinam qui Romae sunt docti homines et nullum non lapidem revolvunt, nullamque non in ipsis lapidibus litteram observant, ut antiquae reipublicae aliquid eruant, veteris quoque ecclesiae monumenta, quibus eadem Urbs abundat, colligerent; pluresque, qui in ea et vixerunt et sepulti sunt, Minucios excitarent* [4]. L'esortazione del giureconsulto francese non ebbe tosto l'eco e l' effetto, di che era degna: all' età nostra però non si potrebbe rimproverare la noncuranza dei monumenti della cristiana antichità, che ai suoi dì lamentava Balduino. E sarebbe oggi facile dalle epigrafi e da altre scritte memorie suscitare i nomi e le

[1] Arnob. *Contra gentes* II, 5.

[2] Minucio Felice, che dal suo medesimo testo c. 2 appare occupato nella *cura judiciaria,* da Lattanzio fu detto *non ignobilis inter causidicos loci* (*Div. Inst. V*); da s. Girolamo *Romae insignis causidicus* (*De vir. ill.* c. 58), *causidicus Romani fori* (ep. 70 *ad Magnum Oratorem urbis Romae*). La sua età fu da molti stimata dei primi decennii del secolo terzo (v. Tillemont, *Hist. eccl.* III p. 647). Verso questa opinione anch'io ho sempre inclinato (v. il discorso sugli Atti degli Arvali negli Ann. dell'Ist. arch. 1858 p. 73). I recenti critici però volevano farne salire la data all'anno in circa 180 ed anche alquanto più in alto (Ebert, *Tertullians Verhältniss zu Minucius Felix* e nella *Gesch. der christl. Lit.* p. 65; Keim, *Celsus wahres Wort* p. 154 e segg. Cf. *Rhein. mus. N. F.* XXX, 1 p. 144, *Philol.* XXXV, 1 p. 206-210; Caspari, *Quellen zur Gesch. des Taufsymbols* III p. 411, 412; Pélagaud, *Etude sur Celse* p. 196, 197). Le iscrizioni di Cirta (*Corp. inscr. Lat.* VIII p. 639) determinano nell' anno 210 l' epoca di monumenti eretti da Cecilio Natale; che sembra appunto l'interlocutore dell'*Octavius:* e così torna in onore la vecchia opinione circa l'età di Minucio Felice. Rimetto il lettore a ciò che ne scriverà nel Bull. dell' Ist. arch. di quest'anno il ch. sig. Dessau.

[3] Ruinart, *Acta mart. sincera* ed. Amstaelod. p. 62, 63.

[4] Fr. Balduini, *Prolegomena ad Minucii Felicis Octavium.*

lodi di antichi cristiani giureconsulti ed oratori del foro [1]. Queste ed altre notizie e dottrine di simile argomento, degnissime di studio e strettamente congiunte con la scienza e la storia dell'antica giurisprudenza, sono tuttavia in più speciale modo attinenti alle cristiane antichità. Piacerà forse meglio a Voi, onorandi colleghi, che io spazii in campo più aperto: e che brevemente vi ragioni di correlazioni più larghe e molteplici degli studî archeologici e storici con i giuridici.

[1] La menzione espressa della giurisprudenza è rarissima nelle lapidi sepolcrali pagane (v. Marini, Iscr. Albane p. 143): moltò più dee esserlo stato nelle cristiane anteriori a Costantino; delle quali fu proprio lo stile laconico e d'ordinario il silenzio circa la professione dei defunti. Non così nella cristiana epigrafia post-costantiniana, ove meno rara è la menzione delle dignità, degli ufficii, delle professioni; e fra queste di quella dei giureconsulti, avvocati, togati e maestri dell'arte oratoria forense. Da una romana iscrizione dell' anno 348 apprendiamo, che un giureconsulto cristiano di nome Caiano fu il maggiore amico di Costantino, quando quell' Augusto venne a Roma nel 326: *(c)ui fuit hic primum iurisconsultor amicus* (*Inscr. christ.* I n. 101 p. 67). Non voglio qui annoverare le simili epigrafi cristiane oggi note di giureconsulti, avvocati, oratori del secolo quarto e degli anni seguenti. Ne produrrò una sola, che si legge sulla fronte d'un sarcofago nella basilica di Petronilla: e per la paleografia e lo stile mi sembra anch'essa della prima metà in circa del secolo quarto.

...AEMILIO · POLIONI
*b*ONAE · INDOLIS
*a*DVOCATO · AGENS
AN · XXVIIII·ET·M·III
*dec*ES · XII · K · IVN·
*nati*ONE · TRIPOLITANA

Cotesto Emilio Pollione, *bonae indolis advocatus* morto in Roma, fu oriundo dall'Africa, provincia Tripolitana. Di questa provincia ha trattato in modo speciale il ch. sig. Desjardins nella *Rev. arch.* Agosto 1873 p. 79 e segg. L'Africa fu assai feconda di avvocati e di loro maestri professori dell'arte oratoria: ed anche le epigrafi onorarie ne fanno menzione (v. Orelli n. 2352; Wilmanns, *Exempla inscr. Lat.* n. 110). I Cristiani nel tempo medesimo delle persecuzioni ebbero parte non minima di cotesta gloria africana. Nella serie cronologica dei Cristiani cultori del diritto o di oratoria forense alle africane scuole e chiesa in qualche guisa attinenti sarei tentato di porre in primo luogo Milziade, fiorito nella seconda metà del secondo secolo: il quale da Tertulliano fu appellato *ecclesiarum sophista;* che molti interpretano difensore giurista (v. Derling, *Diss. de Miltiade ecclesiarum jureconsulto ac defensore* Helmstadii 1746; Heineccius, *Diss. de Juriscons. prior. saecul.*; Ruggeri, St. dei santi padri III p. 438). Egli combattè i Montanisti, eresia in speciale modo africana; ma ciò non basta a porlo in relazione personale con le chiese dell'Africa: Roma, le Gallie, l'Asia furono parimente turbate dalle controversie montanistiche.

Una delle dottrine, che in speciali conferenze qui si coltivano, è prerogativa tanto propria del nostro istituto, che nulla di simile, per quanto io so, da veruna cattedra in Italia si detta. Voglio dire delle conferenze di epigrafia giuridica. Che questa sia una delle fonti, dalle quali abbiamo i documenti dell'antica giurisprudenza, non potè sfuggire alla molta erudizione dei dotti, dopo rinati gli studî delle lettere classiche. Le leggi, i senatus-

Primo adunque sia Tertulliano, dotto in giurisprudenza (v. Cujac. *Observ.* VII, 2; Gravina, *De orig. iuris civilis* p. 52). Seguono Minucio Felice ed i suoi concittadini interlocutori del dialogo, Ottavio Januario e Cecilio Natale. Di quest' ultimo, dopo ciò che ho notato sopra circa l' età in che visse e fiorì, diviene sempre più probabile, che di lui appunto parli il diacono Ponzio nella vita di Cipriano c. 4. Quivi egli chiama *laudabilis memoriae virum* il Cecilio iniziatore di Cipriano nella fede cristiana: quel titolo fu proprio dei magistrati municipali, quale ora sappiamo essere stato in Cirta Cecilio Natale. Il medesimo Cipriano, prima della conversione, *magnam sibi gloriam ex artis oratoriae professione quaesivit* (Lactant. *Div. inst.* V, 1). Tra i chierici di lui, divenuto vescovo di Cartagine, è ricordato il diacono Flaviano martire nel 259; professore tanto stimato ed amato, che i discepoli pagani e tutto il popolo adoperarono ogni arte per camparlo da morte (v. Ruinart, *Acta m. sincera* ed. Amstaelod. p. 234 e segg.). Negli atti del martirio di lui, ove si legge *cum Flaviani adiutorium reclamaret*, si emendi *Flaviani auditorium:* questo vocabolo designava in modo speciale la frequenza degli uditori nelle scuole di rettorica forense, come l'*auditorium* dei tribunali. Circa il medesimo tempo nell'Africa Commodiano alludeva a giudici ed avvocati cristiani, anche iniqui e prevaricatori (*Instr.* I, 31; II, 29: cf. *Carmen apolog.* v. 582-599 ed. Pitra, *Spicil. Solesm.* T. I p. 37). I più illustri tra cotesti giureconsulti, professori e causidici ebbe in mira Arnobio africano scrivendo: *magnis ingeniis praeditos consultos iuris et oratores magisteria Christi expetiisse.* Egli medesimo professò in Sicca con grande successo l'arte oratoria; e fu maestro al celebre Lattanzio, il Cicerone cristiano. Se volessi spaziare fuori dell'Africa, molto potrei aggiungere intorno a questo argomento. La celebre scuola di diritto romano in Berito, che fu appellata *legum nutrix* (v. Spanhemii, *Orbis Romanus seu de statu hominum exerc.* ed. 2 p. 249), anche prima della pace della chiesa ebbe discepoli e frequentatori cristiani (v. Ruinart, l. c. p. 320). Vero è, che alcuni abbracciando la fede rinunciavano allo studio delle leggi ed alla scuola di Berito; come fece Gregorio di Neocesarea. Ma le magistrature, almeno municipali, sovente dai fedeli esercitate, li obbligavano allo studio della giurisprudenza. I vescovi medesimi ed in loro nome i diaconi dovendo, per legge apostolica, giudicare le cause dei fedeli, massime dei chierici (donde poi l'*audientia episcopalis* ed il foro ecclesiastico riconosciuti per legge da Costantino e dai seguenti principi cristiani), ebbero necessità di conoscere il diritto civile. Di siffatto tribunale od arbitrato ecclesiastico parla il prelodato Commodiano, circa il mezzo secolo terzo, raccomandando ai diaconi: *nolite ludere personam iudicis aequi* (*Instruct.* II, 27). Ma intorno a tutto ciò troppo dovrei dire; e troppo ho oltrepassato i limiti d'una nota a pie' di pagina.

consulti, i rescritti, i diplomi, i contratti, le formole del gius sepolcrale, tutto finalmente il grande complesso di memorie circa le persone, le cose, le istituzioni sacre e civili dell'antica società, contenuto nell' ognora crescente tesoro dei monumenti epigrafici, hanno sempre a sè chiamata l' attenzione dei più dotti giureconsulti. Oggi però, che il corpo e l'autentico archivio di siffatti documenti e memorie in ambe le lingue, greca e latina, si viene riducendo alla maggiore possibile precisione, e che gli studî degli interpreti dell' antica epigrafia fioriscono in tutta la culta Europa, nè ignoti ed infecondi sono nell' Africa e nell' Asia, la fonte epigrafica del diritto antico è divenuta ad un tratto sì ubertosa e rivelatrice di pagine tanto pregevoli ed inaspettate, che se ne potrebbe già compilare un codice e quasi comporne novelle pandette. Eccettuati i commentari di Gaio restituitici dai palimpsesti di Verona, quali scoperte di inediti testi giuridici fatte ai nostri dì nelle vetuste membrane possono gareggiare con quelle, che ci hanno dato i bronzi ed i marmi? Nobilissimi certo i frammenti del diritto antegiustinianeo scoperti nei palimpsesti vaticani dal Mai; di sommo pregio e novità le *gesta* della promulgazione del codice Teodosiano rivelate al Peyron dai palimpsesti di Torino ed al Clossius da un codice Ambrosiano: non spregevoli i minuti brani di Ulpiano ravvisati dall'Endlicher in cinque fettoline membranacee di copertine di codici in Vienna: e quelli di altri antichi giureconsulti testè disseppelliti dalle tombe dell'Egitto e deciferati dall'occhio sagace del Mommsen e del Krueger [1]. Ma le sole tavole di bronzo delle costituzioni municipali del I° secolo dell'impero restituiteci dalla Spagna basterebbero, a mio avviso, a vincere nel paragone.

Uno di siffatti documenti epigrafici, e di indole non puramente giuridica ma letteraria, singolare campione d' una classe speciale di composizioni oratorie dell' aureo secolo della latinità, per alcune mie felici ricerche fu negli scorsi anni in molta sua parte

[1] In questo medesimo fascicolo ne ragiona il ch. collega ed amico sig. prof. Alibrandi.

ricomposto: raccogliendone le sparse e lacere membra dalle pietre originali in Roma, e dai manoscritti della biblioteca Vaticana, della Barberiniana e della nazionale di Parigi. Benchè l' insigne testo sia già divulgato, anzi abbia avuto l' onore del commento d' uno dei sommi maestri della scienza epigrafica e della giuridica; tuttavia merita altri studî e per certificarne in alcuni passi la genuina lezione e per supplirne in ogni linea le lacune. I supplementi fino ad ora proposti debbono essere nuovamente cimentati al crogiuolo di accurato critico esame. Il tema parmi assai idoneo alla odierna prolusione.

Il documento, di che mi propongo parlarvi, è il noto funebre elogio d' una matrona romana, che fu involta nelle spaventose vicende della proscrizione triumvirale al cadere della repubblica. Autore della prolissa laudazione fu il marito medesimo, campato da morte per l' invitta carità della moglie e la clemenza di Augusto. Con affettuosa eloquenza egli accenna tragici episodi di quel tremendo periodo dell' agonizzante repubblica; patetici momenti e nobilissimi sensi ed atti dell' intima vita domestica e coniugale; particolarità preziose circa testamenti, eredità, patrimonio, diritti degli agnati e dei gentili, contese giudiziali, che avvicendate con le politiche agitarono la travagliata vita di quei coniugi illustri e dei loro stretti congiunti. Notissimo è il solenne costume romano dei funebri elogi; dai quali, come Cicerone e Livio lamentano, per domestiche ambizioni fu viziata la storia: fingendo anche false magistrature e falsi trionfi. Quegli elogi però sarebbero a noi preziosi, non solo come parte della latina letteratura, ma in speciale modo come fonte di notizie circa il vetusto diritto romano. *Quid in re familiari egisset defunctus (laudationes illae) enarrare solebant; unde negotia causasque iuris privati optime edocere nos possent, si servatae nobis essent.* Così il Bruns nelle sue *Fontes iuris romani antiqui* [1]. Preziosa adunque è la scoperta d' un insigne campione di coteste *laudationes*, che appunto ci offre cenni non solo

[1] Bruns, *Fontes iuris* ed. 3. p. 211.

di storiche importanti notizie, ma eziandio di privati negozi e di controversie giuridiche. Se un siffatto testo fosse tornato in luce da alcun palimpsesto redivivo per arte chimica, la fama ne avrebbe percorso tutto il mondo letterario; come a buon diritto avvenne ed avviene per la scoperta anche di poche pagine di qualsivoglia scrittura dei classici greci e latini e dei loro contemporanei. Simili nè meno pregevoli e più laboriose scoperte fatte nel campo dell'epigrafia; e di testi tanto più certi ed incorrotti, quanto dista l'esemplare primitivo e monumentale, inciso sul marmo o sul bronzo, dalle copie trasmesse per lunga serie di più o meno negligenti ed imperiti amanuensi; sono appena note fuori della angusta cerchia degli speciali cultori delle discipline archeologiche. Sarebbe oramai tempo, che le scoperte dei più insigni e distesi testi epigrafici entrassero nel comune tesoro dell' antica e classica letteratura; e che alla loro fonte largamente attingessero non i soli archeologi, ma tutti gli studiosi delle lettere classiche e delle storiche, giuridiche e politiche scienze.

Come e per quanto lenti passi siamo giunti alla ricomposizione del testo, di che ragiono, a Voi piacerà udirlo; a me sembra utile e conducente alla piena illustrazione dell' insigne monumento con intera e precisa esposizione narrare. Primo il Fabretti divulgò due oblunghe marmoree lastre scritte in 96 linee di lettere fornite d' accenti: erano venute dal cimitero di Elena presso Tor Pignattara al museo del cardinale Carpegna, ed oggi sono conservate nella villa Albani-Torlonia [1]. Il dotto editore ravvisò in esse *orationis funebris fragmentum, aureum latinae puritatis saeculum redolens:* e lamentò la perdita della terza tavola molto ed in vano cercata; la quale avrebbe compiuta quella lunga pagina di scrittura contenente quindici paragrafi e la chiusa della funebre orazione. Nel seguito del discorso dimostrerò, che non è al tutto perduta ogni speranza di trovare la terza lastra desiderata. Il Fabretti dalle due

[1] Fabretti, *Inscr. domest.* p. 168 e seg.; Marini, Iscr. Albane p. 136 (donde Orelli n. 4859); Visconti, Villa Albani p. 220 e segg.

lastre superstiti tosto intese e dichiarò, che l'oratore è un magistrato dei tempi dell' ultima proscrizione triumvirale: la cui moglie per salvarlo dovette umiliarsi al triumviro M. Lepido *ad pedes eius prostrata humi* ed affrontarne l'ira con presente rischio di morte. Ne ebbe accoglienza brutale, *servilem in modum rapsata, livoribus corporis repleta, crudelibus exceptis volneribus:* ma la clemente volontà di Cesare potè più che l' inesorabile ferocia di Lepido. L' oratore alle predette pubbliche gesta stima superiori le lodi domestiche della defunta. E specialmente magnifica, *quod diffidens fecunditati suae, dolens mariti orbitate, divertium agitarit, vacuamque domum alterius fecunditati se tradituram, futuros liberos pro suis habituram, neque patrimonii, quod commune fuerat, separationem facturam, sororis socrus officia pietatemque praestituram adfirmabat.* Il Fabretti in vano cercò in Dione, in Appiano, negli altri storici il nome dell' illustre donna; che egli disse *perenni fama dignam atque inter paucas celebrandam* [1].

Un dotto Alemanno si accinse allora a divinare, non il nome della eroina, ma la restituzione in intero dell' ultima parte dell' elogio di lei: e mandò al cardinale Carpegna, possessore del monumento, il suo tentativo. Ne abbiamo notizia soltanto da Mgr Filippo della Torre: che non dice chi fosse quell'Alemanno, e del lavoro di lui fece giusta censura [2]. Il della Torre, senza tentare più probabili supplementi, con miglior frutto domandò alla storia ciò che nè il Fabretti nè l'anonimo avevano saputo trovare: di chi, cioè, parli l'insigne testo. E modestamente propose di ravvisare in esso l'elogio di Turia moglie di Q. Lucrezio Vespillone, console nel 735 di Roma; del quale Appiano e Valerio Massimo narrano, come fu dalla moglie nella proscrizione triumvirale nicchiato tra la volta ed il tetto della stanza da letto; mentre per lui presso i triumviri si perorava e fu poi ottenuta in grazia la

[1] Fabretti, l. c. p. 226.

[2] Calogerà, Raccolta di opuscoli T. XXVIII p. 131 e segg.: Orelli, *Inscr. sel.* T. II p. 352 e segg.

vita [1]. La verità della sagace proposta del vescovo d'Adria è oggi confermata dalle osservazioni e dal giudizio del Mommsen: al dotto italiano rimane il merito della prima scoperta dello storico argomento di sì raro testo. Nulla dico degli infelici supplementi tentati dal Taylor in Londra nel 1739 [2]: nulla delle dotte annotazioni filologiche del Garatoni nei commentarii alle orazioni ciceroniane: la narrazione intrapresa non è breve, e innanzi mi spinge la lunga via, che rimane a percorrere.

Verso la fine dello scorso secolo il Fea divulgò un altro frammento di simile funebre elogio, in cima al quale è scritto MVRDIAE L . F . MATRIS [3]. Il Niebuhr opinò, che l'uno e l'altro brano, editi il primo dal Fabretti, il secondo dal Fea, parlino della medesima matrona; la quale perciò non sarebbe la storica Turia ravvisata dal della Torre, ma una ignota Murdia [4]. L'Orelli rimase esitante ed incerto [5]. Lo stile d'ambedue i brani è veramente assai simile: la diversità però della persona lodata è manifesta quasi da ogni parola. La funebre laudazione di Murdia parla del testamento di lei, dei figliuoli istituiti eredi, *partitione filiae data,* di *certa pecunia legata* al marito, di *certas res praelegatas* a quello dei figliuoli che faceva l' elogio materno. Nulla di ciò conviene a quanto narra l'elogio della matrona morta senza figliuoli, nella lunga pagina edita dal Fabretti; ed ancor meno al testo d'un'altra pagina della quale ora conviensi che io discorra.

Gaetano Marini, prefetto degli archivii vaticani, sommo maestro degli studî epigrafici, ravvisò nelle carte barberiniane un lacero pezzo dell' elogio fabrettiano, posseduto già dall' Ughelli, l'autore dell' *Italia sacra,* e poi smarrito [6]. Quel pezzo però non era la terza lastra dal Fabretti desiderata; e spettava ad otto

[1] Appian. *Bel. civ.* IV, 44; Val. Maxim. VI, 7, 2.
[2] Taylor, *Lect. Lysiac.* cap. 3.
[3] Fea, in Winckelmann, Storia dell'arte, ed. Rom. III p. 202.
[4] Niebuhr, *Fragmenta Ciceron.* p. 55.
[5] L. c. p. 356.
[6] Marini, Iscr. Albane p. 142.

paragrafi d' una delle pagine anteriori e del mezzo dell' orazione. La mutila lapide presentava i principii di 36 linee; ma di ciascuna linea tanto poche lettere o parole, che il Marini nè anche sperò poterne divinare il senso generale; e die' in luce il novello frantume senza commento veruno. La disperata impresa tentò animosamente l' Huschke nel 1838 [1]: la scoperta di che ora debbo parlarvi ha mostrato la vanità del tentativo. Le lettere e parole superstiti bastavano però a manifestare, che quivi si ragionava di testamento e di eredità, di matrimonio *per coemptionem*, di tutela e dei diritti della *familia* e della *gens*. Dolorosa adunque agli studiosi dell' antico giure romano era la perdita di cotesta pagina; e la scoperta del Marini ne accendeva la sete senza punto appagarla.

Esaminando io in Parigi le schede autografe dell'illustre gesuita Sirmondo, m'avvidi che tra le epigrafi da lui trascritte in Roma [2], senza speciale indicazione di luogo, v'era un grande e disteso brano di 40 lunghe linee mancanti però del principio e del fine; nel quale issofatto con viva gioia riconobbi la parte media dell'elogio di Turia, e precisamente le linee, che combaciano con i loro inizii dal Marini additatici nei codici della Barberiniana. L' insperato acquisto ci dava il fiore giuridico dell'insigne testo. Quivi si ragiona delle controversie e delle pretese degli agnati e dei gentili circa la tutela legittima e circa la successione testata o intestata all'eredità del padre della defunta; delle seconde nozze contratte da lui *per coemptionem* dopo fatto il testamento; della sorella *emancupata* al marito C. Cluvio, vivente il padre. Sono magnificate le lodi delle virtù domestiche della matrona, del patrimonio conservato ed amministrato in comune col marito, della amorosa cura verso i congiunti e le nipoti, delle doti loro costituite. E come avviene sovente, che una buona fortuna ne tragga dietro sè un'altra; o piuttosto che accesa la luce si scorga ciò che

[1] Huschke, *T. Flavii Syntrophi instrum. donationis* p. 54 e segg.
[2] Bibl. Naz. di Parigi, cod. *Suppl. Lat.* 1417 f. 116.

nelle tenebre non si discerneva; ricuperato l' insigne frammento sirmondiano divenne facile ravvisarne un altro minore, che si congiungeva alla medesima pagina, nelle carte epigrafiche del Suarez vescovo di Vaison da me ordinate nella Vaticana e poste nel codice 9140 [1]. Il frammento trascritto dal Suarez ci insegna altre storiche notizie della vita dell'oratore e della defunta; e conferma la congettura del della Torre circa il nome e la persona dell'uno e dell'altra.

L'inaspettata scoperta mi invitò tosto all'opera di ricomporre le sparse reliquie del bellissimo testo e di colmarne al possibile le lacune. Facilissima era la restituzione delle singole parti ai debiti luoghi; ardua e quasi aleatoria l'impresa del supplemento. Tentai quello della nuova pagina sirmondiana; ma, per giusta diffidenza del mio sapere in argomenti di diritto, volontieri cedetti al grande maestro in siffatte materie, Teodoro Mommsen, l'onore delle prime prove in quest' arringo e della prima edizione del ricomposto documento. Egli corrispose da suo pari all'espettazione mia e dei dotti con sagaci restituzioni delle lacune e luminoso commento storico e giuridico [2]. Poi il testo è stato di nuovo riveduto e appena alquanto variatine i supplementi nel tomo VI del *Corpus inscr. Lat.*, edito principalmente dall'illustre collega signor Guglielmo Henzen [3]. Confrontati però anche con le seconde cure i supplementi da me immaginati nel primo momento della scoperta, sembrano essi non indegni che se ne tenga alcun conto. Anzi esaminato con iterata diligenza tutto il monumento, anche nella parte già edita dal Fabretti e dal Marini, mi sono avveduto esserne necessaria la revisione. Il testo superstite solo nei manoscritti in alcuni punti dee essere restituito alla vera lezione, ed emendato circa l'ortografia e gli accenti. I miei supplementi delle lacune in molti ed importanti passi variano dai fino ad ora

[1] Cod. Vat. Lat. 9140 f. 140, 141.
[2] *Abhandl. der K. Akad d. W. zu Berlin* 1863 p. 455 e segg.
[3] *Corp. inscr. Lat.* VI pag. 332 e segg.

adottati; ed il loro sistema ha solida base sul calcolo esatto delle lettere superstiti e delle perite. Laonde m'è parsa ragionevole e non infruttuosa la proposta fattami di dare nel periodico di studî e di documenti della nostra Accademia una novella edizione dell'elogio di Turia: ed a questa edizione preludo col presente discorso.

Narrata la storia della scoperta, della restituzione, dello stato odierno del testo, rimane a chiarire un punto che solletica la nostra curiosità, e ci aprirà l'animo a qualche speranza. Voglio dire della indagine circa l'origine topografica del monumento, la sua dissecazione in tante parti, la dispersione di queste, la probabilità di trovare ciò che manca e che tanto desideriamo. Le due lastre superstiti, conservate oggi nella villa Albani-Torlonia, vengono dal sotterraneo cimitero di Elena a Tor Pignattara *ad duas lauros* presso la via Labicana [1]: ove dagli antichi fossori furono segate in forma oblunga e adoperate a chiudere la bocca di due loculi sepolcrali. La simile sorte toccata a tante altre pietre monumentali e la quotidiana esperienza c'insegnano, che non le sole due predette, ma probabilmente anche le rimanenti parti delle marmoree tavole dell'elogio di Turia furono in pari modo tagliate e servirono a coperchi di avelli. In fatti il maggiore frammento sirmondiano ed il minore, che fu in possesso dell' Ughelli hanno ambedue forma quadrilunga, come le lastre segate per chiusura dei loculi. Evidenti ragioni adunque ed analogie ci fanno presumere, che coteste lastre, come le loro gemelle, sieno venute in luce dal medesimo cimitero presso la Labicana.

Sorge però in contrario un'obbiezione. Il frammento minimo, registrato nelle carte del Suarez, quivi si dice scavato presso *Capo di Bove;* cioè al monumento di Cecilia Metella sull'Appia, assai lungi dalla Labicana. E veramente la vasta dispersione degli atti arvalici, in tanti luoghi e sepolcreti diversi e l'uno dall'altro remoti, rende credibile quella parimente dell'elogio di Turia; fatto a pezzi e

[1] Intorno alla denominazione *ad duas lauros* v. il mio Bull. di arch. crist. 1879 p. 76 e segg.

dissecato in lastre, forse nell'officina d'alcun marmoraio, adoperate poi ad usi ed in luoghi varii, secondo che se ne offeriva l'opportunità. A sì valida obbiezione pronta e soddisfacente sarà la risposta. Il punto principale, cioè la testimonianza circa il luogo lontanissimo dal cimitero di Elena, ove si dice trovato un frantume del nostro elogio, non regge a critico esame. Quella indicazione è senza dubbio falsa: imperocchè abbraccia un gruppo di epigrafi, di parecchie delle quali conosco esattamente l'origine e la storia. E posso dimostrarle provenienti da luoghi diversi e distanti dall' Appia e dal monumento di Metella; anzi una delle epigrafi di quel gruppo proviene precisamente dalla Labicana [1]. In quanto alla strana dispersione dell'ampio archivio marmoreo degli Arvali, le circostanze speciali che ne furono cagione sono state da me poste in piena luce con notizie e documenti tratti dalle leggi imperiali e dalla storia di quel religioso soda-

[1] Le carte riunite nel cod. Vat. 9140 spettano all'apparato epigrafico raccolto dal card. Francesco Barberini. Quivi al f. 140 da mano imperita sono registrate insieme al frammento dell'elogio di Turia altre otto iscrizioni coll'avvertenza: " *trovate passato Capo di Bove* ". Nel foglio seguente 141 le medesime epigrafi sono ripetute di mano del Suarez colla nota: *A Capo di Bove.* La quale potrebbe essere più esatta ed indicare un gruppo di lapidi non quivi *trovate*, ma colà portate. In fatti almeno cinque delle lapidi di quel gruppo da idonei testimoni e di tempo anteriore furono vedute in luoghi diversissimi, e lontani dalla regione detta Capo di Bove, cioè dal mausoleo di Cecilia Metella sull'Appia. Una fu vista dal Sirmondo in doppio esemplare: *Romae apud marmorarium in duobus lapidibus tiburtinis erutis nuper via Labicana* (Gruter. 1132, 6). Una, che nel codice Vat. 9140 appare mutila, dal Doni fu trascritta intera nella villa del Bosio presso la via Flaminia (cod. Fiorent. Maruc. A 293 f. 198; nel volume del Doni stampato dal Gori XI, 7, donde nel Muratori *Thes.* 884, 3): poi già mutila venne in potere di Adamo Lorenese scultore (Gudius, *Inscr.* p. 250, 6). Un' altra fu parimente posseduta dal Bosio, che l' aveva trovata al secondo miglio della via Latina (Bosio, Roma sott. p. 303); poi dal Montfaucon fu trascritta in un cortile del palazzo Barberini (Bibl. naz. di Parigi, cod. *Res. S. Germain* 1293 f. 117). Due furono trovate dal Bosio nel cimitero di Ciriaca presso la Tiburtina (Bosio, l. c. p. 409): poi una fu vista dal Montfaucon nel predetto cortile dei Barberini (cod. cit. l. c.); una dal Gudio (372, 2) e da Fr. Tolomei (cod. della bibl. di Siena K. VIII, 3 p. 368) presso *Monsù Adam scultore.* Ambedue furono trasferite al monastero di Grotta Ferrata, del quale era commendatario il cardinale Fr. Barberini: ed una quivi è tuttora conservata (v. il mio Bull. di arch. crist. 1872 p. 114). Da cotesta storia delle trasmigrazioni delle lapidi, nel cui gruppo fu un frammento dell'elogio di Turia, è chiaro che esse appartennero al cardinale Fr. Barberini, al quale

lizio e di sua abolizione [1]. Viceversa i marmi tolti a singoli monumenti, massime sepolcrali, non soggiacquero d'ordinario a tanto sperpero; e ne troviamo sovente le dissecate lastre e parti circa il medesimo luogo e cimitero. Così i frantumi d'una delle lastre del testamento dasumiano furono rinvenuti in sepolcri presso il secondo miglio dell'Appia; e da un briciolo d'altra epigrafe ho imparato, che il monumento di Dasumio fu appunto sull'Appia circa il primo miglio [2]. Più volte mi è occorso di ravvisare e ricongiungere le parti diverse dei marmorei monumenti segati in lastre, tornate alla luce dalla medesima necropoli, anche a lunghi intervalli di anni e di secoli [3]. Che altrettanto ci sia dato sperare per l'elogio di Turia dalle future escavazioni nel sotterraneo cimitero di Elena, sulla via Labicana, eccovene un quasi pegno od almeno fortissimo indizio; capace di spandere nuova luce sull'insigne monumento, ove fu inciso quel prolisso testo oratorio.

Nel medesimo luogo e circa il tempo medesimo, in che vennero in luce le due lastre dell'elogio di Turia edite dal Fabretti, fu rinvenuta molta parte d' una grande tavola marmorea, nella quale è delineata la pianta icnografica d'un magnifico monumento sepolcrale, probabilmente della Labicana, cinto per tre lati da portici *in gamma*, congiunti, cioè, ad angolo retto [4]; e poi le stanze dei custodi, giardini parimente chiusi da portici, un ampio fondo

erano pervenute da persone e luoghi diversi, ed una da scavi fatti al tempo del Sirmondo presso la via Labicana. Se è vero, che tutto il gruppo fu poi visto a *Capo di Bove*, colà dee essere stato portato per adornare alcuna vigna e casale campestre dei Barberini: certamente non fu quivi disotterrato. Ed il frammento dell' elogio dee essere venuto in luce insieme a quelli dell' Ughelli e del Sirmondo dai sepolcreti della via Labicana.

[1] V. Annali dell'Istit. di corrisp. arch. 1858 pag. 54 e segg. Cf. Henzen, *Acta fratrum Arv.* p. XXV e segg.

[2] V. Roma sott. T. III p. 635.

[3] *Corp. inscr. Lat.* VI n. 1072; 2379 *a, b;* 2382 *a;* 2403; 3884: provengono tutti dal cimitero di Ciriaca; indi vennero in luce ad intervalli dal secolo XVII al presente giorno. Spettano al castro pretorio prossimo al cimitero predetto: l'origine pretoriana dei frammenti n. 1072 è di mia congettura, degli altri è certa.

[4] V. l' egregia memoria del ch. sig. prof. Gatti nel Bull. arch. com. di Roma 1879 p. 113 e segg.

col suo *harundinetum* annesso al monumento, ed i confini delle vie private e pubbliche, e le misure di sì ampia distesa d'area sepolcrale. Eccone uno schizzo in proporzione minore.

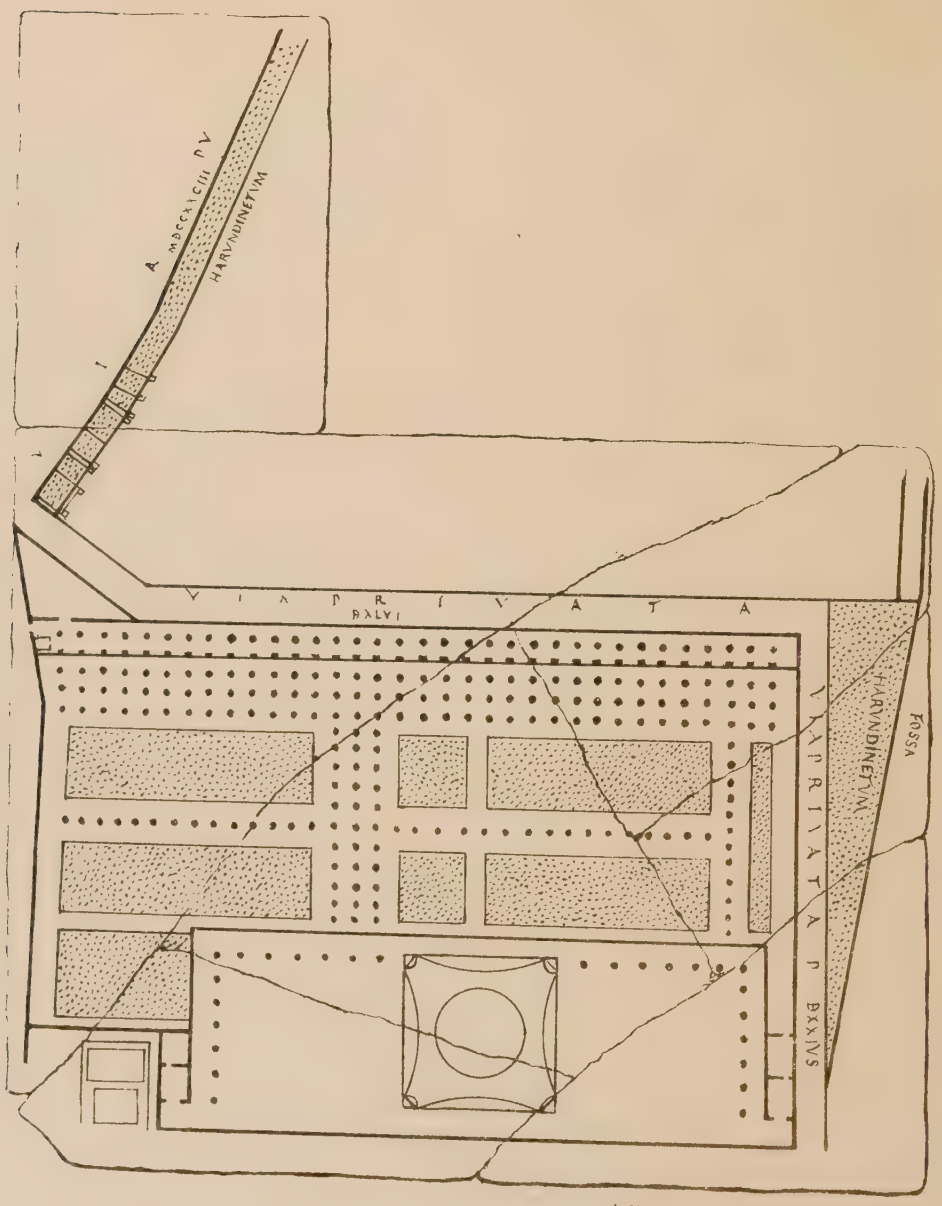


1:7

Questa rara tavola, vero campione grafico di quanto legalmente costituiva e poteva abbracciare l'area sacra e religiosa del sepolcro con le sue appendici, è stata dichiarata dal mio fratello nell'analisi architettonica della Roma sotterranea, ove ne ha divulgato in grande dimensione il disegno [1].

Degnissima d'un siffatto grandioso complesso di sepolcrale mole, porticato, edifici, giardini, fondo, il cui archivio fu per così dire inciso in marmo sulle pareti probabilmente dei portici laterali, sarebbe la funebre orazione di che ragioniamo. E il trovamento avvenuto nel luogo medesimo e circa il medesimo tempo dell'una e delle altre marmoree tavole mi die' forte sospetto, che veramente l' una e l' altre spettino allo stesso monumento. Confrontate allora con attento occhio le lettere dell' elogio e quelle della pianta icnografica, ho riconosciuto che esse in ambedue le pietre sono di similissimo tipo e contemporanee, forse della medesima mano. Lo dimostra il saggio paleografico nella tavola annessa a questo discorso; quivi le lettere VIA PRIVATA sotto il n. 2 sono esemplate dalla pietra icnografica, ora in Urbino, alla grandezza dell'originale; e similmente quelle sotto il n. 1 dalla parte dell' elogio serbato nel museo della villa Albani-Torlonia. Il sospetto adunque è ai miei occhi divenuto somma probabilità. Il console Q. Lucrezio Vespillone seppellì, se non erro, l' eroica sua moglie in quel monumento di straordinaria magnificenza ed ampiezza; e nelle pareti del vasto edificio fece incidere in marmo non solo la prolissa laudazione della defonta, ma eziandio la *lex monumenti* e la sua icnografia, per solennemente promulgarne la legale inviolabilità e religiosità. Non è vana la speranza, che di siffatto marmoreo archivio del monumento di Turia alcun' altra pagina sia tuttora nascosta nelle sotterranee gallerie della necropoli, la quale non piccola parte già ce ne ha felicemente restituito.

Del rimanente non è nuovo, che le *laudationes funebres* fossero per disteso incise sulle moli sepolcrali o negli attinenti edifici.

[1] Roma sott. T. I, Anal. archit. p. 56 e segg. Cf. Jordan, *Forma Urbis Romae* p. 65.

Sopra ho ricordato l' elogio di Murdia serbatoci in una tavola marmorea, che deploravamo perduta ed è stata testè ritrovata entro il palazzo già dei Rondinini. Un brano di funebre elogio d' un magistrato giace inedito nelle schede epigrafiche vaticane del Doni. Quivi in lunga colonna di venti linee sono segnate lettere troppo poche e consunte; nelle quali ravviso le frasi di laudazione e di storia del corso degli onori e delle gesta del defonto in Roma e nelle spedizioni, in che egli accompagnò l'imperatore [1].

[1] Nel codice Vat. 7113 f. 27 *verso*, di mano del Doni, si legge il frammento seguente. Le lettere dovevano essere logore; imperocchè nel v. 9 il Doni scrisse INIRASII, nel 17 INIRASTI, ove è evidente doversi leggere INTRASTI. Così nel v. 8 XISII, 11 CISII, 14 SVBIE; io ho integrato le lettere logore nei luoghi ora accennati, e segnato alcuni miei supplementi, che propongo soltanto per congettura.

1 . . . . . TE . H . . .
. . . . . ECTA . . .
. . . . *re*LICTVS . . . . .
. . . . . ISTI IN E$_{II}$ . . .
5 . . . . . IDICERET OSS . . .
. . . . . IVM . HOMINEM . . .
. . . . . TESTIMONIVM . REI*publicae* . . . .
. . . . . XISTI . FIDELIS . TE . A . . . . . .
. . . . . INTRASTI . IN . CV*riam?* . . . .
10 . . . . *iu*DEX ROMAE . SINE *provocatione?*
. . . . . CISTI . FIDELIS . SP . . . . . .
. . . . . ANNOS . NIHIL . EST . . . . . .
. . . . . PROFECTVS . CVM . A*ugusto* . . . .
. . . . . OR . SVBTE QVAE . EV . . . . . .
15 . . . . . NES IN OFFICIO QVA . . . . .
. . . . . *ti*BI . CLAROS . VENE*randosque viros* . . .
. . . . . INTRASTI . COH . *praetoriae?* . . . . . .
. . *procla*MENT . . VBIQVE TVV*m nomen* . . .
. . . . . NON . COMPARO VI . . . . . .
20 . . . . . ⊢ . SANCTA FIDES . . . . .

Il passo più importante è nella lin. 10. Quivi certamente si parla di giudicatura in Roma; ed, a mio avviso, segue la formola nuova nell'epigrafia *sine provocatione* od *appellatione*. Giudici *a quibus provocare non licet* da Costantino furono dichiarati i soli prefetti del pretorio, *qui soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt* (*Cod. Theod.* XI, 30, 16). Il Gotofredo (*ad cod. Theod.* l. c.) crede che questa disposizione

Il Mommsen ha sagacemente ravvisato tra le iscrizioni di Tivoli un lungo brano dell' elogio funebre di Matidia seniore recitato in persona dall' augusto Adriano [1]. Ho trovato memoria testificante, che fu inciso non in tavola marmorea, ma in base di statua: certamente dedicata all' onore di Matidia nella villa Adriana di Tivoli [2]. Non si confondano però gli storici elogi scritti per le basi di statue onorarie (quelli, a cagion d' esempio, degli uomini illustri della repubblica dettati da Augusto per il foro di Cesare) con le funebri orazioni di che ragiono. Di queste un solo esempio conosco inciso in base di statua, il tiburtino sopra citato; la cui notizia perciò meritava d' essere qui segnalata.

Anche i Cristiani, mantenendo il costume di siffatte orazioni nelle esequie [3], talvolta ne incisero in marmo alcuna parte. Nei

sia stata sancita la prima volta da Costantino. Il frammento, che divulgo, mi sembra più antico della legge citata. Imperocchè i prefetti del pretorio, essendo allora stati stabilmente dichiarati *soli vere vice sacra cognoscentes sine provocatione*, bastava accennare la dignità della prefettura pretoriana per comprendere in essa il *iudicium sine provocatione*. In fatti nella lin. 17 è fatta menzione delle COH . *(cohortes)*, facilmente delle pretorie, che da Costantino furono abolite. Viceversa prima di Costantino la *cognitio vice sacra* fu delegata straordinariamente: così nei *cursus honorum* del secolo terzo ed ante-costantiniani leggiamo: *electus ab i(mp..... iudex) sacrarum cogn(itionum v)ice Ca(esaris)* — *electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones* — *cognoscens ad sacras app(ellationes)* — *iudex sacrarum cognitionum totius Orientis* — *electus ad iudicand(um) sacr(a vice)* (Marini, Arv. p. 795; *C. I. L.* VI n. 3836, 1531-22, 1673, 1418, 1419: cf. Mommsen, *De C. Caelii Saturnini titulo* in Nuove mem. dell'Ist. arch. p. 313). Il lodato adunque in questo funebre elogio dopo il suo *ingressus in curiam* fu *electus vice sacra iudex Romae sine provocatione.*

[1] *Abhand. der K. Akad. d. W. zu Berlin Phil. hist. Cl.* 1863 p. 483 e segg.

[2] Aldo il giovane nel cod. Vat. 6040 p. 64 all'elogio predetto da lui veduto in s. Paolo di Tivoli annotò: "*cippus statuae* nella facciata esterna".

[3] Celeberrime sono le orazioni funebri di Eusebio per Costantino; di Gregorio da Nazianzo pel padre, per il fratello, per la sorella; del Nisseno per Melezio di Antiochia; di Ambrogio per Valentiniano, Teodosio e pel fratello Satiro. Le *epitaphia* però di Girolamo in lode di Nepoziano, di Fabiola, di Paola furono soltanto scritte non recitate nelle esequie. Delle funebri laudazioni e dei prezzolati compianti ad esempio degli antichi fatti nel medio evo in Roma e nelle vicine province ed in tutta l'Italia meridionale ho trattato nella Roma sott. T. III p. 243. In quei compianti *sub specie rythmica nobilitates, divitiae, formae, fortunae et omnes laudabiles mortuorum actus computabantur seriatim* (Maestro Buoncompagno, pubblico lettore in Bologna a. 1213, nel cod. della basilica di S. Pietro H. 13 p. 43).

miei volumi ne ho prodotto due esempi [1]. Si ponga a confronto la chiusa della laudazione pagana di Turia con quella dei due elogi cristiani. Q. Lucrezio Vespillone al fine del lungo compianto, volto alla defonta, dice: *Te Di manes tui ut quietam patiantur atque ita tueantur opto.* Egli allude alle magiche evocazioni delle anime ed alle insidie dei violatori dei sepolcri; e le une e le altre scongiura raccomandando ai *Dii Manes* della defonta la quiete di lei e la tutela delle ceneri. Il coniuge cristiano invece pensa al divino giudizio ed alla potente intercessione de' martiri, e scrisse: *pro vitae testimonio sancti martyres aput Deum et Christum erunt (ei) advocati* [2]. L'altro cristiano panegirista chiude invocando per sè peccatore le preghiere dell'anima giovinetta, innocente rapita nel primo fiore degli anni; e poi a lei volge non il desolato *vale* pagano, ma il solenne cristiano saluto: *Te in pace* [3].

Il Mommsen ha sottilmente notato, che mentre le funebri orazioni solevano essere recitate nel foro al popolo, e perciò gli oratori volgevano la parola ai cittadini *Quirites*, Lucrezio Vespillone parla sempre alla defonta. Perciò stima, che cotesta orazione non sia stata recitata nel funere, ma scritta per essere incisa sulla tomba. Cicerone testifica, che le *laudationes* dei defonti, eccetto qualche raro caso, *scribebantur ad funebrem concionem in foro* [4]. E Svetonio le dice fatte *e more pro rostris*, parlando del funere non di magistrati o di insigni personaggi (quali furono quelli, dei cui elogii distesamente tratta Polibio [5]), ma appunto di donne; della zia, cioè, e della moglie di Giulio Cesare, quando egli era questore [6]. Dopo che Lutazio Catulo console nel 652 di Roma lodò nel foro la madre Popilia, le pubbliche laudazioni delle matrone non furono rare [7]. E già nel 365 alle matrone, che avevano dato

[1] V. Bull. 1864 p. 34 e segg; Roma sott. T. III p. 243 e segg.
[2] Bull. l. c.
[3] Roma sott. l. c.
[4] *De oratore* II, 11.
[5] Polyb. VI, 53.
[6] In *Caes.* c. 6.
[7] Cicero, l. c.

l'oro per liberare la patria dai Galli, *gratiae actae honosque additus, ut earum, sicut virorum, post mortem solemnis laudatio esset* [1]. Non veggo adunque ragione sufficiente di dare all'elogio di Turia, moglie d'un console, carattere diverso e speciale nella classe di siffatte laudazioni. E mancandone a noi tanta parte, massime il principio, nel quale l'oratore diresse la parola agli astanti, non possiamo dire che Lucrezio Vespillone non abbia esordito il discorso chiamando alla concione i Quiriti *e more pro nostris* [2].

Il tempo assegnato alla solenne prolusione volgerà fra breve al suo termine. Non dirò adunque delle varianti e dei novelli supplementi, che m' accingo a proporre nella terza edizione del pregevole testo. Siffatto modo di studî analitici male si converrebbe all'indole d'accademico discorso. Imperocchè fa d'uopo istituire nuovo esame circa l'origine ed il valore delle copie manoscritte a noi pervenute dei ricomposti frammenti, e misurare gli spazii delle lacune con precisione maggiore che non è stato ancor fatto; e adattare i supplementi al numero richiesto delle lettere perite in ciascuna linea. Riserbate adunque alla critica revisione del testo siffatte indagini ed il loro commento, vi accennerò soltanto alcuni capi e quesiti principali di pertinenza giuridica; per provocare intorno ad essi i vostri studî.

Il punto precipuo e fondamentale della controversia, di che tratta il frammento scoperto in Parigi, è l'impugnazione del testamento paterno, nel quale erano stati istituiti eredi Turia ed il suo futuro coniuge oratore, con alcuna parte alla sorella già maritata ed *emancupata* a C. Cluvio. Si pretendeva che il testamento fosse *ruptum coemptione facta cum uxore.* Il padre cioè di Turia, dopo avere testato, contrasse seconde nozze con la solenne *coemptio:* nel quale caso *omni modo*, scrisse Gaio, *testamentum rumpi-*

[1] Liv. V, 50.

[2] Circa le laudazioni funebri dei Romani v. Peter, *Hist. Rom. reliquiae* I p. XXIX e segg. Cf. Marquardt, *Handbuch* V, I p. 58; Huebner nell' *Hermes* I p. 438 e segg.

*tur quasi agnatione sui heredis* [1]. Or bene Lucrezio Vespillone afferma, che la defonta difese con verità e successo il testamento paterno: *veritate causam communem tutata es testamentum ruptum non esse.* Ciò è in contradizione diretta colle citate parole di Gaio e coi più certi principii dell'antico diritto romano: ed è problema degno dell'esame e della dottrina di Voi, egregii colleghi giureconsulti. Il Mommsen ha proposto congetture, che non risolvono definitivamente l'oscuro quesito, ed alla lettera del documento poco convengono.

Ma v'è inoltre un secondo capo di oscurità, che parmi non ancora notato. Il testo, secondo la lezione del Mommsen, dice: *temptatae deinde estis ut testamentum quo nos eramus heredes ruptum diceretur.* L'ultima parola non è dell'antico testo, ma supplemento che esige, a mio avviso, lieve modificazione: l'oratore volgendo la parola in plurale alla moglie defonta ed alla sorella di lei dee avere detto *temptatae estis ut testamentum etc. ruptum contenderetis,* o *fateremini,* ovvero *dici pateremini.* L'azione per dichiarare *ruptum* il testamento qui è attribuita alle parti interessate od a chi pretendeva agire in loro nome o col loro consenso. Ma come mai l'oratore potè dire tentate a quest'azione o confessione o consentimento ambedue le sorelle, mentre una di esse per la rottura del testamento avrebbe perduta ogni parte dell'eredità; non essendo *sua heres* al padre *quod emancupata esset Cluvio,* come espressamente è notato nel testo del discorso? La matassa è assai intricata: Lucrezio Vespillone molte cose accenna di volo, molte tace: a lato del *summum ius civile* v'era l'editto pretorio, del quale ignoriamo il preciso tenore ai tempi della lite predetta [2]: la vostra sagacia potrà esercitarsi in definire l'oscura specie, come Voi dite, della controversia.

Un altro punto, che non è stato bene chiarito, è di più alta e capitale importanza. Rotto il testamento paterno, gli agnati e

[1] Gaii, *Instit.* II, 138.

[2] Dell'editto pretorio circa i testamenti negli ultimi tempi della repubblica, v. Cicero, *Verr.* I, 45.

in loro difetto i gentili avrebbero preteso sommettere Turia alla tutela legittima. Essa resistette, *patris acta defendit:* e le ragioni sue così epiloga il marito, secondo la lezione mia; la quale non solo nei supplementi, ma anche in un passo sostanziale del testo superstite differisce da quella che è stata fino ad ora adottata. Dopo affermato *testamentum ruptum non esse* ed accennate le conseguenze, Vespillone prosiegue parlando sempre alla defonta: *nec (te) sub condicionem tutelae legitimae venturam (adfirmabas), quoius per* [*legem agnatis ius*] *esset; neque enim familia, gens ulla probari poterat quae te id facere* [*pati cogeret*]*; nam etsi patris testamentum ruptum esset tamen iis qui intenderen*[*t nullum in te fore*] *ius quia gentis eiusdem non essent.* Qui si tratta del diritto della *gens* e dei *gentiles* alla tutela legittima; capo di molta importanza, perchè niun altro antico testo nè giureconsulto ne parla; e perchè illustra un punto fondamentale della costituzione civile romana: la nozione precisa, cioè, della *gens* e dei *gentiles;* circa la quale le sentenze dei moderni sono discordanti ed incerte. Io ho letto *familia, gens* disgiuntivamente e separando l'una dall'altra: così appunto vuole il frammento sirmondiano, che in quel passo e nelle linee precedenti e nelle seguenti combina esattamente col brano posseduto dall'Ughelli senza lacuna nè difetto di lettera. Il Mommsen ha stimato necessario supplire una *e, familiae* in genitivo; scrivendo *neque enim familia(e) gens ulla probari poterat.* Ma e che mai significherà *familiae gens ulla?* Il grande maestro di diritto romano tortura in più modi ed ipotesi il suo *familiae gens ulla* per trarne un senso e costrutto ragionevole: inutile pena. Il giureconsulto Paolo scrisse: *cum dicitur apud veteres agnatorum gentiliumque pro separatione accipitur* [1]. Ed Ulpiano: *communi iure familiam dicimus omnium agnatorum* [2]. In senso adunque separativo è evidente dover essere qui intese *familia, gens.* E *familia* dicendosi *communi iure* l'universalità

[1] *Dig.* L, 16, 53.
[2] L. c. L, 16, 195.

degli agnati, la coppia di vocaboli *familia, gens* equivale alla solenne formola *agnati, gentiles* degli antichi e delle dodici tavole. Le quali chiamavano alla successione intestata prima gli agnati, poi i *gentiles*. Pari disposizione dee essere stata fatta circa la tutela legittima: ma non ne avevamo certa notizia. Gaio accennando la tutela legittima *ex lege* XII *tabularum* due volte nomina gli agnati; dei gentili tace [1]. Nè ciò dee sembrarci strano, dicendo egli medesimo *totum gentilicium ius in desuetudinem abisse* [2] ai giorni suoi; ed essendo perito il passo, ove egli ragionava esprofesso dei gentili in proposito appunto della tutela [3]. Benchè sia tanto facile il rendere conto del silenzio di Gaio, è tuttavia sembrato strano il silenzio delle fonti del diritto a noi pervenute circa la tutela legittima dei gentili secondo il gius antico [4]. Delle dodici tavole però ci rimane l'articolo che la cura del furioso dava agli agnati e mancando questi ai gentili [5]: indi si doveva argomentare, che alla tutela legittima in pari caso fossero egualmente gli uni e gli altri secondo il loro grado chiamati. Il Mommsen ha sagacemente colto il senso alludente a questo diritto dei *gentiles* in una invettiva di Cicerone contro Clodio [6]. L'elogio di Turia toglie ogni dubbio; e ci dà testimonianza positiva ed esplicita dell'antico diritto dei *gentiles* alla tutela legittima, in difetto di prossimi agnati.

Il testo così restituito alla genuina lezione ed interpretazione, è l'ultimo nell'ordine dei tempi, che faccia motto dei diritti della *gens* in rapporto con quelli della *familia*. Esso dà nuova luce sulla capitale controversia circa la nozione prima della *gens* romana e dei *gentiles:* se costoro sieno stati parenti naturali, ovvero soltanto civili, creati dalla primitiva costituzione delle tribù suddivise in

[1] *Instit.* I, 155, 157.

[2] L. c. III, 17.

[3] Il passo perito di Gaio era probabilmente nel libro I, 164; ove il codice di Verona patisce difetto e lacuna di quattro linee; v. Gaii, *Instit.* ed. Krueger e Studemund p. 34.

[4] V. Willems, *Le droit public Romain* 3 ed. p. 24.

[5] *Leg. XII tab.* V, 7, *a* in Bruns, *Fontes iuris* 3 ed. p. 20.

[6] Cic. *Pro domo sua* 13, 35; Mommsen l. c. p. 471.

curie. Benchè la seconda opinione messa in campo dal Niebuhr sia stata accolta con molto favore nell'età nostra [1], pure la prima e contraria insegnataci dai vecchi dottori, mantenuta e difesa in Roma contro la novella scuola dal nostro amico il ch. Giuseppe Montanari [2], ha oggi riacquistato il debito onore ed è stata posta in piena luce dal Lange [3]. Anche il Mommsen, che nella storia romana ha tenuto una quasi via di mezzo tra le due contrarie sentenze, non segrega però la gente dalla famiglia, nè a quella toglie il nesso con questa di sangue e di parentela [4]. L' elogio di Turia conferma l' originaria parentela della *gens* colla *familia*, e che questa in quella fosse compresa. Imperocchè negando ai contendenti il diritto da loro preteso alla tutela legittima per la ragione, che in essi *familia, gens probari non poterat*, riassume poi tutto conchiudendo colle parole *quia gentis eiusdem non essent*, e comprendendo nel solo vocabolo *gens* qualsivoglia grado di agnazione e tutte le possibili *agnatae familiae*. Festo insegna: *gentilis dicitur ex eodem genere ortus et qui simili nomine appellatur* [5]. Non bastava la identità del nome gentilizio a costituire il diritto della *gens:* si richiedeva inoltre la discendenza dalla medesima stirpe. I pretendenti alla tutela di Turia dovevano anch'essi essere appellati Turii, ma *gentis eiusdem non erant;* perchè discesi da clienti o liberti di quella gente o perchè di origine straniera o diversa da quella della stirpe della nostra matrona. Agnati più prossimi Turia non ne aveva; nel quale caso sarebbe stata superflua la menzione del gius gentilizio. In lei adunque finiva la stirpe primaria della *gens Turia* plebea. Rara ne è la menzione nelle epigrafi: la noto però in tre città della Campania, Teano, Capua,

[1] Niebuhr, *R. G.* II, 1; Giraud, *Diss. sur la gentilité romaine* (*extrait de la Revue de législation*) Paris 1846.

[2] Montanari, Ricerche storico-giuridiche sulla gentilità romana. Roma 1855 (estr. dal Giorn. arcadico).

[3] Lange, *Röm. Alterthümer* I p. 216.

[4] Mommsen. *R. G.* I, 5; Matteo Ricci, Del diritto pubblico e privato dell'antica Roma, Macerata 1859 p. 14, 15.

[5] Festus, *Ep.* p. 94.

Ercolano [1]; indi, a mio avviso, provenne una delle stirpi di questo nome. La noto anche in Gades nella Spagna [2]: e la stimo spettante alla famiglia d'un cavaliere romano quivi negoziante. Così d'un Q. Turio cavaliere romano, morto negoziando nell'Africa l'a. 710, fa ricordo Cicerone [3]. Il quale ed Orazio nelle satire parlano d'un L. Turio pretore circa il 682 [4]. L'uno o l'altro di costoro furono probabilmente gli attori nella controversia per la tutela legittima, di che l'elogio di Turia ci ha ammaestrati. Potrei più sottilmente esaminare cotesto punto, e cercare quale fu propriamente il bandolo della quistione genealogica, e come fu snodato ed affermato i pretendenti *gentis eiusdem non esse*. Ma l'ora è finita anzi trascorsa: e la sottile indagine conviene rimettere alle note archeologiche e critiche a piè della novella edizione del prezioso funebre elogio.

---

Troppo ho abusato della vostra cortese attenzione e pazienza, toccando di volo punti diversi e non lievi, cui si addiceva più pacato e grave discorso. Vagliami a scusa il diletto dello spaziare alquanto con Voi, onorandi maestri di giurisprudenza, nel nobilissimo campo del diritto romano; gloria massima ed imperitura della sapienza di nostra antica gente, cui fu detta l'altera e verace parola:

*Tu regere imperio populos Romane memento.*

Caduto per le mutabilità d'ogni umano stato l'impero della conquista e della politica unità del mondo romano, rimase quello del gius e della legislazione latina. L'evangelo ed il diritto canonico

[1] Mommsen, *Inscr. R. Neap.* n. 2383 *d*, 4011; *C. I. L.* I n. 574.
[2] *C. I. L.* II n. 1890, 1891.
[3] Cic. *Ad famil.* XII, 26, 1, 2.
[4] V. Orelli, *Onomast. Cicer.* II p. 623; Holzl, *Fasti praet.* p. 32; Willems, *Le Sénat de la républ. Rom.* T. I p. 456.

lo temperarono più civilmente, che non avevano potuto farlo gli editti dei pretori ed il loro arbitrio di equità. L' età moderna, tanto proclive a ripudiare il passato, non sdegna professarsi debitrice al nostro antico giure del fiore di sue dottrine giuridiche e dei suoi codici. Il nuovo sangue infuso nelle vene del diritto romano dai grandi principii della eguaglianza cristiana è la prima e vitale radice della nostra civiltà. Degna adunque di Roma e feconda di ottimi frutti è la missione assunta dalla nostra accademia di mantenere l'onore dell'avita scuola del diritto civile e canonico: e di congiungerne ed arricchirne lo studio con quelli delle storiche ed archeologiche discipline; delle quali la città nostra essendo quasi ricchissimo archivio, dee esserne altresì centro e regina. Non spirito di parte, non dissimulato disegno di trattare quistioni irritanti ci ha qui raccolti. Siamo confederati solo nella pacifica gara di dissertare gravemente intorno a ciò che con serii studî abbiamo apparato. Questo è il nostro proposito: Voi, giovani studiosi, con pari imparzialità di giudizio e desiderio sincero di scienza profittate, se vi aggrada, del nostro buono volere.

G. B. de Rossi.

---

*La seconda parte, cioè il testo dell'elogio col commento critico, nel fascicolo prossimo.*

# SOPRA ALCUNI FRAMMENTI DI SCRITTI DI ANTICHI GIURECONSULTI ROMANI

## Articolo I.

### *Frammenti del libro V dei responsi di Papiniano*

Nel decorso anno 1879 tornarono alla luce alcuni preziosi frammenti di scritti di antichi giureconsulti Romani. Il bollettino mensile della Real Accademia Prussiana delle scienze di Berlino (Giugno 1879) annunziava che nella seduta della sezione filosofico-storica di quell'Accademia, tenuta il 17 Febbraio dello stesso anno, il ch. sig. prof. Teodoro Mommsen presentò due fogli di pergamena provenienti da Fajjum in Egitto, acquistati dal Regio Museo di Berlino insieme ad altri manoscritti antichi. Uno dei due fogli è semplice, l' altro doppio. Il primo contiene alcuni pochi residui di un'opera intitolata *de iudiciis*, ed il secondo importanti frammenti del libro quinto de' Responsi di Papiniano colle note di Paolo ed alcune annotazioni greche marginali, di quelle che gli scoliasti antichi diceano τὰς ἔξωθεν παραγραφὰς *(adnotationes extrinsecus sitas)*. Il bollettino Berlinese contiene una fotografia del primo foglio ed un apografo del secondo, oltre le relazioni del Mommsen sopra il foglio semplice, e del dottor Paolo Krüger sopra il secondo doppio. L'*Archivio giuridico* diretto dal chmo prof. Serafini nel fascicolo 4 e 5 del vol. XXIII (1879) diede contezza agli Italiani di questa scoperta con un articolo del sig. Vittorio Scialoia; il quale dopo un breve compendio di quanto avean detto i due dotti Alemanni riprodusse il testo degl' indicati frammenti, quale era stato dai medesimi decifrato e letto; giacchè quei fogli sono ben lungi dall'essere intieri ed in ogni parte leggibili.

Rettamente osservava il Mommsen che non ci dee sorprendere la provenienza di questi frammenti dal suolo Egiziano, poichè il

diritto Romano fu oggetto di studî e d'insegnamento anche nelle provincie greche dell'Impero, e specialmente in Alessandria, come ci attestano Giustiniano ed Agatia. Veramente Giustiniano non fa grand'elogio de' professori Alessandrini, perchè volea limitare l'insegnamento a Roma, Costantinopoli e Berito; tuttavia afferma il fatto dicendo "*Audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate,* „*et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagari et* „*doctrinam discipulis adulterinam tradere*„ (Const. *Omnem reip. § 7).* Meno esplicita è l' autorità di Agatia, che nel libro 2 *de rebus gestis Justiniani* c. 25 narra che essendo accaduto sotto l'impero di quel Principe un gran terremoto che in parte sentissi in Alessandria, esso stesso fu partecipe del commun timore, perchè trovavasi in quella gran città per farvi gli studî che precedono quelli delle leggi "ἐτύγχανον γὰρ αὐτοῦ διατρίβων παιδείας ἕνεκα τῆς πρὸ τῶν νόμων„. Ad ogni modo la nostra pergamena dà una nuova conferma del fatto, che in Egitto si coltivassero gli studî legali.

Ponendo da banda per ora il foglio semplice, mi tratterrò un poco sull' altro doppio, che contiene, come dissi, frammenti del libro quinto de' Responsi di Papiniano. Una parte di esso scritta in caratteri assai più grandi contiene dei passi riguardanti la tutela; l' altra scritta con lettere più minute tratta della *bonorum possessio.* In amendue la forma del carattere è unciale, simile a quella del manoscritto Veronese di Gajo; però la diversità di grandezza potrebbe far dubitare che il foglio contenga residui di opere diverse. Ciò non ostante, nè il Krüger il credette, nè io lo credo, perchè Papiniano nel libro V de' Responsi trattò delle tutele e della *bonorum possessio,* come rilevasi dalle Pandette, e in ambedue le parti del foglio s'incontrano sopra l' uno e l' altro argomento dei passi che appartengono senza dubbio al libro V de' Responsi di Papiniano. Può ben essere che lo scrittore del codice vedendo che la pergamena gli andava mancando, e volendo restringere in quella che aveva ciò che rimanevagli del libro quinto, impicciolisse i caratteri nelle ultime pagine.

Veramente il primo de' frammenti che parlano della tutela non ha, per quanto io sappia, un passo corrispondente nel Digesto, ove sia riprodotto. Tuttavia credo che quando fosse restituito alla sua integrità ci renderebbe lo stile conciso, grave ed espressivo di Papiniano. In attesa che mano più esperta ne tenti la restituzione in modo più conveniente, oserei proporne una in questa forma:

Tutores absenti[*s qui postquam annum*
XIIII implesset n[*egotia ut amici procu-*
ratores sui ad[*ministrave-*
runt, iusti[*us a*] c[*ura excusantur;*
neque offici[*um videri ex hoc agni-*
tum placuit ut [*recusari non possit.*

A schiarimento di questo passo si possono vedere i Frammenti Vaticani 200, 188 e 154, e la L. 2 Cod. *Si tutor vel curator falsis* (V, 63).

Diverso è il caso del secondo frammento. Benchè questo sia poco leggibile, pure se si confronta colla L. 5 ff. *Quando ex facto tutoris* (XXVI, 9) attinta dal libro V de' Responsi di Papiniano, non può farsi a meno di riconoscerne la identità. Infatti la citata L. 5 così comincia: "*Post mortem furiosi non dabitur in curatorem qui ne-*
„*gotia gessit judicati actio non magis quam in tutores, si modo nullam*
„*ex consensu post depositum officium novationem factam, et in cura-*
„*torem vel tutorem obligationem esse translatam constabit*„.

Ora il Krüger lesse nel codice queste monche parole, senza tentare alcuna restituzione:

Post mortem fu . . .
ratorem . . . . .
cessit am . . . . .
nullam . . . . . .
onem faci . . . . .
. . tu . . . . .
. r l . . . . . .

Prima di riempire le lacune del codice coll' aiuto del citato frammento del Digesto conviene fare alcune avvertenze.

Il Cujacio *(in lib. V Respons. Papin.* ad L. 5 ff. *Quando ex facto tut.)* provò sino alla evidenza che le parole "*post depositum officium*„ in quel luogo non possono nè devono stare; quindi assegnò loro altro posto correggendo tutto il testo. Io per ragioni che qui sarebbe lungo lo spiegare credo che siano un' aggiunta dei compilatori Giustinianei. Sono altresì di avviso che le voci "*non magis quam in tutores*„ siano di mano diversa da quella di Papiniano, giacchè in fine si dice "*in curatorem vel tutorem*„; e parmi difficile che quel sommo giureconsulto avendo cominciato a parlare di più tutori finisse col discorrere di un tutore solo. Anzi se sono genuine quelle parole verso la fine del frammento, doveano anche trovarsi da bel principio, perchè lo scrittore fosse consentaneo a sè stesso. Ed allora s'intenderebbe la ragione dell'inciso "*qui negotia gessit*„ che apposto al curatore rimane quasi superfluo, mentre sarebbe significantissimo applicato al tutore, che cioè prolungò la sua amministrazione oltre l'età pupillare del giovanetto, come vedesi nell' altro tratto di questo stesso libro V di Papiniano, posto nella L. 39 pr. ff. *de admin. et periculo tut.* (XXVI, 7). Infine, quanto alla sillaba *am*, che il Krüger lesse nella terza linea del frammento, essa potrebbe ben essere un residuo della parola *amplius* che più non comparisce nel Digesto; ma riflettendo che la lettera *m* nel nostro codice è simile ad un' omega rovesciata, parmi più verisimile che nella pergamena sia scritto *aoi*. Allora *ao* sarebbe la notissima abbreviatura di *actio* (come nelle note di Magno e nel manoscritto Veronese di Gajo) ed *i* la prima lettera di *iudicati*.

Poste queste avvertenze, parmi che il frammento potrebbe restituirsi nel modo seguente:

Post mortem fu[*riosi non dabitur in cu-*
ratorem [*vel tutorem qui negotia*
gessit actio i[*udicati, si modo*

nullam [*ex consensu novati-*
onem fact[*am, et in curatorem*
*vel*] tu[*torem obligationem esse*
*t*]r[*ans*]l[*atam constabit.*

Seguono poscia nel manoscritto due linee, la seconda delle quali soltanto presenta in principio la sillaba *pa:* il resto non si legge.

Poi si va a capo colla parola *Tutor* eguale alla voce iniziale del § 1 della menzionata L. 5 ff. *Quando ex facto tutoris* che dice così: "*Tutor qui pecuniam se soluturum cavit, quam pater pupilli con-*
„*demnatus fuerat, actionem post tutelam finitam recte recusat*„. Nella pergamena leggonsi solamente queste parole, alle quali il Krüger nulla credette di aggiungere:

Tutor. . . . . .
si . . . . .
pi . . . . .
d . . . . .
Post . . . . . .

Cujacio nel luogo sopra lodato ben dimostrò che qui Papiniano dovea parlare della stipulazione *judicatum solvi* che anticamente dovea prestarsi dai tutori. Molto più ciò doveva avvenire nell'*azione judicati* (Gajo IV, 25) di cui sembra che qui si ragionasse, come appare dalle parole "*pecuniam... quam pater pupilli condemnatus fuerat* „. Il vedere poi che colla voce *Post* Papiniano cominciava una nuova sentenza, mi fa supporre che gli ordinatori delle Pandette abbiano ristretto in un periodo quello che originalmente era diviso in due. Avverto che nella seconda linea la seconda lettera poteva essere una *t*, come nella quinta linea del frammento precedente eravi in mezzo alla voce *factam* una *t* di cui il Krüger non potè vedere che la linea verticale, epperò la credette una *i*. Inoltre nella linea terza di questo frammento, dopo la *p*, il Krüger pose dubitativamente una *i;* ma la curvatura che ha al piede verso la destra me la fan credere piuttosto la prima

parte di una *u*. Tutto ciò premesso, congetturo che Papiniano avesse scritto presso a poco così:

Tutor [*qui cavit iudicatum solvi*
st[*ipulatione pro pecunia quam*
pu[*pilli pater fuerat con-*
d[*emnatus, solvere compellitur.*
Post [*tutelam vero finitam*
*actionem recte recusat.*

Qualche cosa di simile leggesi in un altro passo di Papiniano L. 15 ff. *Si quis caution. in jud.* (II, 11).

Anche nel tergo della pagina troviamo residui di frammenti del libro V delle risposte di Papiniano corrispondenti a quelli compresi nel Digesto. Il fine del § 3 della L. 39 *de administratione et periculo tutorum* (XXVI, 7) risponde mirabilmente colle prime quattro linee della nostra pagina a tergo. Trascrivo il testo qual è nelle Pandette, ponendo con carattere diverso le lettere che corrispondono nel nostro codice.

[*Heres institutus qui non habuit*
*substitutum priusquam hereditatem*
*adiret quam impuberi restituere*
*debuit, vita decessit; quum here-*
*ditas in Italia esset, scriptus*
*autem heres in provincia deces-*
*sisset, tutores provincialium*
*rerum culpae nomine conde-*
*mnandos existimavi, si causam testamenti*
*non ignorantes utilitatem im-*
*puberis deseruerunt; nam here-*
*ditatis in provincia fidei-*
*commisso restituto causam qui-*
*dem juris ex*]pediri potuisse, [*r*]e-
*rum autem adminis*]trationem ad eos rec[*i-*
*dere debui*]sse, qui tutelam in
*Italia susce*]p[*iss*]ent.

Confrontando il seguente § 4 della stessa Legge coi residui del codice si vede che i compilatori del Digesto hanno fatto qualche mutazione. Potrebbe pertanto così restituirsi:

*Adversus tutorem q*]ui pupillum
*paternis abs*]ti[*nu*]it b[*onis act*]io[*nem*
*denega*]ri [*non oportet c*]redi-
*tori pecuniae*] qu[*am*]vi[*s*] ver-
*sa sit in rem impube*]ris [*a.*] tutori[*s*] (cioè: *auctoritate tutoris.*)

È noto che la *a* unita a *tutoris* trovasi spesso negli antichi codici per indicare: *auctoritas.* Il Digesto dice: "*Adversus tutorem,* „*qui pupillum hereditate patris abstinuit, actionem denegari non oportet* „*creditori, qui cum ipso tutore contraxit, quamvis tutor pecuniam in rem* „*impuberis verteret*„.

Ma checchè voglia pensarsi di queste restituzioni, la nostra pergamena nel mezzo foglio scritto con lettere minute contiene al certo le Risposte di Papiniano, come si desume dalle linee 16-20 della pagina prima, ove leggesi un Responso riportato nel Digesto L. 22 *de legatis praestandis* (XXXVII, 5) colla indicazione "*Idem* (Papin.) *lib. V Responsorum*„. Esso non è notato nella pergamena col nome speciale di alcun autore, quindi il passo precedente è dell'autore medesimo, anzi alcune frasi di questo stesso passo precedente rivelano, come osserverò a suo luogo (e come in parte fu osservato dal Krüger), lo stile di Papiniano. Resta dunque escluso il sospetto che quel foglio contenga un centone di frammenti di varî autori, qual si ha nei *Fragmenta Vaticana* e nel Digesto.

Ma se veramente la nostra pergamena racchiude i Responsi di Papiniano colle note di Paolo (il nome di cui apparisce chiaro tre volte nella pagina 1), essa è antichissima. Posciachè Costantino nell'anno 321 ed in seguito Teodosio II con Valentiniano III

nell'anno 426 tolsero ogni vigore alle note di Paolo e di Ulpiano, non parrebbe credibile che gli studiosi del diritto curassero la riproduzione di note siffatte. Gravissime sono le parole di Costantino nella L. 1 del Cod. Teodosiano *de Responsis prudentum* (I, 4): "*Per-„petuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Pa-„pinianum notas, qui dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere „eum quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus* „. La conferma di questa disposizione fatta da Teodosio e Valentiniano è in questi termini: "*Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, „sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari*„ (Leg. 3 tit. cit.). Par dunque il nostro manoscritto anteriore all' anno 321, ed il Krüger attesta che a questa supposizione non si oppone affatto la forma dei caratteri.

Io non intendo per ora fare un commento completo di questi frammenti. Intorno a quelli che si aggirano sulla tutela già accennai al modo, con cui credo che possano essere restituiti. Parlerò adesso brevemente di quelli, che trattano della *bonorum possessio*. Procurerò di supplire i passi mancanti, regolandomi sul numero delle lettere che poteva contenere ciascuna linea. Questo numero è determinato approssimativamente dal confronto della L. 22 ff. *de legatis praestandis* colle linee 16-20 della prima facciata del mutilo manoscritto. Terrò pur conto delle abbreviature, che lo scrivano avrebbe usate, se le parole supplite fossero state nel testo. Aggiungerò poi alcune brevi dichiarazioni, che in parte rendano ragione del mio operato, in parte servano di guida ai meno esperti per comprendere qual fosse il senso che io volli intravvedere in quelle mutile Risposte del principe dei giureconsulti Romani e nelle aggiunte di Paolo e del greco glossatore.

Chiunque conosce la difficoltà dell'impresa vorrà perdonarmi facilmente se non potrò raggiungere lo scopo prefisso in modo da soddisfare a tutti i lettori.

Per maggior commodo degli studiosi premetto il fac-simile delle due pagine del codice, quali furono pubblicate nel bollettino Berlinese.

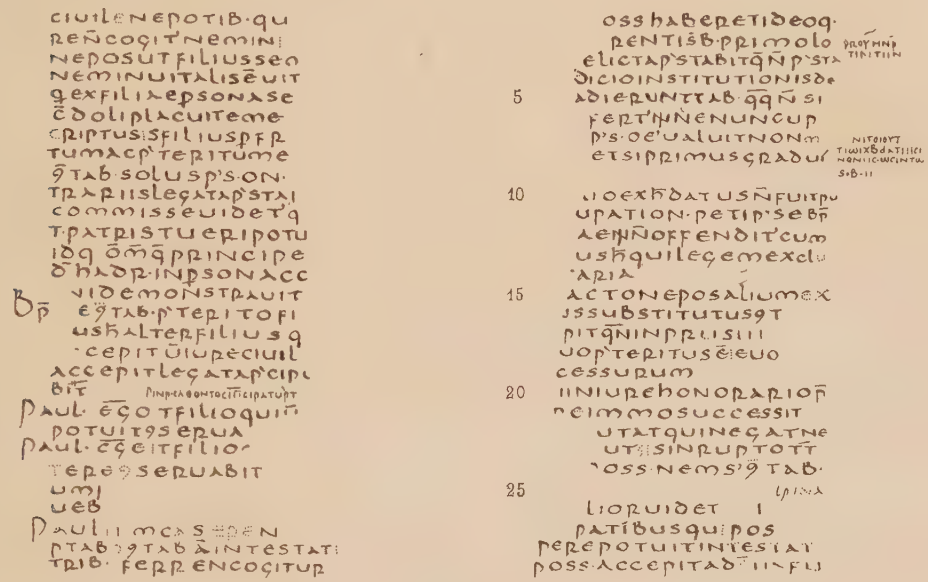

## I.

*Nunquam nocere convenit ius*

1 civile nepotibus qu[*i bonorum possessionem contra tabulas accepe-*
re; nam cogitur nemini [*retentus in potestate*
nepos ut filius sem[*issem dare, neque exceptio-*
ne minui talis e(dicti) vi t[*ributa possessio debet*
5 quod ex filiae persona se[*missem bonorum per ex-*
c(eptionem) doli placuit e me[*dio tolli.*

Sul contenuto di questo frammento dee vedersi Gajo lib. 2 §§ 125, 126 e L. 4 Cod. *de liberis praeterit.* VI, 28.

Ho seguito il Krüger nel supplire la parola *ius* innanzi la prima linea, e nel completare la parola SEM[*issem* alla linea terza.

Nel principio della linea 5 il codice ha la sigla ⅊ che il Krüger lesse dapprima *qui;* ma nelle rettificazioni avvertì doversi leggere

*quam* ovvero *quod:* mi sembrò più conveniente per il senso questa ultima lezione. Così in principio della linea 6, in cui il codice ha c̄, ho scelto la terza fra le tre lezioni proposte dal Krüger che sono: CAUSA, [*ex*]CEPTIONE, [*per ex*]CEPTIONEM. Lo stesso Autore per il fine della prima linea propose tre supplementi: [*bonorum possessionem pete*]RE, o [*bona confer*]RE, o [*dotem confer*]RE. Ho creduto di profittare soltanto delle parole *bonorum possessionem.* Mi sono poi allontanato da lui nel leggere *nam* invece di *non* la sigla n̄ che è nel codice alla seconda linea innanzi a " *cogitur* ", e nel leggere *edicti* invece di *est* la sigla ē che sta dopo la voce *talis* nella quarta linea. Imperocchè per una parte gli antichi grammatici (Putsch. pag. 1677) e il Gajo Veronese ci danno esempi della n̄ usata per *nam,* e sarebbe d'altronde intollerabile in latino la locuzione *non cogitur nemini;* per l'altra parte veggo che la iniziale *e* nelle note di Valerio Probo e di Pietro talvolta indica *est,* talvolta *edictum:* mi riusciva poi impossibile immaginare un supplemento qualunque che desse un senso conveniente, ritenendo la lezione *est.* Del resto lo stesso Krüger riconosce che nel nostro codice una stessa sigla può indicare parole diverse; epperò spiega la sigla p̄ talvolta *possessio,* talvolta *potest.*

## II.

*Heres s*]criptus Primus filius, per fr[*atrem emancipa-*
tum ac praeteritum e[*dicto commisso, si*
contra tabulas solus possession[*em accepit, etiam ex-*
10 trariis legata praesta[*bit: nec frater edictum huic*
commisisse videtur, qui [*cum voluntatem* patris tueri potu[*it rescindere maluit:*
idque optimi maximique principe[*s nostri rescripserunt, et*
Divus Hadr(*ianus*) in persona Co[*elii?* . . .
15 . . *a*]ni demonstravit.

Il caso contemplato in questo Responso viene egualmente proposto e risoluto da Ulpiano e da Paolo nelle leggi 14 princ. e 15

§ 1 ff. *de legatis praestandis* (XXXVII, 5). Il tuono deciso con cui parlano que' due giureconsulti e la loro concordia ci viene spiegata dal nostro frammento. Essi avean per loro non solo l'autorità di Papiniano; ma ancor quella di tre Imperatori. La frase *optimi maximique Principes nostri* per indicare Severo ed Antonino rivela lo stile di Papiniano. Veggansi nel Digesto la L. 30 princ. *de excusation.* (XXVII, 1), la L. 16 § 1 *de his quae ut indignis aufer.* (XXXIV, 9) ed il Framm. Vatic. 294. Sotto l'impero di Severo solo Papiniano scriveva *optimus maximusque Princeps noster* (L. 8 *de vacatione et excusatione munerum* — L, 5). Anche la voce *extrariis* è di Papiniano (L. 28 § 1 ff. *de excusationib.*). Quindi per non allontanarmi dal suo modo di esprimersi supplii alla lin. 12 la parola *maluit.* Vedi L. 26 pr. ff. *Si quis omissa causa testam.* (XXIX, 4), e L. 36 § 3 *de testamento militis* (XXXIX, 1). Il *rescindere* è voce solenne per indicare l'effetto della *bonorum possessio contra tabulas* (L. 1 pr. ff. *de legatis praestandis* XXXVII, 5). Il Krüger richiamando opportunamente con nota alla lin. 10 la L. 15 § 1 ff. *de legatis praestandis* mostrò di aver compreso l'oggetto di questo Responso; così pure supplì la *s* iniziale di *scriptus*, e le parole FR[*atrem emancipa*]TUM nella lin. 7, [*ex*]TRARIIS al fine della lin. 9; ben corresse *commisisse* invece di *commisse* che è nel codice alla lin. 11, ed aggiunse *nostri rescripserunt* nella lin. 13. In ciò ho seguito le sue orme. Non ho tuttavia creduto di adottare la lezione di *is* troppo materialmente conforme al codice nella lin. 7 dopo la voce *scriptus;* nè il supplemento PRAESTA[*re*] alla lin. 10; nè la spiegazione *quam* data dal Krüger, benchè in modo dubbioso, alla sigla q̀ nella lin. 11 (ove ho posto invece *qui*, che pur solea notarsi colla *q* sormontata da un accento. Putsch. pag. 1679); nè l'altra lezione pur dubbiosa del medesimo Krüger al principio della linea 12 *tum*, ove amo meglio leggere la *t* per *tem*, come legge egli stesso nel 2° frammento che parla della tutela. Similmente ho receduto dalla sua sentenza nelle linee 13 e 14 ove egli dopo la parola *rescripserunt* legge supplendo " *idemque sententia*] D[*ivi*]

HADR[*iani*] IN PERSONA CO— —[*lata*] DEMONSTRAVIT. „ Convengo però che il supplemento è ingegnoso e non altera il senso. Finalmente nel principio della lin. 7 ho supplito la parola *heres* che il codice altrove (lin. 17) indica con una *h* traversata in alto da una lineola orizzontale. Ciò mi è parso necessario sì per conservare il modo di dire usato generalmente dai giureconsulti e dallo stesso Papiniano, come appare anche dal frammento seguente, e sì perchè volendo andare a capo lo scrittore del codice, dovea aver posto qualche altra lettera prima della *s* iniziale di *scriptus*, che ora è cancellata.

## III

16 Bonorum possessione contra tabulas praeterito fi[*lio data, scri-*
*pt*]us heres alter filius q[*ui possessionem*
*ac*]cepit vel iure civil[*i contentus non*
accepit legata praecipu[*a non habe*
20 bit. ΝΙΝΝ. ΕΛΘΟΝΤΟC ΙΙΙCIPATU P̀T

Benchè i compilatori Giustinianei abbiano in genere conservato i testi di Papiniano più intatti dei frammenti degli altri giureconsulti, pure nelle Pandette (L. 22 *de legatis praestandis* XXXVII, 5) questo passo è stato accresciuto di due parole; mentre ivi si legge: "*Bonorum possessione contra tabulas* TESTAMENTI *praeterito* EMAN- „ CIPATO *filio data* „ *etc.* Lasciando stare la inutile aggiunta *testamenti,* si direbbe quanto alla parola *emancipato* che essi hanno avuto in mano il nostro codice; perchè alla linea 20 dopo il verbo *habebit* si legge la glossa interlineare mezza greca e mezza latina ΝΙΝΝ. (forse invece di ΙΙΙΝΙΙΛΕΘΙ = supplisci) ΕΛΘΟΝΤΟC ΙΙΙCIPATU P̀T ossia " ἔλθοντος EMANCIPATU PRAET[*eritu*] „ cioè "essendo andato (invece di essendo stato) preterito l'emancipato „.

NOTE DI PAOLO

21 Paulus. Ego noto (?) Filio qui v[*irilem ex testamento habere non*
potuit contra serva[*ri* ⁀*praelegata puto.*
Paulus. Ego noto (?) It[*em*] filio s[*uo scripto herede, si noluit pe-*
tere, contra servabit[*ur; nam feret legatum praecipu-*
25 um f[*ratrique Falcidiam salvam fore ca-*
veb[*it.*
Paulus i[*tem*] mea se[*nt*]en[*tia filia sua acce-*
pta bonorum possessione contra tabulas, aut intestati, [*dotem fra-*
29 tribus [*con*]ferre non cogitur.

Circa la sentenza contenuta nella prima nota vedasi Ulpiano L. 8 § 1 *de legatis praestandis* (XXXVII, 5) e Cuiacio *in Lib. V Respons. Papiniani* alla L. 22 dello stesso titolo. Nella nota seconda ho immaginato un'altra limitazione fondata sulla rigorosa interpretazione dell'Editto esposto nella L. 1 princ. del titolo medesimo, e su ciò che dicesi nella L. 5 § 5 pur di quel titolo. Quanto alla nota terza il Krüger richiamando accortamente oltre la L. 3 *de dotis collatione* (XXXVII, 7) anche la L. 5 *eodem* pur desunta dal libro V de' Responsi di Papiniano, non oscuramente mostrò di aver compreso che Paolo in questa nota, benchè monca, conferma ciò che dice Papiniano in quella legge. Può dunque congetturarsi che dopo il nostro frammento terzo di Papiniano seguisse la L. 5 *de dotis collatione* forse scritta nella parte superiore della pagina seguente, e che Paolo compendiando in brevi parole la massima contenuta nel Responso (*sententia*), come fanno sovente gli scoliasti dei Basilici, la premettesse a modo di argomento: ovvero che le note di Paolo in origine fossero marginali, e che il copista del nostro codice scrivendole a pie' di pagina siasi affrettato a trascrivere la nostra nota terza prima del tempo. Checchè sia di ciò, questa terza nota leggesi più chiaramente delle altre, e ben s' appose il Krüger quando supplì le ultime parole " [*acce*]PTA BONORUM POSSESSIONE CONTRA

TABULAS AUT INTESTATI [*dotem fra*]TRIBUS [*con*]FERRE NON COGITUR. „ Nelle altre due osò soltanto compire la parola *servabitur* alle linee 22 e 24. Io nella lin. 22 ho amato meglio leggere SERVA[*ri*], come più acconcio per la sintassi di tutto il contesto.

Sul valore del gruppo "egot„ che trovasi alla lin. 21 ed è certamente ripetuto benchè più imperfettamente alla lin. 23, il Krüger osserva soltanto, che nel Digesto le note di Paolo, quando trovansi aggiunte al testo di Papiniano, sono indicate colla frase: *Paulus notat*, e che comparisce come una eccezione (nelle note di Ulpiano) la voce *Ulpianus* tutta sola nella L. 4 (o 3 secondo il testo fiorentino) *de administr. rerum ad civit. pertin.* (L, 8). Ma appunto perchè i compilatori Giustinianei scrivevano *Paulus notat*, Paolo nell'originale delle sue note scrivendo in persona propria dovea dire: *Ego noto*, o *Ego notavi*. Infatti nel suo *liber sing. ad orationem Divi Severi* (L. 13 ff. *de rebus eorum qui sub tutela* — XXVII, 9), Paolo dopo aver riferito un tratto di questo stesso Libro V dei Responsi di Papiniano, aggiunge: *Ego autem notavi* etc. Per lo che spero non parrà strano, se ho decifrato quel gruppo di lettere " egot „ colla frase " *ego noto* „. Come il tratto orizzontale sulla *n* indica *o* ed *n* soppresse, così potrebbe indicarle sul gruppo *eg*.

IV. (SECONDA FACCIATA DEL FOGLIO)

[*Pater extrariis heredibus sub condi-*
*cione institutis, emancipatum*
*filium substituit, qui existimans*
*condicionem defecisse, secundum tabulas*
*bonorum possessionem accepit. Existente*
*condicione, aditaque ab heredibus scriptis*
*hereditate, filius perinde a Praetore tuebitur*
1 *ac si contra tabulas p*]ossessionem haberet, ideoque
*liberis et pa*]rentibus primo lo- PR. ΟΥ̃ ΗΝ Ρ̄
*co legata r*]elicta praestabit, quae non praesta- ΤΙΡΙΤΙΩΝ
*ret si con*]dicio institutionis de-
5 *fecisset his qui*] adierunt.

Benchè dopo questo tratto l'amanuense non vada a capo; pure a me sembrò chiaro che il periodo seguente racchiuda un senso del tutto staccato: perciò li ho separati. Ho adottato di buon grado alle linee 2, 3, 4, e 5 i supplementi del Krüger: " *liberis et pa*]RENTIBUS — LO[*co legata r*]ELICTA — PRAESTA[*ret si con*]DICIO — DE[*fecisset*] „ perchè mi parvero assai ragionevoli. Ho aggiunto nella linea 5 i monosillabi *his qui*, perchè in quella ristrettezza di spazio la parola *adierunt* formasse un senso colle parole precedenti. Il Krüger nella glossa marginale greca non lesse che l'ultima voce, che disse sembrargli essere " *praeteritην* „. Ma dopo la seconda *t* nella pergamena vi è una *i*, ed il tratto verticale che precede la *n* potè ben essere la piccola asta, che fiancheggiata da due uncini a mo' di ancora, forma l'*omega* come vedesi nella nota seguente alle linee 9 e 10. Leggendo pertanto *praetiritiων* non solo si dà un buon senso alla nota, ma si dichiara a meraviglia la oscura locuzione *primo loco* che è nel testo. In fatti le due lettere PR. poste allato alle voci *primo loco* significano che il glossatore vuole spiegare quella frase, e le altre voci οὗ ἦν *praetiritiων* (*ubi erat praeteritio*) indicano che il figlio era stato preterito nel primo grado, epperò dovea dare *liberis et parentibus* i legati da prestarsi dagli eredi scritti in primo grado, conforme a ciò che insegna Ulpiano nella L. 10 § 2 ff. *de legatis praestandis* (XXXVII, 5). Ora posto che si trattasse di un figlio preterito in primo grado, e posto il senso chiaro che dà la parte del frammento ben supplita dal Krüger, tutto il rimanente che supplii mi parve così naturale, che mentre mi toglie ogni merito di accorto divinatore, mi difende dalla taccia d'inventore troppo audace. Altri esempi di *bonorum possessio secundum tabulas* presa dal figlio, e tutelata come *bonorum possessio contra tabulas* possono vedersi nella L. 2 § 1 ff. *de bon. poss. sec. tab.* (XXXVII, 11) e L. 3 § 13 ff. *de bon. poss. contra tab.* (XXXVII, 5).

## V.

5 Tabulis quoque non si-
*gnatis bonorum possessio de*]fertur, nisi ne nuncup[*atio-*
*ne quidem petere quis*] possessionem valuit, non m[*i-*
*nus quam servatur in substituto*] et si primus gradus
9 *pro non scripto habeatur.*

NI TOIOYT[*OC OYK EC-*
TI ϢI K. B ΔATH[*TAI*
NON) IC . ϢC IN TϢ
S. B. II.

Questo passo fu letto così dal Krüger: "TABULIS QUOQUE NON SI[*gnatis bonorum possessio de*]FERTUR, NAM NE NUNCUP[*atione quidem*] POSSESSIO EIUS VALUIT, NON M[*agis quam*] ET SI PRIMUS GRADUS". Essendo lasciata vuota affatto nel codice la lin. 9, questa restituzione non dà senso. Le parole "*etsi primus gradus*" richiedono qualche cosa appresso. Ho immaginato pertanto le voci "*pro non scripto habeatur*" che mentre compiono acconciamente il senso, rendono ragione, a parer mio, di quella linea lasciata vuota per un malinteso dell'amanuense facile a comprendersi. Nella linea 6 ho posto *nisi* in vece di *nam;* perchè lo stesso Krüger conviene che la sigla del codice, che è una N attraversata da una linea verticale può significare realmente *nisi.* Nella linea 7 mi è parso fuor di luogo il pronome *eius*, e siccome il Codice ha ÈS.OÈ ho creduto che potesse significar *possessionem.* Notevole è questo frammento per la *bon. possessio secundum nuncupationem* sussidiaria, quando il testatore, scritta e dichiarata a voce la sua volontà, non avesse sigillato le tavole. Però di questa *bon. possessio* senza siffatta circostanza si hanno esempi nella L. 8 § 4 ff. *de bon. poss. sec. tabulas* (XXXVII, 11), L. 2 Cod. Iust. *eodem* (VI, 11), L. 7 C. Theod. *de testamentis.* Del resto sembra che Papiniano indichi che la nuncupazione può venire in sussidio alle tavole non sigillate, come la sostituzione viene in sussidio della istituzione, quando questa si ha per nulla. La *bonorum possessio* si deferisce così rettamente all'erede *nuncupato* nel primo caso, come nel secondo caso si deferisce al sostituto. La glossa margi-

nale è molto oscura, nè il Krüger si attentò di decifrarla. Ma prendendo l'esempio dalla precedente che c'insegna, che colle iniziali latine il glossatore indica il passo del testo che vuol commentare, ho creduto che la NI indicasse la N del testo che ho letto *nisi,* (e potrebbe anche leggersi semplicemente *ni* se non facesse cattivo suono col *ne* seguente) che la NON alludesse all'inciso *non minus quam* etc., e che la IN si riferisse alle voci *in substituto.*

Ciò posto supplendo le parole illegibili nella 1ª linea con ὅς οὐκ ἔσ, leggendo la κ come iniziale solenne di κτῆσις (siccome in latino *p* sta per *possessio),* intendendo per B (come nel Cod. pag. 1 lin. 16 princ.) *bonorum,* voce che gli scoliasti greci spesso mantengono intatta, e restaurando alla meglio le ultime lettere della seconda linea poco leggibili, spiegherei la nota così: NI τοιοῦτος οὐκ ἔστι ᾧ κτῆσις BONORUM δατῆται, cioè "*nisi talis non sit cui bonorum possessio tribuatur*„ che dichiarerebbe a meraviglia la frase del testo *nisi ne nuncupatione quidem petere quis possessionem valuit.* Colla parola NON seguita da un piccolo segno simile ad un uncino di parentesi si indicherebbe che comincia la nota all'inciso *non minus quam.* Il punto segnato dopo il monosillabo IC. (ισ), dopo la lettera latina S. e dopo la B. indica che queste sono iniziali di parole incomplete. Vorrebbe forse dire il glossatore che l' inciso "*non minus quam etc.*„ significa *egualmente che?* e che IN *substituto,* scritto seccamente, il lettore dee ravvisare il grado *secundus* corrispondente al *primus gradus* notato da Papiniano senza che in apparenza siavi il termine corrispondente? In tal caso io leggerei ἴσ(ως) ὥς. IN τῷ S*(ubstituto)* B(ἀθμῳ) II *(secundo).* Chi ha un poco di prattica coi glossatori dei Basilici non si scandalizzerà di questo miscuglio di segni greci e latini. Dopo la testuale IN mancherebbe, è vero, la preposizione greca ἔν per unirsi coll'articolo τῷ a formare la dizione completa *nel;* ma ciò potea sembrare al glossatore una tautologia. Lo scriver poi B. per Βαθμὸς (voce usata da Teofilo e dagli altri greci per denotare il grado d'istituzione)

dovea esser per quella gente sì usuale, come lo è per noi scriver *g.* o *gr.* invece di *grado*, siccome vedesi in tanti libri di geografia, di geometria, e di astronomia.

## VI.

10 *Patris a q*]uo exheredatus non fuit pu-
*to et contra nunc*]upationem peti posse bonorum possessionem
*a filio; lex Juli*]a enim non offenditur cum
*sit is extitur*]us heres, qui legem exclu-
14 *dit vicesim*]aria[*m*.

Ho preso dal Krüger i supplementi "*contra nunc*]UPATIONEM„ (lin. 11) e "LEGEM EXCLU[*dit*„ (lin. 13). Il vuoto che resta nel manoscritto alla lin. 14 vieta di aggiungere altro: la *m* però parvemi necessaria a motivo della voce *legem* che precede. Le prime due lettere leggibili nella lin. 10 parvero al Krüger "*io*„ ed al medesimo piacque di supplire "[*quart*]A ENIM„ nella lin. 12; ma osservando bene l'apografo credetti ravvisare nella lin. 10 una *u* innanzi alla *o;* nella lin. 12 posi *lex Juli*]A perchè la lin. 13 indica che Papiniano parlava di una legge, ed il *non offenditur* richiama ancora questa idea (vedi Papin. L. 40 in fin. ff. *de judiciis* V, 1 e L. 1 *de usuris* XXII, 1): non capisco poi come possa entrarvi la *quarta*.

Se d'altronde si osserva che la Legge Giulia vigesimaria prescriveva particolari solennità per l'apertura delle *tabulae signatae* nell'interesse del fisco a cui pagavasi la tassa di successione (Paolo *R. S.* IV, 6 §§ 2, 3) e che senza l'osservanza di tali formalità non poteva l'erede mettersi in possesso de' beni ereditarî (Paol. *R. S.* III 5 § 17), si crederà agevolmente che il Pretore in mancanza di *tabulae signatae* non dava la *bonorum possessio secundum nuncupationem* (indotta da una interpretazione estensiva della *bon. possessio secundum tabulas*) se non nel caso, che l'eredità fosse de-

ferita a persone dichiarate esenti dalla legge vigesimaria. Tali erano i figli, i nepoti, i padri e gli avi, i fratelli, le sorelle (Plin. *panegyr. Traj.* XXXVIII, XXXIX). Sotto questo punto di vista il nostro frammento sarebbe importantissimo, e spiegherebbe perchè i giureconsulti dell'aurea età abbian parlato sì raramente della *bon. possessio secundum nuncupationem,* chè ora non ci resta che un solo testo di Giuliano (L. 8 § 4 ff. *de bon. poss. sec. tab.* XXXVII, 11), e perchè Giuliano stesso ivi dica che *aestimari debeant* le persone degli eredi. Inoltre spiegherebbe la clausola di Papiniano nel precedente frammento V "*nisi ne nuncupatione quidem petere quis possessionem valuit*". Esempi di altre *bonorum possessiones contra nuncupationem* date ai figli ci mancano: ne abbiamo soltanto in favore del patrono *contra nuncupationem liberti* (L. 1 Cod. *de bon. poss. c. t. liberti* VI, 13) ed è ben credibile che i patroni sempre equiparati ai *parentes* (L. 9 ff. *de obseq. parent. et patr.* XXXVII, 15) fossero immuni anch'essi dalla Legge Giulia.

## VII.

15 *Irrito ab herede testamento f*]acto, nepos alium ex[*i-*
*stimans heredem, cum esset is un*]us substitutus, contra tabulas
*avi bonorum possessionem acce*]pit, quoniam in pr[*imi*]s [*tabulis*
*in totum ab a*]vo praeteritus est: eu[*m tamen quasi*
19 *scriptum puto suc*]cessurum.

Devo al Krüger i supplementi *f*]ACTO (lin. 18); *bonorum possessionem acce*]PIT (lin. 17); *ab a*]VO PRAETERITUS (lin. 18); EU[*m* (ivi), sebbene in principio avesse letto *euo;* infine *suc*]CESSURUM (lin. 19). La parola *facto* nella lin. 15 riferita senza dubbio a testamento, mi richiamò alla mente la frase *irrito facto testamento* della rubrica del tit. 3 libro XXVIII del Digesto. È noto che Papiniano chiamava irrito quel testamento che volgarmente dicesi *destitutum* (L. 1 ff. *eodem*). Questa circostanza unita colle altre che presen-

tano i frammenti leggibili del testo mi suggerì i supplementi che qui sopra ho proposto. Forse nella lin. 17 la sigla $\overline{\text{qn}}$ letta per *quoniam* dal Krüger potrebbe leggersi *quanquam*, e darebbe a tutto il periodo un torno più conveniente.

Il contenuto di questo Responso non involge difficoltà: anche qui, come nel frammento secondo, si ha un nuovo esempio della massima enunciata da Ulpiano nella L. 14 ff. *de legatis praestandis* (XXXVII, 5): "*Nonnunquam contra tabulas bonorum possessionem „quis habet iure secundum tabulas bonorum possessionis.„*

## VIII.

20 [*Paulus? Tuer*]i in jure honorario potest
*qui alio est usus ju*]re, immo successit.
*Aliter N..... p*]utat, qui negat, ne
*praevertatur edicti cap*]ut: contra is in rupto testamento
*tuetur datam secundum tabulas pos*]sessionem, sed contra tabulas
25 *fingit esse acceptam.*] lpina
*Uti*]lior videt[*ur*] i[*sententia, qua de-*
*fenditur emanci*]patus, qui pos[*sessionem contra tabulas*
*cum acci*]pere potuit, intestati [*bonorum*
29 possessionem accepit, ad[*duct*]a f[*ilia*]
*in eumdem errorem*].

I supplementi fatti in questo tratto dal Krüger, e da me adottati, sono i seguenti: *p*]utat (lin. 22) — videt[*ur*] (lin. 26) — *pos*]sessionem (lin. 27) — *acci*]pere (lin. 29). Però in questo ultimo passo egli muta il senso restituendo così: " qui poss[*essionem acci*]pere potuit intestati [*contra tabulas*] possessionem accepit „. Parmi difficile che un giureconsulto romano si esprimesse così, mentre nell' ordine dell' Editto stava prima la *bonorum possessio contra tabulas*, poi seguiva l' altra *secundum tabulas*, ed infine venivano i vari gradi della *possessio bonorum intestati*. Nella linea 23 il segno che segue la sillaba *ut* mi è

sembrato eguale a quello, col quale nel Frammento *de jure fisci* viene talvolta denotato *contra*. Quindi ho spiegato *cap*]UT, CONTRA IS IN RUPTO etc. Nella lin. 27 ove ho letto *emanci*]PATUS il codice ha "*patibus*". Il Krüger rinviando con una nota all' apografo ha diffidato i lettori. Io penso che debba unirsi col *commisse*, col *ferre* (invece di *conferre*) e col *parentisbus* (lin. 2), in cui fu in seguito lodevolmente cancellata la prima *s*. Forse lo stesso è avvenuto, benchè meno felicemente, alla parola [*u*]LPIAN. nella lin. 25, ove il codice sembra avere piuttosto LPINA colla N mezzo cancellata. Non sarei alieno dal credere che il passo che siegue sia di Ulpiano, una nota del quale, come vedemmo già avvertito dal Krüger, trovasi contrasegnata colla sola prefissione del nome *Ulpianus* nella L. 3 ff. *de administr. rerum ad civitatem pertinentium*.

Passando al contenuto di tutto questo tratto che ho posto sotto il num. VIII avvertirò primieramente che il vuoto lasciato nel fine della lin. 19 indica che alla lin. 20 comincia o un nuovo Responso di Papiniano o una nota di Paolo. Ma quella prima enunciazione così generale e così secca seguita da una rivista di opinioni di altri giureconsulti poco si addice ad un Responso di Papiniano: anche quell' *immo successit* parmi alieno dal suo stile. Credo pertanto che alla lin. 20 cominci una nota di Paolo, il nome del quale si ricerca invano, essendo mancante il testo dal lato sinistro.

Posto che si abbia una nota di Paolo sul framm. VII tutto si comprende facilmente. La prima enunciazione generale dà la ragione della risposta precedente: poi si avverte il lettore che un altro giureconsulto la pensa diversamente da Papiniano, perchè una *possessio secundum tabulas* non presa si verrebbe a sostenere con una *possessio contra tabulas* che secondo l'editto stava prima. Intanto però si dice che questo giureconsulto, nel caso in cui un postumo preterito avesse rotto il testamento, ritrova come sostenibile la *possessio secundum tabulas* presa dai fratelli istituiti. In

tal caso Papiniano avrebbe desiderato una *possessio decretalis*, e Paolo avrebbe voluto una *possessio contra tabulas* (L. 40 ff. *de acquir. vel omitt. hered.* XXIX, 2; L. 4 § 3 *de bon. poss. contra tab.* XXXVII, 4). Infine Paolo, od Ulpiano che sia, avrebbe notato che più proficua per l'uso commune era la sentenza, che in caso analogo ma non identico aveva proferito Papiniano (L. 5 *de dotis collatione* XXXVII, 7, che io penso stesse scritta in principio di questa pagina, come dissi dopo il framm. III), la qual sentenza è quella brevemente riassunta nelle ultime linee del nostro codice.

Questa circostanza dell'essere Papiniano autore di tale sentenza potrebbe spiegare la lacuna lasciata dallo scrittore del codice innanzi la *i* nella lin. 26. Probabilmente nell'originale che egli aveva dinnanzi leggevasi: " UTILIOR VIDETUR NEI *(nostri)* SENTENTIA *etc.* „ Ciò potea far dubitare ad un uomo non molto esperto, che ivi si celasse il nome di un giureconsulto, che egli non comprendeva.

Infine non voglio tralasciar di avvertire che se le ultime linee del nostro codice appartenessero veramente ad Ulpiano, converrebbe credere che egli avesse scritto le sue note dopo quelle di Paolo, benchè talvolta avesse glosato dei passi lasciati da Paolo intatti. Non deesi però dimenticare, che talvolta una mano estranea riuniva allato dei Responsi di Papiniano le note de' suoi glosatori come non oscuramente dà ad intendere Giustiniano, ove dice: "*Ea „quae antea in notis Aemilii Papiniani* EX ULPIANO ET PAULO NEC NON „MARCIANO ADSCRIPTA SUNT, *quae antea nullam vim obtinebant, propter „honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed si quid ex „his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborem vel interpretationem „necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere legis vicem obtinens non „moremini* „ (Const. *Deo auctore* 1. Cod. *de vetere jure enucl.* § 6, I, 17). Anzi se si volesse su questo passo di Giustiniano formare una congettura non improbabile, potrebbe credersi che la nostra pergamena racchiuda precisamente uno degli esemplari di Papiniano accennati nella Costituzione imperiale, corredati cioè delle note dei tre lodati giureconsulti. Marciano dilettavasi assai di greco

(v. L. 2 ff. *de legibus* I, 3; L. 65 *de legatis* III — XXXII) e potrebbe ben egli esser l'autore delle greche apostille. L'osservazione fatta (sop. Framm. III) sulla L. 22 ff. *de legatis praestandis* potrebbe appoggiare in qualche modo una tale congettura. Avremmo almeno un nome di glosatore più noto e più illustre che non l'immaginario *Pinp.* che alcuno potrebbe forse ravvisare nella lin. 20 pag. 1 della nostra pergamena.

I. Alibrandi.

# IL QUINIPONDIO ED IL TRESSE DEL MEDAGLIERE VATICANO

Non è forse altro ramo della scienza archeologica, tranne la epigrafia giuridica, il quale abbia così stretta attinenza con la scienza del dritto, come la numismatica. Imperciocchè il dritto di battere la moneta fu sempre, ed è tuttora un privilegio della sovranità, sia ch'ella risieda nel principe, o veramente nel popolo; e la fattura e la emissione della medesima, siccome affare della più alta importanza per la politica economia, si appartengono all'autorità pubblica, ed erano e sono tuttavia regolate dalla legge. Egli è perciò che i romani giureconsulti non omisero di occuparsi a definire la natura e l'ufficio della moneta [1]: se non che, per aver essi tralasciato una parte essenziale delle antiche definizioni, date dai greci, e principalmente dal grande Aristotele; vale a dire, che la moneta è anzi tratto una merce, utile di per se stessa, e che debbe avere un valore proprio ed intrinseco, di cui l'impronta che porta non è se non il segno esteriore; ne prese origine una falsa e perniciosa dottrina, che tenuta e disseminata dai romani ebbe infestato, per così dire, la terra; che, cioè, la impronta sacra ed ufficiale della moneta fosse ciò che in essa costituisce il suo valore di convenzione [2].

Che se la numismatica ha varii punti di contatto con la scienza del dritto, ella è poi tanto intimamente collegata con la storia dei popoli ai quali appartiene, e così bene la illustra co' suoi figuramenti e con le sue iscrizioni, che il togliere ora di nuovo a dichiararlo sarebbe opera superflua e male intesa, dopo quel tanto che in diversi tempi ne hanno scritto e disputato nobilissimi autori. Io non

[1] *Digest.* XVIII 1, 1.
[2] Fr. Lenormant *La monnaie dans l'antiquité* tom. III pag. 18 e seg.

volli che ricordare di volo siffatte circostanze, affinchè sia manifesto, come io pensi far cosa in tutto conforme alla natura della nostra Accademia, ed allo scopo di questo suo periodico, se prendo a divulgare in esso delle osservazioni e dei monumenti numismatici: al che fare, del resto, mi porge occasione e specialmente m'invita l'ufficio di Custode del gabinetto numismatico della biblioteca vaticana, che da circa tre anni ho l'onore di esercitare.

Comincerò per tanto con divulgare due pezzi inediti della primitiva numismatica nostra *(aes signatum, aes grave)*, conservati nel gabinetto medesimo; ciò sono, un *quinipondio* ed un *tresse;* rarissimo il primo, unico affatto il secondo [1]. Fa mestieri appena di ricordare, siccome la intelligenza della più antica moneta italica, astrusa per sua natura ed incerta, perchè più scarsa di lumi, e perchè fin quasi all'età nostra, o ne fu alquanto trascurato lo studio, o non venne istituito con quell'ampiezza, e con tutte quelle considerazioni che si doveva, siasi omai da qualche tempo avvantaggiata moltissimo di nuove e più profonde ricerche fattevi sopra dai dotti, che ne hanno alla perfine messo in buona luce il sistema e le norme generali: fra le quali han dritto a più speciale ricordo, la giudiziosissima esposizione dell'*aes grave* del museo kircheriano, fatta dai gesuiti Marchi e Tessieri, sono già quarant' anni [2]; e l'opera celebrata del sig. prof. Mommsen sulla istoria della moneta romana [3].

Il pezzo di *aes signatum*, che pubblichiamo nella istessa grandezza del monumento originale (tav. II e III fig. 1), è una verga di bronzo, di forma rettangola. Dall'un dei lati porta l'emblema di

[1] Alla nostra tav. II e III se ne ha la riproduzione in cromolitografia, tanto del dritto, quanto del rovescio, nella stessa grandezza de' bronzi originali.

[2] *L' aes grave del museo Kircheriano, ovvero le monete primitive dei popoli dell' Italia media.* Roma 1839; in 4°, con atlante. — A questo si può aggiungere siccome dipendente, il lavoro del Gennarelli, premiato dalla pontificia Accademia romana di archeologia, il quale ha per titolo: *La moneta primitiva ed i monumenti dell'Italia antica, messi in rapporto cronologico e ravvicinati alle opere d'arte delle altre nazioni civili dell' antichità.* Atti della P. Accad. R. di Archeol. t. XI 1852, pag. 1 - 168.

[3] *Geschichte des röm. Münzwesens.* Berlin 1858.

un tridente, dall'altro quello di un caduceo; l'uno e l'altro arnese ornato presso la sommità di una tenia, o lemnisco. Le tre punte del tridente hanno la forma di saette; due uncini o denti armano i capi della traversa onde sorgono le punte; ed a cui servono come di base due volute, o ricci, che dall'asta medesima prendono origine. Un serpente a doppia testa, crestata e barbata, sormonta il caduceo, ravvolto per modo in se stesso, da formare con le sue spire una figura simile a quella di un 8. Questa verga di bronzo, con gli emblemi che porta stampati, si ottenne per via della fusione; colando, cioè, il metallo entro una forma composta di due gusci combacianti; siccome si vede, tanto alla sbavatura del getto, che in una falda sottile ricorre intorno ai quattro lati della medesima verga; quanto anche a quella parte sporgente, che distingue il mezzo dell'uno dei lati corti, e rappresenta la imboccatura della forma, per la quale vi fu intromesso il metallo, e che dipoi non si ebbe cura di ragguagliare. La esistenza delle bave del getto su tutti e quattro i lati del bronzo fa palese, che la fusione fu fatta con una forma isolata, e non communicante con altre: all'opposto di ciò che noi vedremo essere avvenuto nel tresse.

Gioverà di ricordare, per quegli eruditi cui gli studî numismatici sono men famigliari, che la prima qualità dell'*aes signatum*, il quale succedette all'*aes rude*, non fu moneta propriamente detta, ma consistea in verghe piatte di bronzo, di forma quadrilatera, portanti sull'una e sull'altra faccia una figura di animale, od un emblema, ottenuto per via della fusione. Il bronzo, composto di rame, e di stagno e piombo, fu la materia del modulo monetale presso i romani e presso i popoli dell' Italia centrale, fino all'anno di Roma 485, allorquando fu adottato il modulo di argento. E la fusione era il mezzo che adoperavano in questi casi, non perch'essi non conoscessero altro artificio migliore — provando il contrario la esistenza contemporanea di pezzi battuti e di pezzi coniati nelle frazioni dell'asse librale — ma veramente perchè un tal metodo era più spedito, più commodo, e men di-

spendioso, trattandosi di monete di sì grosso volume [1]. Le suddette figure, o contrassegni, vi erano apposti dall'autorità pubblica; ma piuttosto, come sembra, per assicurare la qualità del metallo, che non il giusto peso della massa; il quale, secondo l'uso antichissimo, dovea essere verificato coll'aiuto della bilancia. I non molti pezzi che si hanno di questa forma pesano 5 libbre all'incirca; onde i numismatici dierono loro il nome di *quinipondii*, o *quincussi* [2]. Pei pesi inferiori sembra che servisse ancora l'*aes rude*, o dei pezzi tagliati da queste masse di 5 libbre, ovvero in forma di verghette irregolari di figura cubica, o ellittica, coi semplici segni del valore, da un'oncia ad una libbra [3]. Tranne alcuno di siffatti quinipondii, che presenta uno stile veramente arcaico — per esempio, quello col bove in ambedue le facce [4] — e che potrebbe perciò risalire benissimo fino ai tempi di Servio Tullio, il quale *primus aes signavit - nota pecudum*, la maggior parte dei medesimi, per la franchezza del modo di fare e per la intel-

[1] Mommsen *Hist. de la monn. rom.* I p. 176 e 197.

[2] Lanzi *Saggio di lingua Etrusca* t. II. p. 101 sg.; Carelli *Nummor. vet. Italiae* cet., tab. XXXVI-XLI; Mommsen ibid. p. 329-381; F. Lenormant in *Diction. des antiq. grecques et rom.* s. v. *as*, p. 454. sg.; Gozzadini *Di un' antica necropoli a Marzabotto* 1865, pag. 94 n. 270; Pigorini *L'aes signatum scoperto nella provincia di Parma* 1874. — Sono ben lieto di ricordare a proposito una bella memoria su questa classe di monumenti numismatici, recentemente prodotta dal ch. sig. Gaetano Chierici, col titolo *L'aes signatum dei due versanti dell'Appennino.* Reggio dell'Emilia 1879. La somma di questo scritto assai notabile si è, che l'autore divide in due classi i quadrilateri di bronzo; e stabilisce, che quelli trovati generalmente di là dagli Appennini, più rozzi di forma e più vaganti di peso, quelli specialmente contrassegnati col così detto ramoscello sfrondato, non siano mai stati moneta, o equivalente di moneta, ma semplici pani metallici, primi getti di miniera per mettere il metallo in commercio. Egli esplora ingegnosamente il metodo tecnico con cui furono fatti, e come se ne ottenessero delle frazioni, le quali non portano alcuna traccia di frattura. Quanto ai quadrilateri del Lazio, e dei paesi circonvicini, più gentili di forma e più regolari di peso, inclina egli a credere, che fossero modellati sui detti pani commerciali di rame; e che il segno appostovi dall'autorità pubblica, oltre al guarentire la qualità del metallo, ne legalizzasse anche il peso; per guisa, che detti quadrilateri si potessero considerare come vere monete, alle quali egli vorrebbe dare il nome di *nummi* di bronzo.

[3] Ibid. p. 176; cf. Gennarelli *La moneta primitiva*, pag. 11; Mommsen op. cit. p. 225; Fr. Lenormant in *Dictionnaire des antiqu. grecques et rom.* s. v. *as*, p. 455. Pigorini, nello scritto succitato del Chierici, p. 27 e sg.

[4] Lanzi op. cit., p. 102; Lenormant et De Witte *Elite des mon. ceramogr.* t. I. Introd. p. XXIX; De Witte in *Hist. de la monn. rom.* de Mommsen t. IV. p. 4.

ligenza del disegno che vi si nota, accennano ad un' epoca assai fiorente dell'arte. Senzachè, i soggetti di alcuni fra questi paiono manifestamente allusivi alla disfatta data ai sanniti da Papirio Cursore nel 455 di Roma [1], ed alle vittorie su Pirro, riportate nel 479 [2]; il che dimostra, come anche dopo la introduzione della vera moneta di forma rotonda, continuassero a circolare insieme con quella, almeno fin tanto che il rame si mantenne di un valore intrinseco corrispondente al suo valor nominale [3]. Dopo la introduzione dell'asse monetato ebbero, come sembra, un valore di circa 6 assi, pari a 7 dramme di argento all'incirca, vale a dire al didrammo ordinario di Campania [4]. Le monete quadrate offriano il vantaggio, che dentro le celle dei privati, o dell'erario, se ne potea collocare, senza veruna perdita di spazio, una massa considerevole. E sono forse le sole che spieghino chiaramente la origine della voce *stips*, significante *aes* o *pecunia*, che secondo Varrone sarebbe derivata dal verbo *stipare:* mentre poi riferendola, come fa egli, agli assi librali, ch'erano di forma rotonda, è manifesto che detta etimologia non quadra più così bene; non potendo mai questi essere composti per modo, che non lasciassero delle intercapedini, con qualche perdita dello spazio che doveasi occupare [5].

Il vaticano quinipondio è d'ignota provegnenza: passò probabilmente nel gabinetto numismatico dalle raccolte del Capranesi. Esso è il quarto che si conosca, della istessa forma e grandezza

[1] Lenormant et De Witte op. cit. t. I. pl. LVIII,

[2] Lanzi ibid. p. 101; ed altri dopo lui. — Il prelodato sig. Chierici accenna, che l' elefante poteva esser noto ai greci italioti anche prima di Pirro (op. cit. p. 18 sg. n. 33): ma se non fosse allusivo a quelle vittorie, non si vede perchè l'avrebbero improntato nella moneta: e poi Pausania racconta, che neppur la Grecia propria vide elefanti se non al tempo di Alessandro (I. 12).

[3] Mommsen ibid. p. 178.

[4] Ibid. p. 254.

[5] *Stipendium ab stipe dictum, quod aes quoque stipem dicebant; nam quod asses librales pondo erant, qui acceperant maiorem numerum, non in arca ponebant, sed in aliqua cella stipabant, id est, componebant, quo minus loci occuparent: ab stipando stipem dicere coeperunt.* Varro *L. L.* V, 182.

e corredato de' medesimi emblemi [1]. Dei tre altri, uno è nel museo kircheriano [2], uno in quello di Firenze [3], uno nel gabinetto delle medaglie in Parigi [4]. Ecco la indicazione comparata del peso dei medesimi, non escluso il fiorentino, il cui peso non era ancora stato dato da alcuno [5]:

| | | |
|---|---|---|
| Quinip. | kircheriano | gr. 1686. 35 |
| „ | francese | gr. 1680. 15 |
| „ | fiorentino | gr. 1628. 00 |
| „ | vaticano | gr. 1614. 00 |

Il kircheriano, ch'è il più grave di tutti, segna once 59 e denari 16; vale a dire pressochè cinque libbre esattamente: il vaticano, ch'è il più leggero, pesa 4 libre, 9 once, 3 denari e 3 grani, più qualche minima frazione. La qual differenza ben poco considerevole, cioè, di men che 3 once sopra 60, non altera punto il giudizio sul valore del pezzo; potendo benissimo essere attribuita, o ad una maggiore corrosione della superficie del metallo; ovvero anche ad un qualche fallo e difetto intervenuto nella fusione: cosa, del resto, ben poco rilevante, s' egli è vero che il peso di coteste monete si avesse a verificare con la bilancia.

Il nostro quinipondio è interissimo, al pari del kircheriano e del fiorentino, ai quali anche perfettamente somiglia, in quanto ad ogni particolarità delle impronte; sicchè parrebbero quasi gittati nella medesima stampa. Non così quello del gabinetto di Francia; il quale, secondo il disegno datone dal Cohen, offrirebbe

[1] Il ch. Gozzadini (loc. cit.) ne annovera cinque; ma di quello già esistente presso il numismatico Riccio sembra siasi perduta ogni notizia.

[2] Gennarelli *La moneta primitiva* ecc. negli *Atti della Pontificia Accad. R. di Archeol.* tom. XI. pag. 18 e 78: cf. Mommsen op. cit. p. 330. — Niuno ne ha dato ancora la riproduzione in disegno.

[3] Inghirami *Monumenti Etruschi* serie II tav. II e III; Carelli op. cit. pl. XXXIX; cf. Mommsen ibid.

[4] Cohen *Monn. de la républ.* pag. 349; Mommsen ibid.

[5] Sono debitore di questo vantaggio al mio ch. amico prof. Pigorini, per graziosa intramessa del quale il fiorentino quinipondio fu pesato dal signor marchese Carlo Strozzi, illustre cultore dei numismatici studi.

alcune diversità di modello, tanto nella figura del tridente, quanto in quella del caduceo: giacchè in esso l'estremità inferiore dell'asta del tridente s'ingrossa e tondeggia, in guisa da formare una specie di pomo; ed altrettanto fa il manubrio del caduceo nella estremità opposta, cioè, nel punto onde parte il doppio serpente, formando ivi due grossezze, o nodi sovrapposti: laddove il nostro, non meno che gli altri due, ha in quella parte un ornato simigliante ad un fiore. Oltre a ciò, i due serpenti, secondo la tavola del Cohen, sembrerebbero avere le bocche spalancate. Ma io reputo che tali differenze debbano per avventura attribuirsi alla men buona conservazione di quel monumento, le impronte del quale non saranno perciò state lette con sicurezza dall'artefice che ne condusse il disegno.

La figura dal tridente e quella del caduceo, stampate in essi quinipondii, sono bensì di modello piuttosto arcaico, ma non tali quali si osservano nei più vetusti monumenti dell'arte. Il tridente in questi è di figura molto più semplice; ed il caduceo vi ha bensì quella forma, od altra poco diversa, ma senza le teste serpentine; rappresentando più al vero l'origine della verga degli araldi, formata di un semplice ramo di olivo, avvinto d'infule (στέμματα), le quali degenerarono, col tempo, in corpi di serpenti [1]. Arroge che nello sventolare dei nastri, aggiunti per onoranza ai due sacri emblemi, si scorge una certa grazia e libertà di disegno, la quale accenna a tempi, in cui l'arte si era di già molto affrancata della primitiva secchezza. Cosicchè, per coteste particolarità dello stile, sembra che non debbasi ricercare troppo indietro l'età che vide fondere i medesimi quinipondii; i quali possono reputarsi contemporanei, o almeno di non molto anteriori, alla istituzione dell'asse librale, che fu, per quanto sembra, sotto il governo decenvirale. Forse a crederli alquanto anteriori ne consiglierebbe la quasi assoluta pienezza del peso di cinque libbre, che in essi ritroviamo ancora, non ostante che siavi passato sopra il corso di tanti secoli.

[1] Müller *Hand. der Archäol. der Kunst*, § 379, 3.

Circa il paese cui questi appartengano, non possiamo congetturarne con sicurezza, a cagione che di tre sui quattro ci rimane incognito il luogo della scoperta: sembra però che non possano dinegarsi all'Etruria; non alla parte centrale di essa, nè a quella posta di là dagli Appennini, ma a qualche etrusco paese prossimo al Lazio ed a Roma: essendochè il quadrilatero di cui ci occupiamo è a buon dritto collocato dai numismatici fra quelli della famiglia laziale. Sappiamo, infatti, che il quinipondio kircheriano proviene da Bomarzo; e che nel tesoro di Vulci, scoperto nel 1828, si rinvennero alcuni frammenti di simili monete quadrate, con l'emblema del tridente [1]: oltre di che il fatto della esistenza dell'uno dei quattro nel museo di Firenze può essere di qualche peso in questa ricerca; tanto più che l'Inghirami, mostrandosi propenso ad attribuire quel monumento a Volterra, fa conoscere com'ei lo reputasse di un fare e di una impronta, che si acconciasse alla natura ad all'arte del popolo etrusco [2]. Io faccio avvertire un riscontro notabile dello stile, ed è, che serpenti crestati e barbati, come quelli del nostro caduceo, con cresta che somiglia ad un'ala spiegata, s'incontrano più volte in opere d'arte etrusca: per esempio, in alcune urne i cui rilievi ritraggono la uccisione fatta da Cadmo del feroce serpente guardiano della fonte di Marte [3]. Che se noi poniamo mente agli emblemi che distinguono il quinipondio, vedrà ognuno come questi all'etrusco paese veramente si addicano. Il tridente è notissimo emblema di Nettuno e del mare, come il caduceo lo è di Mercurio, e per esso lui de' commerci, dell'industria, del guadagno: talchè il complessivo concetto delle due impronte verrebbe a denotare potenza e commercio marittimo, nel paese in cui correva quella moneta. Non accade mostrare, come un tal concetto sia bene appropriato alla etrusca nazione, la quale in più serie del suo *aes grave* adotta l'emblema dell'ancora, con significato

[1] Gennarelli op. cit. p. 14; Mommsen op. cit. p. 175.
[2] *Monumenti Etruschi* vol. III. pag. 18.
[3] Op. cit. vol. I p. 11, tav. 62 e 79.

analogo a questo del tridente [1]. Ed invero esso popolo, formato in parte, come sembra, dell'elemento pelasgo-tirrenico, o lidio; posto a cavaliere su' due mari, e signore di luoghi opportunissimi nelle acque tirreniche e nelle adriatiche, dominava non pure i mari vicini, ma spingeva le sue armate e dilatava i suoi commerci fino alle costiere di Egitto e di Oriente, venendo a contatto ed in emulazione co' cartaginesi, la sola potenza che fosse in grado di contrastare all'Etruria il primato sul mare [2].

Contro l'appropriazione di questo monumento all'Etruria può fare a prima vista una qualche difficoltà la circostanza, che il descritto bronzo, in quanto quinipondio, non istà per certo in buona relazione di peso con l'asse etrusco, il quale, com'è notissimo, è di gran lunga il meno grave di tutti gli altri; talchè qualche dotto propenderebbe a crederlo regolato sulla litra siracusana [3]. Ma noi già dicemmo, che probabilmente il nostro monumento appartiene ad una qualche contrada dell' Etruria meridionale, più prossima al Lazio; ed è noto che in dette parti dell' Etruria non sonosi mai trovati degli assi nazionali; nè mai se ne trovarono a Bomarzo, ch' è il luogo ove fu raccolto il quadrilatero kircheriano; mentre invece vi si rinvennero degli assi romani [4]. Oltre di che, si vuole anche riflettere, che la denominazione di quinipondii o quincussi, data da' numismatici a cosiffatte monete quadrate, non è punto sicura [5]: e che noi non conosciamo veramente la norma antica del peso delle monete di questa forma, la quale peravventura fu regolata prima della introduzione dell'asse monetato, e potea dipendere dalla maggiore, o minore gravezza della libbra nei diversi paesi.

[1] *Aes grave* del Mus. Kirch. Atl. cl. III tav. VIII; cf. Mommsen op. cit. p. 222.

[2] Müller *Die Etrusk.* I. 4, §. 6; cf. Cic. *de Rep.* II. 4; Aristot. *Polit.* III. 9; Diod. Sic. *Bibl.* V. 13; X. 8.

[3] F. Lenormant *La monnaie antique et ses types;* nella *Revue de France* t. 37 1er Septembre 1879 pag. 89.

[4] Mommsen op. cit. p. 192 sg.; cf. p. 233.

[5] Gennarelli op. cit. pag. 18; De Witte in *Hist. de la mon. rom.* de Mommsen, t. IV. p. 3 sg.

Passiamo ora al tresse, o tripondio (tav. II-III. fig. 2). È questo una vera moneta di forma lenticolare, cioè, rigonfia verso il centro e scema verso gli orli: ha il diametro di cent. 9 $^1/_2$, e pesa grammi 881. 00; peso equivalente a due libbre, sette once, e due denari, più qualche minima frazione [1]. — Nel dritto presenta una testa muliebre, volta a dritta, armata di elmo con cresta dentata, e terminante in testa aquilina, o veramente di grifo: la parte del medesimo destinata a proteggere la nuca ed il collo è molto prolungata, e quasi pieghevole si rivolge all'insù, ricordando, siccome io penso, gli elmetti primitivi di cuoio: sicchè, tra per questo particolare, e tra pel modo come la cresta s'innesta sul guscio dell'elmo dolcemente incurvandosi, prende questo una certa simiglianza con la forma del frigio berretto [2]. La testa della figura è ricca di capelli, una ciocca dei quali scende fino alle spalle, e facendo anello risale verso il capo. Dietro la testa è stampata la marca

[1] Questo singolare cimelio fu acquistato al medagliere vaticano nel 1874, per cura del mio ch. amico, e degnissimo predecessore nella direzione del medagliere suddetto, sig. Prof. Ignazio Guidi. Lo recarono a Roma alcuni vetturali di Sutri, insieme col dupondio della serie istessa, e con due assi librali romani, trovati nel medesimo luogo. Si ebbe il tutto al prezzo di Lire 1250.

[2] Non era sfuggito agli espositori del museo Kircheriano, che un elmo ed una testa perfettamente simile a quella del nostro monumento si ha nella moneta di argento romano-campana, che presenta nel rovescio una Vittoria, in atto di appendere una corona ad un palmizio, con la leggenda ROMANO (Op. cit. pag. 24 n. 14; cf. cl. I. tav. XII. n. 14 e Cohen pl. XLIV. n. 20; cf. p. 348 n. 35). Il Cohen, che ne dà il disegno poco esattamente, la spiega, seguendo i lodati autori, per la testa di Venere frigia. La medesima testa, con leggere varianze, osservasi pure nei multipli dell'asse romano ridotto (Marchi e Tessieri op. cit. cl. I. tav. 11; al.): ma niuno ha notato, che un elmo pure in forma di berretto frigio, ma coll'aggiunta delle ali, ha talvolta la testa muliebre che presentano i quinarii incerti, quantunque tal forma, che io veggo benissimo in due esemplari di quella moneta nel medagliere vaticano, non sia stata riprodotta nè dal Riccio nè dal Cohen (pl. XLIII. n. 13). Ricordo a questo proposito anche un rarissimo denaro della Cornelia (Cohen pl. XIV *Cornelia* 2; cf. pag. 101 n. 2), di origine goltziana, passato nel Morelli e nell'Havercampio, poi condannato dall'Eckhel (*D. N. V.* t. V. p. 180 sg.) indi rivendicato per sincero *Bullett. dell'Ist. di C. A.* 1844, p. 22; cf. Cavedoni *Ragguaglio de' precipui ripostigli ant.* p. 71. n. 2); le cui oscure rappresentanze non sono ancora spiegate. L'elmo della testa muliebre di esso denaro, che il Cohen chiama francamente testa di Minerva, ha di notabile, ch'esso anche più degli altri si accosta alla forma della tiara frigia.

del valore ≡, denotante il tripondio. Il rovescio della moneta porta l'emblema di una ruota di sei raggi, fra i quali è ripetuta la nota delle tre libbre: all'asse della ruota è prefissa una borchia, ovvero un bottone; ed il cerchio della medesima, molto largo, è ornato di guscio, listello e tondino, al pari di una cornice.

È superfluo di notare, che la moneta fu fabbricata col metodo della fusione, secondo il consueto nei pezzi maggiori dell'asse librale. Ne rimangono ancora le vestige in due sporgenze, che il tresse presenta alle due estremità del diametro verticale; le quali altro non sono, se non la imboccatura e lo sbocco del getto, non ben rinettati: donde apparisce, che il bronzo non venne colato in una forma singolare, ma che più d'una di tali monete si fondeano ad un tempo entro forme communicanti.

Lo stile del disegno nella testa muliebre è corretto e grandioso, avvegnachè il metodo della fusione, in oggetto di piccole proporzioni, non sia veramente il più atto a dar grazia e finimento ai contorni: questa bontà di stile rivela, che il modello ne fu lavorato in un tempo, che l'arti greche aveano già esercitato la loro influenza sulle italiche primitive.

Noi possediamo pertanto nella descritta moneta un tripondio, o tresse, di sistema librale, della serie denominata *della Ruota;* nella quale già si aveva il dupondio, l'asse, il triente, il quadrante, il sestante, mancando l'oncia soltanto [1]. Le cinque once, o poco meno, che mancano al peso, non possono recar meraviglia a chiunque conosca, che il romano asse librale, e quello delle altre serie che pel modulo monetale coincidono col romano, non arrivano mai a toccare la libbra giusta, ma presentano per solito, in media, dieci once di peso [2]: del qual difetto ha dato assai ben ragione l'illustre Mommsen, attribuendolo ad una prima riduzione della libbra di

[1] Marchi e Tessieri op. cit. Atlante clas. I tav. VIII; cf. Mommsen op. cit. pag. 199.

[2] Gennarelli op. cit.; *Specchi dell' aes grave del mus. Kirch.* pag. 621-677.

metallo, allorquando dallo stato di verga quadrilatera passò a quello di vera moneta; riduzione, ch'egli stima operata a motivo di ragguagliare l'asse di bronzo con un giusto peso di argento; il qual metallo già incominciava a circolare in Roma, quantunque non ancora coniato dalla pubblica autorità [1]. Il peso del vaticano tripondio concorda benissimo con quello del più antico asse romano, e con quello degli altri assi regolati sul medesimo piede [2]: della qual cosa daremo più sotto nuova dimostrazione, allegando uno specchio dei pesi di questa serie della Ruota, che molto riccamente è rappresentata nel medagliere vaticano.

In tutto quanto l'*aes grave* romano e latino non avea che la serie suddetta, la quale ci esibisse un multiplo dell'asse; e cotesto era il dupondio [3]: ora vediamo comparire nella serie medesima anche il tripondio; e questo fatto ci dà ad intendere, come i multipli di serie ridotta, cioè dupondii, tressi, e decussi — che peraltro son molto rari, nè doverono esser fatti se non che durante un breve spazio di tempo — non fossero cosa introdotta insieme colla riduzione dell'asse, ma che aveva bene il suo esempio nel sistema della moneta più antica.

I pezzi della serie della Ruota mancavano affatto in mezzo alla ricchissima *stipe sacra* delle acque apollinari: ma due assi erano fra il tesoro di moneta primitiva, scavato nel 1831 a Monte Mario, nella vigna Petagna, sotto i cipressi della villa Mellini Falconieri: due dupondii, quattro assi, ed un semisse trovaronsi nel tesoro di Amelia, scoperto nel 1843, su la ripa dritta del fiume Nera, alla distanza di circa 8 miglia dal suo confluente nel Tevere [4]. Alcuni pezzi delle frazioni dell'asse osserva il Mommsen che sono stati rinvenuti nel reame di Napoli [5]: ma parecchi anche doverono esserne raccolti nelle terre del Lazio, ed in altri paesi pros-

[1] Mommsen op. cit. pag. 203-212.
[2] Ibid. p. 211 e 340.
[3] Marchi e Tessieri loc. cit.; Mommsen p. 199. cf. vol. II. p. 7.
[4] Mommsen. l. c. p. 184.
[5] Ibid. p. 185.

simi a Roma, posciachè tanto il museo kircheriano, quanto il medagliere vaticano ne sono a dovizia forniti.

I dotti espositori del museo kircheriano attribuiscono ad Ardea l'asse librale di questa serie, prendendo la insegna della Ruota siccome un arme parlante della nazione dei rutuli [1]. Spiegano essi per Venere frigia la bella testa galeata, che trovano improntata nel dritto del dupondio e dell'asse; con riferimento alle avventure di Enea in Italia, ed alle sue guerre con Turno: ancorchè non si vegga per qual ragione, o per qual benefizio, dovesse quel popolo mostrarsi principalmente devoto alla mitologica progenitrice degli Eneadi [2]; ed ancorchè il simbolo della ruota fosse proprio nella grave moneta di tutt'altri popoli che i popoli latini. I simboli adottati nelle frazioni dell'asse, vale a dire il toro nel semisse, il cavallo nel triente, il cane nel quadrante, ebbero da' medesimi padri una ingegnosa interpretazione, con ravvisarvi gli animali condottieri delle sacre colonie, che partivano in cerca di altre terre, sotto gli auspicii di Marte (*ver sacrum*): essi rimangono soltanto in esitazione quanto alla testuggine del sestante.

Il Mommsen inclina invece ad attribuire le dette serie ad Alba Fucense, innanzi che detta città fabbricasse la moneta di argento; e ciò a cagione segnatamente delle frazioni dell'asse trovate per le terre napolitane [3]. Egli non esprime il suo parere intorno ai tipi del dritto e del rovescio di quell'asse: ma tenendo il medesimo per testa di Roma quella similissima alla nostra, che talfiata ci appresentano i multipli dell'asse romano ridotto, sembra da credere che per tale potesse considerare anche quella dell'asse e de' suoi multipli nella serie di cui ci occupiamo [4]: opinione, del resto, abbastanza

[1] Op. cit. pag. 52.

[2] La Venere armata è cosa ben nota nella mitologia e dipende dai concetti della Venere vincitrice e della Venere urania; nè la sua testa armata di elmetto sarebbe stata cosa nuova nella numismatica: basta ricordare lo statere corinzio che mostra il Pegaso nel rovescio, e nel dritto la bella testa di Venere galeata.

[3] Op. cit. p. 187.

[4] Op. cit. vol. II. pag. 8.

comune ai numismatici; suolendosi da molti attribuire a Roma la testa galeata, sì di questa serie, e sì delle altre due che parimente ne vanno insignite nell'asse loro [1]. — Quanto però ad Alba fucense, io credo di poter affermare, che la serie di moneta grave la quale specialmente ebbe corso in essa città, e nelle terre al lago adiacenti, sia quella denominata della testa di Apollo: la qual cosa ebbi opportunità di riconoscere, visitando la bella raccolta di antichi monumenti, ed in ispecie i molti pezzi di *aes grave*, che in grazia di recenti scoperte ha fatto il sig. principe D. Alessandro Torlonia, glorioso e benefico autore del mirabile asciugamento del lago [2].

Ora, il sito in cui fu rinvenuto il tresse, insieme col dupondio di detta serie, e con due assi romani di sistema librale, non si presta a favorire nè l'una nè l'altra sentenza; anzi dimostra che si vuol cercare altrove la patria di coteste antiche monete. Furono i detti quattro pezzi scoperti nelle adiacenze della via cassia, cinque miglia all'incirca di là da Sutri, nel fondo denominato *le Capannacce*, nel quale i migliori topografi della campagna romana, per alcune rovine che vi rimangono, e per la distanza che separa detto luogo da Sutri, concordemente riconoscono l'antica stazione detta *Vicus Matrini* nella Carta Peutingeriana [3].

[1] Marchi e Tessieri op. cit. pag. 43: cf. Fr. Lenormant in *Diction. des antiqu. grecques et rom.* s. v. *as*, pag. 458.

[2] Ricordo con piacere a questo proposito la bella memoria del ch. sig. commend. M. A. Geffroy, direttore della scuola francese in Roma, con la quale indirizzava all'Accademia di scienze morali e politiche in Parigi la relazione istorica e tecnica di di quella stupenda operazione, compilata dai sigg. Brisse e De Rotrou (*Le dessechement du lac Fucin — Notice par M. A. Geffroy.* Paris 1878): come anche il suo articolo inserito nella *Revue Archéologique* (Juillet 1878), il quale ha per titolo *L'Archéologie du lac Fucin.* — Io mi recai ad Avezzano nell' autunno del 1878, e vidi allora le belle scoperte fatte dal sig. principe Torlonia, ma per la ristrettezza del tempo non potei prenderne nota. Mi lusingo potervi tornare nella futura estate, ed allora farò un catalogo dell' *aes grave* ivi trovato, ad effetto di pubblicarlo in questi fogli. Frattanto rammento benissimo, che per la massima parte si componea di pezzi appartenenti alla seria suddetta della testa di Apollo.

[3] Nibby *Dissertaz. delle vie degli Antichi* pag. 81; *Analisi della carta topografica* ec. t. III pag. 577; Westphal *die römische Campagne* pag. 152 sg.; Gell *topogr. of Rom and its vicinity* p. 411.

Questo vico, giacente fra *Sutrium* e *Forum Cassii* (ora Forgassi), prendeva il nome da un qualche personaggio della gente Matrinia, due membri della quale, un *P. Matrinius Sassula*, ed un *P. Matrinius Milvos*, figurano nell'albo dei sutrini pontifici, descritto in una lapide insigne, esistente nella catedrale di quella città, veduta prima dello Smezio [1], poi dal Nibby, che la trovò trasferita nella sacristia della chiesa [2], e ultimamente dal ch: P. Garrucci il quale ripubblicandola migliorò la lezione dei precedenti editori [3]. Quel tenimento appartenea nel secolo XVIII al celebre Famiano Nardini, che fu il primo a rivendicargli l'antico nome di *Vicus Matrinii*, il quale dal Cluverio era stato erroneamente assegnato a Vico, trasferendo quella stazione dalla via cassia nella ciminia [4]. Afferma il Nardini, che vi si trovarono iscrizioni poste dai *Vicani Matrini;* il che si avverte pur dall'Holstenio [5]: ed effettivamente, il P. Garrucci si è abbattuto ad una di queste lapidi, ma infranta e mancante, che da lui vien supplita [6]. La lunghezza di cinque miglia moderne coincide bene col numero di VII miglia antiche, da restituirsi, secondo il Westphal, nella Carta Peutingeriana, in cui manca la distanza di detto vico da Sutri [7]. Ora quel tenimento appartiene al nobilissimo casato dei marchesi Patrizi.

Per me non ha quasi dubbio, che la scoperta fattasi presso Sutri di due così gravi pezzi di moneta primitiva, la quale pel modulo e per lo stile si raffronta con l'*aes grave* latino, ci autorizzi ad assegnare a quell'antica città la moneta suddetta; la quale, del resto, anche per ogni altro particolare si palesa conveniente ad una tale appropriazione, siccome or ora vedremo.

[1] Grut. CCCII. 1.
[2] *Analisi* III. p. 140 sg.
[3] *Dissertaz. Archeologiche di vario argomento* Roma 1864 pag. 28.
[4] *L'antica Veio* P. I cap. III pag. 35.
[5] *Not. in Cluver.* p. 69.
[6] Op. cit. p. 32.
[7] Op. cit. p. 154.

Egli è cosa evidente, che i pezzi più gravi nella serie della moneta sono quelli dai quali maggiormente si può argomentare la pertinenza di essa, qualora sia noto il sito onde tornarono in luce; essendochè i pezzi piccoli e leggeri con facilità circolavano e trasportavansi dal commercio d'uno in altro paese. Ora, di questa serie della Ruota due assi furono trovati, siccome già ricordammo, nel tesoro di Monte Mario: ma cotesto ripostiglio era, non pure in suolo romano, ma pressochè alle porte di Roma; ed era principalmente composto di assi romani: cosicchè da tal circostanza non si può dedurre altra conseguenza, se non forse, che la patria di dette due monete non avesse ad essere molto lungi da Roma. Della serie medesima due dupondii, quattro assi ed un semisse comparvero nel tesoro di Amelia; ma quivi stavano in compagnia di altri 6 pezzi di *aes grave* latino, e di 32 pezzi di *aes grave* romano: dunque neanche da questo fatto si può trarre alcuna deduzione sicura; tanto più, che il luogo della scoperta è situato nell'Umbria, la moneta grave del qual paese è assolutamente diversa da quella del Lazio e dei popoli circonvicini: ond'è che noi possiamo tenere che niuna di quelle monete si trovasse nel suo proprio paese, ma che stessero ivi per caso, come parecchie altre volte si è veduto intervenire [1]; e com'era poi naturale che fosse, allorquando si tratti di monete, che sebbene appartenenti a popoli diversi, erano tuttavia fabbricate all'incirca secondo un modulo ed un sistema comune.

A noi dunque rimane, se non erro, intero il dritto di attribuire a Sutri, presso cui furono ritrovati, i due multipli vaticani della serie della Ruota. Che se diamo un'occhiata alla storia di quella città, ed alle sue prime relazioni con Roma, io reputo che ci renderemo al tutto persuasi di una tale opinione. Sutri, antica città di Etruria [2], era pur fra le più antiche città confederate di

[1] Gennarelli op. cit. p. 29; cf. Mommsen op. cit. p. 192.

[2] Steph. Byzant. s. v. Σούτριον; Lanzi *Saggio di lingua etrusca* vol. II. p. 482; Müller *Die Etrusker; neu bearb. von W. Deecke* Stuttgart 1877; p. 119 sg.; Dennis *The cities and cemet. of. Etruria*, 2.e edit., vol. I. pag. 62-80. — Il Lanzi crede che

Roma; tantochè gli etruschi, rompendo guerra ai romani, dopo il tumulto gallico, dopo la presa e l'incendio della città, dierono principio alle operazioni di quella campagna, con porre l'assedio a Sutri, terra di loro nazione, ma fedele al popolo romano, e riguardata per la sua positura siccome la chiave di Etruria [1]. L'ebbero a discrezione; ma la città non era peranco lasciata sgombra dagli abitanti, che i vincitori furono costretti di renderla a Camillo ed all'esercito, spedito dal senato romano per dar soccorso a' suoi confederati. Si trova in seguito, che nel 371, sette anni dopo che Camillo ne avea cacciati gli etruschi, i romani dedussero a Sutri una colonia latina [2]: la quale, dopo varii altri fatti, è ricordata da Livio siccome una delle dodici, che nell'anno 543 di Roma, durante la guerra di Annibale, dichiararono di essere impotenti a somministrare più oltre genti, o denaro [3]. Nella età che precedette il dissolvimento della romana repubblica Sutri fu tra le colonie, che trasformate in municipii, in virtù della legge giulia municipale, vennero poscia rinnovate dai triumviri: ella divenne ultimamente colonia augustèa. Tanto ci viene attestato dalle sutrine iscrizioni [4]. — Frattanto, bastano que' primi tratti della istoria di Sutri per ispiegare com'ella, essendo venuta così di buon'ora in grado di colonia latina, potesse avere un *aes grave* corrispondente in genere con quello di Roma e del Lazio: avendone insegnato il Mommsen, come le colonie latine fossero appunto quelle, che adottando un sistema di moneta librale cercarono, possibilmente, di conformarlo a quello di Roma [5]. Del resto, la distanza di Sutri da Roma, non maggiore di 35 miglia, spiega benissimo la presenza di due assi di

il suo nome etrusco fosse ⌊◁OV⌇ (Sutri) come ⌊◁OΑ⌋∃Ɔ (Felathri) Volterra: le iscrizioni etrusche ci forniscono le forme ΜΑΝ⌊⌉⌉†V⌇, ΑΝ⌊⌉OV⌇ *(Sutrinas, Suthrina)* Fabrett. *Glossar. ital.* s. v.

[1] *Etruria prope omnis armata Sutrium, socios populi romani obsidebat; quorum legati, opem rebus affectis orantes, quum senatum adissent,* cet. (T. Liv. *Hist.* VI. 3.)

[2] Vellei. Paterc. I. 14; cf. Marquardt *Röm Staatsverwalt.* I. p. 49.

[3] T. Liv. XXVIII. 9. cf. XXIX. 15.

[4] Garrucci l. c. p. 28 sg.

[5] Op. cit. p. 194.

questa serie nel tesoro di Monte Mario; e la distanza di essa città dal luogo del tesoro di Amelia, che in linea retta non aggiugne a 25 miglia, rende medesimamente ragione dell'essersene trovati alcuni altri pezzi nel tesoro suddetto.

Esaminando i tipi stampati nella moneta presa a considerare, vedremo di leggeri, che questi molto bene si acconciano alla colonia sutrina; ed in ispecie l'emblema del rovescio, la ruota. Nel simbolo della ruota si ha il prototipo delle zecche toscane, il marchio quasi perpetuo dell'*aes grave* del popolo etrusco. Secondo il Lanzi, sarebbe stato allusivo alla *sella curulis*, notissimo arredo ed insegna de' magistrati supremi di quella nazione [1]. Gli espositori del museo kircheriano vogliono invece attribuirne la origine a Cortona, per la ragione istessa onde ai rutuli assegnarono la serie di cui favelliamo [2]: il Mommsen è propenso ad ammettere l'opinione di essi. Comunque si fosse, egli è certo che siffatto emblema può tenersi in conto di nazionale presso gli etruschi; ed è perciò che la sutrina colonia, volendo ricordare la sua origine, anzi la pertinenza sua a quel popolo illustre, lo vuole segnato nella propria moneta. Quanto alla testa muliebre galeata, che troviamo nel dritto, ella non può competere che all'una di queste due deità, Roma, o Minerva. Veggo bene che il ch: sig. dott. Klügmann, nel suo recente lavoro su la effigie di Roma nelle monete più antiche, avendo ridestata la sopita quistione, se Roma, o Minerva si abbia a ravvisare nel dritto dei denarii romani, si è deciso in favor di quest' ultima; ed altrettanto ha pensato eziandio della testa onde sono improntati il tresse, il dupondio e l'asse nella serie della Ruota; e perciò anche della testa consimile, che ci appresentano gli assi di altre due serie dell'*aes grave* latino [3]. Ma non so se il mio dotto amico, non ostante che ne abbia trattato con quella squisita

[1] Lanzi op. cit. t. II. 114.

[2] Op. cit. p. 94.

[3] *Strenna festiva offerta all'imp. Istituto archeologico germanico — L'effigie di Roma nei tipi monetarii più antichi. Osservazioni di A. Klügmann.* Roma 1879 pag. 47 sg.

erudizione che gli è propria, sia pervenuto a comporre questo antico dissidio. Quanto a me, confesso che io non veggo per qual ragione in tre serie di assi librali, spettanti, secondo ogni apparenza, ad altrettante colonie latine, si abbia a trovare costantemente segnata la testa di Minerva; e questa ritratta sempre secondo uno stesso esemplare, avvegnachè eseguita con qualche differenza di stile: mentre piuttosto sarebbe naturale, che le colonie latine, pur conformandosi quanto potevano, per loro vantaggio, al sistema monetale romano, cercassero tuttavia di adottare dei tipi loro proprii e nazionali, onde la moneta di un paese fosse meglio differenziata da quella di un altro. E per converso, quella singolare uniformità di rappresentanza viene assai bene spiegata dal desiderio concorde di quei coloni di professarsi devoti alla potenza di Roma, e di onorare la immagine di quella città, che non in grado di signora, ma di patrona, formava come il centro delle vicine repubbliche, e di que' piccoli stati, che a lei erano stretti da vincoli di nazionalità, o di alleanza, e ne aspettavano all'uopo, come di Sutri intervenne, protezione ed aiuto. Per questo modo anche la uniformità del carattere e dell'armatura di quella testa viene acconciamente spiegata dalla circostanza, che trattandosi di deità nuova, in certo modo, e recente, la sua effigie veniva imitata da un originale medesimo, che forse non molto tempo innanzi era stato immaginato e prodotto. Se i gesuiti Marchi e Tessieri non osarono di appropriare a Roma quella testa, ciò fu perch'eglino ritraeano troppo indietro la età di quelle monete: ma in virtù degli studi più recenti, e trattandosi che il cardine della serie di cui ci occupiamo si avrà da stabilire, siccome vedremo, nel quarto secolo di Roma già declinante, svaniscono al tutto quelle difficoltà e quei riguardi, che da siffatta interpretazione gli aveano distolti. Guardiamo, di grazia, di non incorrere nella censura fatta meritamente da essi a que' numismatici, che voleano coprir di Minerve tutta quanta la moneta romana! [1]

I gesuiti pur or lodati notarono, che la testa muliebre galeata

[1] Op. cit. pag. 43.

della serie della Ruota, è di un carattere diverso da quello ritratto nell' asse delle altre due serie [1]: io vi aggiugnerò ch' ella è di uno stile migliore, segnatamente nel tresse, e che dà sentore assai manifesto dell' arte greca. Io penso che questa particolarità debba essere attribuita alla vicinanza di *Falerii*, altra considerevole città etrusca, la cui popolazione era certamente mescolata di elemento argivo; e presso la quale, per conseguenza, poteano le arti essere di vantaggio improntate al carattere della greca eleganza [2].

Dopo le cose fin qua discorse è molto agevole di stabilire, sulle orme del Mommsen, qual fosse l'epoca di questa moneta grave, ed il tempo durante il quale ebbe corso. Noi abbiam veduto che Sutri diventò colonia latina nel 371 di Roma: questo è dunque il cardine della sua moneta librale, coincidente, in genere, coll' *aes grave* romano: e, nel fatto, insieme col tresse e col dupondio della Ruota, si trovarono, siccome notammo, due assi romani di sistema librale, che vennero medesimamente acquistati pel gabinetto vaticano [3]. Non sappiamo poi se durasse soltanto fino al 450 di Roma, allorquando, come sembra, l'asse romano fu ridotto a quattr'once; posciachè è noto, che le città del Lazio, ed altre che batteano moneta, non adottarono quella prima riduzione: ma doverono in appresso adottarla, dopo lo scadimento del bronzo, che fu nell'anno 537, durante la seconda guerra punica, quando l' asse trientale

[1] Op. cit. p. 21 e 58.

[2] Intorno a questa città, ed alla sua mista popolazione, dopo le cose dette dal Cluverio, dal Nibby, dal Dennis, ed altri, sono da vedere le dotte disquisizioni del prelodato ch: P. Garrucci negli Annali dell'Istituto Germanico (1860 pag. 211-281; tavv. d'agg. F. G. H.); nelle sue dissertazioni archeologiche superiormente citate (p. 59-76), e nella sua *Sylloge inscr. latinar. aevi rom. reipubl.* pag. 168-171. Confesso che da principio io ebbi qualche esitazione se dovesse attribuirsi a *Falerii* l'*aes grave* preso a disamina, per la ragione, che a detta cittadinanza, composta di tre elementi, greco, sabino ed etrusco, si addiceano molto bene i simboli dei rovesci della serie, considerandoli siccome animali conduttori delle colonie. Ma subito respinsi una tale idea, perchè vi ripugna la storia di Falerii, che fino al secolo VI fu quasi perpetua nemica di Roma, e si tenne unita con gli etruschi; e poi anche perchè la scoperta di quei pezzi fu fatta non presso Falerii, ma presso Sutri, alla quale, del resto, la moneta in quistione si adatta benissimo.

[3] L'uno di essi pesa gr. 270. 70, l'altro gr. 240. 66.

precipitò in breve tempo fino ad un'oncia, senza che venisse perciò ragguagliata la sua proporzione coll'argento [1].

Terminerò con esibire il seguente:

SPECCHIO DEI PESI DELLA SERIA DELLA RUOTA ESISTENTE NEL MEDAGLIERE VATICANO

| | | Peso [2] | | Conservazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tressis | Testa muliebre galeata, a dritta: dietro la testa ⚌ ℞ Ruota di sei raggi, fra due dei quali ⚌ | grammi 881 | lib. 2 once 7 den. 2 | bella |
| 2 Dupond. | Testa simile, ma dietro ⚌ ℞ Ruota simile ma col segno ⚌ . . . . | „ 552. 80 | lib. 1 once 7 den. 13 | belliss. |
| 3 Id. | Simile al precedente . | „ 549. 00 | lib. 1 once 7 den. 10 | bella |
| 4 As | Simile al preced. ma col segno — nel dritto e nel rovescio . . . . . | „ 289. 8 | onc. 10 den. 6 | bella |
| 5 Id. | Simile al precedente . | „ 285. 60 | onc. 10 den. 3 | passab. |
| 6 Id. | Simile al precedente . | „ 242. 80 | onc. 8 den. 15 | bella |
| 7 Semissis | Giovenco corrente a sinistra, sotto il med. S. ℞ Ruota c. s.; fra due raggi S. . . . . | „ 144. 20 | onc. 5 den. 2 | passab. |
| 8 Id. | Simile al precedente . | „ 132. 20 | onc. 4 den. 6 | bella |
| 9 Triens | Cavallo corrente a sin., quattro globuli ℞ Ruota c. s. e quattro globuli. | „ 89. 75 | onc. 3 den. 4 | bella |
| 10 Id. | Simile al precedente . | „ 79. 80 | onc. 2 den. 21 | mediocre |
| 11 Id. | Simile al precedente . | „ 79. 75 | onc. 2 den. 21 | pass. |
| 12 Quadrans | Cane corrente a sinistra, nell'esergo tre globuli. ℞ Ruota c. s. con tre globuli . . . . . | „ 70. 70 | onc. 2 den. 12 | pass. |
| 13 Id. | Simile al preced. ma il cane a dritta. . . . . | „ 66. 80 | onc. 2 den. 9 | med. |
| 14 Id. | Simile al n. 12 . . . . | „ 65. 52 | onc. 2 den. 8 | med. |
| 15 Id. | Simile al precedente . | „ 57. 80 | onc. 2 den. 1 | bella |
| 16 Id. | Simile al precedente . | „ 55. 99 | onc. 2 | bella |
| 17 Id. | Simile al precedente . | „ 55. 90 | onc. 2 | med. |
| 18 Sextans | Testuggine ℞ Ruota c. s., fra due raggi due globuli . . . . . | „ 56. 30 | onc. 2 | pass. |
| 19 Id. | Simile al preced., ma senza globuli . . . . . | „ 46. 80 | onc. 1 den. 16 | bella |
| 20 Id. | Simile al preced. . . . | „ 43. 00 | onc. 1 den. 13 | pass. |
| 21 Id. | Simile al preced. . . . | „ 41. 50 | onc. 1 den. 11 | bella |
| 22 Id. | Simile al preced. . . . | „ 39. 80 | onc. 1 den. 10 | pass. |
| 23 Id. | Simile al preced. . . . | „ 35. 28 | onc. 1 den. 6 | pass. |

[1] Mommsen op. cit. vol. II. pag. 3 e 18.

[2] Nell'indicare il peso in libbre ed once si sono trascurate le frazioni inferiori al denaro.

Ricavasi da questo specchio, che la serie della Ruota non discese mai al sistema trientale. E la mancanza dell'*oncia*, che si verifica pur nel medagliere vaticano, come nelle altre collezioni, porge nuovo sostegno alla congettura dei gesuiti Marchi e Tessieri, che detto pezzo di moneta non abbia mai esistito nella serie suddetta [1].

Il dupondio trovato, siccome dicemmo, insieme col tresse, è quello distinto col n. 3 nello specchio allegato. — La ruota, che figura in tutti quanti i rovesci di questa serie, è impresa più speciale degli etruschi abitanti del Valdichiana: e poteano bene adottarlo quelle colonie, che fossero uscite dal seno di alcuna città situata in quel fiorente paese.

[1] Op. cit. pag. 59.

C. L. Visconti

# DI UN NUOVO MS. DEL COMMENTARIO DI BULGARO AL TITOLO DELLE PANDETTE *DE REGULIS IURIS*

Il Savigny, nella sua istoria del diritto romano nel medio evo, parlando delle opere di Bulgaro richiama più specialmente l'attenzione su quella, che fra le pochissime superstiti dell'insigne giureconsulto, è la più importante, vale a dire il commentario al titolo de *regulis iuris.*

Egli dopo avere diligentemente enumerati i vari manoscritti che si hanno di questo trattatello, nelle biblioteche di Francia e di Germania, e le edizioni che se ne fecero dal XVI al XVIII secolo, concludeva esprimendo questo voto: — *Una nuova edizione del commentario di Bulgaro, atteso il pregio e la rarità dell'opera, in edizioni separate, sarebbe grandemente da desiderarsi, e attesa la picciolezza della mole facilmente eseguibile, tanto più che potrebbesi trar profitto dal confronto dei summentovati manoscritti, e da nuovi materiali che le attuali edizioni somministrano in sufficiente numero, prendendo a base quella del 1587, e collazionandola con quella del 1552 (o 1557), del 1576, e del 1766 niun riguardo avuto alle altre.*

*Quella poi del 1766 è degna di speciale attenzione, non già per essere la migliore ma perchè tenne luogo di un manoscritto, ed è l'unica che dopo quella del 1587 contenga le aggiunte del Piacentino.*

Questo voto del Savigny era adempiuto dal Beckaus colla bella edizione delle glosse del Bulgaro e delle aggiunte del Piacentino, pubblicata da lui nel 1856 [1]. Egli prendendo per base il manoscritto della biblioteca nazionale di Parigi n. 4709, si giovava insieme della lezione di altri cinque, dei dodici manoscritti indicati dal Savigny. Non ostante peraltro che assai ragguardevole fosse

[1] Bulgari ad digestorum titulum de diversis regulis iuris antiqui commentarius et Placentini ad eum additiones sive exceptiones. Bonnae 1856.

il valore di una tale edizione, alcune speciali e non prevedute circostanze, ci posero in istato di curarne un' altra, la quale avrebbe in ogni caso il pregio di rappresentare il pensiero di Bulgaro nella sua forma originale, non alterata affatto dalle mani dei giureconsulti posteriori. Infatti mi avvenne a caso che studiando in quel volume preziosissimo, che è il *digestum novum*, della collezione lasciata in uso dell'Accademia da S. S. Leone XIII, m'imbattessi nel commentario di Bulgaro segnato in fine, con rarissimo esempio, dalla sigla *B*. E dissi con rarissimo esempio, conciossiachè per congettura soltanto si credette finora che il manoscritto veduto dal Comte avesse questa indicazione; e che si trovasse poi la lettera *B* nell' esemplare di Bonna ci era stato semplicemente attestato dal Campi nell'epilogo della sua edizione [1].

La lettera istessa del testo assai più laconica che non sia quella degli altri manoscritti, e del parigino medesimo, e la mancanza d' interpretazione in alcune leggi dimostrano infine la maggiore antichità ed originalità del manoscritto; imperocchè è oggi fuori di controversia che questo commentario trasse la sua origine, dalla glossa ordinaria fatta da Bulgaro al titolo de *regulis iuris*, ed alle quali si aggiunsero poi quelle di Piacentino e forse anche di Martino Gosia. E siccome queste note di giureconsulti posteriori in alcuni manoscritti si mantenevano separate e distinte per mezzo del nome del loro autore, in altri si fondevano insieme come se appartenessero ad un solo, facilmente poteva avvenire che si dubitasse poi intorno al nome del loro vero autore, per avere alcuni copisti scritto quello di Bulgaro, altri quello di Piacentino, altri quello di Martino.

Ma più che la purità maggiore del manoscritto, altre speciali circostanze contribuirono a persuaderci della utilità di fare una nuova edizione del commentario di Bulgaro.

[1] "..... et libro Bonnensi: in quo identidem idem ad singularum regularum explicationem, B litera praemittitur„ — Bulgari et Placentini.... breves duo et elegantes commentarii studio et opera Jacobi Campii. Col. Agr. 1587.

Tra le edizioni migliori da adoperarsi nella pubblicazione di una nuova che si avesse a fare, il Savigny collocava la edizione del 1557 di Carlo Stefano [1]. Ora quella che noi possediamo è arricchita di tali note che la sollevano al grado di un secondo sconosciuto manoscritto. — Infatti il testo della interpretazione è costantemente emendato a penna dalla mano di un giurista, il quale se non ci rivela il suo nome, ci fa conoscere peraltro e la fonte da cui attinge quelle correzioni, e la causa rimasta sinora ignota, per la quale da alcuni scrittori si cominciasse a credere che autore del commentario fosse stato Martino Gosia, di modo che nelle edizioni medesime delle opere di Comte e di Cuiacio si ascrivesse al medesimo questo trattato, quantunque ambedue lo avessero rivendicato a Bulgaro [2]. In fine della prefazione nella quale l'editore Carlo Stefano [3] si sforza a dimostrare che autore del Com-

[1] De diversis regulis iuris antiqui. In eundem titulum vetus sed incerto autore, brevis et elegans commentarius; nisi tu PLACENTINUM esse dixeris, eo argumento quod sequenti pagina proponitur. Lutetiae ap. C. Stephanum 1557.

[2] Il Comte descrivendo nelle sue *disputationes iur. civ.* (I. C. VI p. 46. ediz. 1595) i manoscritti di cui erasi servito per preparare la edizione del commentario al titolo *de reg. iur.* così discorre — *Praeter numerosa* (manuscripta), *quae diversis in locis ac bibliothecis inspexi, ex quinque quae mihi comparavi, unum in multis capitibus libros Ictorum, unde sumpta sunt, habet adscriptos, alterum vero fere in omnibus sed et in eo, qui Lutetiae a Carolo Stephano sub falso Placentini elogio ante aliquot annos excusus est, quemque ego cum meo diligenter collatum Lutetiam excudendum misi.* — E Cuiacio a proposito di alcune parole di Bulgaro riferite dall'Accursio, dice — *Bulgari verba, quae retulit Accursius, sunt ex commentario ad titulum D. de div. reg. iur. ant. non ita dudum formis cuso et recuso Lutetiae a Carolo Stephano, sane et laudabili propter scribendi puritatem, si mendas tollas, quae sunt non pauca, et commendabili, mea sententia, eo praecipue, quod is solus supersit ex Bulgari lucubrationibus: nam Placentini esse qui suspicantur, errant. Placentinus non ad eum titulum commentarium scripsit; sed notas ad Bulgarum, quas additiones vocat et exceptiones regularum, omissas scilicet a Bulgaro. Et hae quidem Placentini notae nondum editae sunt. Nos utrumque habemus..... Bulgarum scilicet adiunctis Placentini notis. Habemus et Joannem longe peritiorem elegantioremque Bulgaro, in eumdem titulum, omnes collaturi in commune si quis poscat* (Observ. VII. 37).

[3] .... *incidimus tamdem in Placentinum, cuius sermonis iucunda brevitate, ac dialectica quadam disserendi ratione, quum sane plurimum detineremur: reperimus non modo eius stylum huic in regulis iuris accessioni propemodum conformem verumetiam in locum quemdam obiter offendimus, e quo tu, ni fallor, Placentini huius libelli autorem esse comperies. Locus est in summa libri institutionum secundi ad haec fere verba. Quid ergo dicemus....*

mentario fu Piacentino, nell'esemplare da noi posseduto si legge la seguente nota scritta da mano antica: — *Bulgari hoc opus esse tradidit Cuiac.* 7 Obs. 37. *In exemplari nro Tigurino ex quo hanc emendavimus in fine haec adiecta erant. Expliciunt regulae iuris et desuper expositio continua exactissima diligencia composita a Martino Cosia.* Per tal modo mentre ci si rivela e la notizia ed il testo di un nuovo manoscritto, veniamo eziandio a conoscere che l'errore di attribuire a Martino il commentario di Bulgaro proveniva da antichi manoscritti [1].

Finalmente siccome potemmo avere eziandio la collazione dell'edizione di Bonna del 1587 coi tre codici di Bamberga similmente citati dal Savigny, tanto più vagheggiammo l'idea di metter mano alla ristampa di un commento tanto prezioso della letteratura giuridica del medio evo, sicuri che riuscirebbe nel tempo medesimo utile per la scienza del diritto e decorosa pel nostro paese, nel quale non ne fu fatta mai una speciale e separata edizione.

Ma riflettendo che questa non potrà certamente compiersi in breve tempo, pensammo darne per adesso come per saggio il solo commentario della l. 1. ff. *de R. I.* quale si legge nel nostro manoscritto, aggiungendovi a confronto quelli della edizione di Parigi, di Bonna, di Comte, e di Agostino.

C. Re.

Diamo qui appresso il commentario predetto, facendolo precedere dal testo della l. 1ª ff. *de R. I.* secondo la lettera del codice manoscritto dell'Accademia, e che offre una variante importantissima in confronto della volgata e della fiorentina.

[1] In quanto al nome di Piacentino sembra realmente che questo fosse apposto al commentario del titolo *de R. I.* per la prima volta nella edizione di Parigi, per congettura di Giovanni Lucio Segretario del Re fondata sullo stile medesimo del commentario (V. la ediz. cit. di C. Stefano nella dedica a Gio. Bertrando).

*Paulus* l. 1. ad.r *Regula est que rem que est breviter enarrat, non ex regula ius sumitur* [1] *sed ex iure quod est regula fit. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et ut ait Sabinus, quasi cause coniunctio est que simul cum in aliquo viciata est perdit officium suum.*

## COMMENTARIO.

Regula est brevis rerum narratio et quasi cause coniunctio. Prius itaque oportet esse res causasve que coniunguntur [2]. Deinde ipsa coniunctio est. Sicut enim prius fuit unus homo quam plures ita et res et cause quasi sinsingule. deinde regula que est de singulis quasi collecta universitas ecce verbi gratia natura dictante. statutum est. feras bestias que nullius ante fuerunt [3] occupantis fieri. sic [4] volucres. sic [5] pisces. Cumque in singulis hoc statutum fuisset prius [6] post in conmune constitutum [7] est. quatinus universa que nullius fuerunt occupantium fiant. Cum [8] regula in aliquo viciatur perdit officium suum. Sic enim difinitiones in iure civili [9] periculose ut infra habetur parum est enim quod subverti non possit. Ei [10] quod regulariter traditur per exceptionem sepius detrahitur [11] ut in hoc exemplo. qui alieno subiecti sunt iuri. [12] testamenti faciendi [13] ius non habent. attamen [14] filiusfamilias miles. de castrensibus [15] testari [16] potest. Si ergo predictam regulam ad filiumfamilias militem [17] porrigas [18] viciatur perditque officium suum. Cum enim officium sit regule. ut singula conplectatur [19] dici potest et viciari. et eius officium non exerceri. Constat ergo ex iure quod prius est in singulis regulam fieri, non ex regula ius sumi vel fieri quod [20] regula ut diximus. continet id quod est ius. non autem ipsa facit ius sed ipsa per ius fit [21].

[1] Una mano posteriore vi ha aggiunto un trattino all'*i* per farne *sumatur* come nella fiorentina. - [2] Cod. di Parigi 4709 (Edizione di Beckaus) *coniungantur* - [3] *antea fuerint* - [4] *Sic et* - [5] *Sic et* - [6] *Cumque hoc in singulis prius statutum fuisset* - [7] *statutum* - [8] *Cum vero* - [9] manca - [10] *ei enim* - [11] *contradicitur* - [12] *qui alieno iuri subiecti sunt* - [13] *testandi* - [14] *ac tamen* - [15] *bonis* - [16] *iure* - [17] manca - [18] *referas* - [19] *quod autem excipitur non complectitur* - [20] *quia* - [21] *Sed fit ipsa per ius.*

## I.

*De diversis regulis iuris antiqui. Pandectarum libri quinquagesimi, titulus septimus decimus. In eumdem titulum vetus sed incerto autore brevis et elegans commentarius.*

Regula est brevis narratio rerum, et quasi causae coniectio. [1] Prius itaque esse oportet res causasve quae coniiciantur: [2] deinde ipsam coniectionem. [3] Sicut enim prius fuit unus homo, quam populus, ita et res [4] quasi singulae. Deinde regula, [5] est de singulis quasi collecta universitas. Verbi gratia, natura dictante statutum est, feras bestias, quae nullius antea fuerant, occupantis fieri: sic volucres, sic et pisces. Cùmque in singulis hoc ius [6] prius statutum fuisset: post in commune statutum est, quatenus universa, quae nullius fuerant, occupantis fierent. Cùm regula vitiatur in aliquo, perdit officium suum. Sunt enim diffinitiones in iure periculosae, rarumque est [7] ut subverti non possit: et [8] ei quod regulariter traditur, per exceptionem saepius detrahitur: ut qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faciendi ius non habent: attamen filiusfamilias [9] de castrensibus bonis testari potest. Sic [10] ergo praedicta regula [11] quantum ad militem filium familias vitiatur, perditque officium. [12] Cùm enim officium sit regulae, ut singula complectatur: quod autem excipitur non complectitur: dici potest et vitiari, et eius officium non exerceri, ac si per speciem vitietur genus: quoniam per speciem derogatur generi. Constat ergo ex iure, quod prius est in singulis regulam fieri: non ex regula ius sumi vel fieri; quia regula, ut diximus, continet id quod est ius: non autem facit ius, sed ipsa per ius fit. (Ediz. di *C. Stefano* 1557.)

EMENDAZIONI MANOSCRITTE

1 *Coniunctio.*
2 *Coniunguntur.*
3 *Deinde ipsa coniunctio est.*
4 *Et caussae.*
5 *Quae.*
6 *Hoc prius.*
7 *Parum est nam.*
8 *Ei quod.*
9 *Miles.*
10 *Si.*
11 *Praedictam regulam ad militem porrigas.*
12 *Officium suum.*

## II.

*Ad titulum Digestorum de diversis regulis I. vetus Bulgari commentarius et in hunc notae s additiones exceptionesque Placentini.*

Regula est brevis rerum narratio et quasi caus coniunctio. Prius itaque esse oportet res causasq quae coniungantur, deindè ipsam coniuctione Sicut enim priùs fuit unus homo, quàm populus, res et causae quasi singulae: deindè regula, quae de singulis quasi collecta universitas. Ecce eni verbi gratia, natura dictante statutum est, fe bestias, quae nullius antè fuerant, occupantis fie sic volucres, sic pisces. Cumque in singulis hoc pri statutum fuisset, post in commune constitutum e quatenus universa, quae nullius fuerant, occupa tium fierent. Cum (haec) regula vitiatur in aliqu

(*Placent.* Ut in rebus hereditariis et liberis hon nibus.) *Bulg.* perdit officium. Sunt enim d finitiones in iure periculosae, ut infrà habet Rarum est enim, ut subverti non possit: et qu regulariter traditur, per exceptionem saepius co tradicitur: ut in hoc, qui alieno iuri subiecti su testamenti faciendi ius non habent. Attamen filiu familias miles de castrensibus bonis testari pote

*Placent.* Et non miles, vel clericus de quasi strensibus bonis, advocatusque.

*Bulg.* Si ergò praedictam regulam ad milite filiumfamilias porrigas, vitiatur perditque officiu suum. Cùm enim officium sit regulae ut singu complectatur, quod autem non (*sic*) excipitur n complectitur, dici potest et vitiari, et eius officiu non exerceri: ac si per speciem vitiatur gen quoniam per speciem derogatur generi. Const igitur ex iure, quod prius est in singulis, regula fieri, non ex regula ius sumi vel fieri, quia gula, ut diximus, continet quidem id quod ius, non autem facit ius, sed ipsa fit per ius. (I tionis autem est, regulam in singulis specieb allegare: ut cùm videatur in diversis rebus ead ratio allegari, universa comprehendendo, semo rum coniunctionem faciat. Ratio namque ex simili dinibus sumit unionem, secuta ipsarum specieru similitudinem, diversitate quae ex corporum eman varietate contempta.) (Edizione di *Giacomo Camp*

III.

*De Regulis iuris ex pand. flo. una cum antiquo eleganti Martini Cossiae commentario ab Ant. ntio ex veteri libro manuscripto emendate deripto et recognito.*

Regula est brevis enarratio rerum, et quasi usae coniunctio, et summatim plurium rerum ncta traditio vel definitio. Prius itaque esse ortet res causasve, quae coniunguntur: deinde sam coniunctionem. Sicut enim prius fuit homo, am populus, ita res et causae quam res sinlae. Dicitur regula, quae est de singulis quasi llecta universitas. Ecce, verbi gratia, natura ctante statutum est, feras bestias, quae nullius tea fuerant, occupantis fieri: sic volucres, sic sces. Cumque in singulis hoc prius statutum isset: post in commune statutum est, quatenus iversa quae nullius fuerant, occupantis fiant. m vero regula vitiatur in aliquo, perdit offium suum. Sunt enim diffinitiones in iure perilosae, ut infra habetur. Rarum est enim ut subrti non possit, et ei quod regulariter traditur r exceptionem saepius contradicitur: ut in exemo: qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faendi ius non habent: attamen filiusfam. de carensibus bonis testari potest. Si ergo praedictam gulam, ad militem filiumfamil. porrigas, vitiatur rditqne officium suum. Cum enim officium sit gulae, ut singula complectatur: quod autem cipitur, non complectitur: dici potest et vitiari eius officium non exerceri, ac si per speciem tiatur genus: quoniam per speciem derogatar neri. Constat ergo ex iure quod prius est in ngulis, regulam fieri, non ex regula ius sumi l fieri: quia regula, ut diximus, continet id quod t ius: non autem facit ius, sed ipsa fit per ius. ationis autem est, regulam in singulis speciebus legare, ut quasi videatur in diversis rebus eadem tio allegari, universa comprehendendo, ratioam unione secuta, et ipsarum specierum dirsitate, quae ex corpore emanat varietate, conmpta. (*Antonii Contii* opera omnia Parisiis 1616 g. 753.)

IV.

*Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis ad titulum pandectarum de diversis regulis iuris antiqui explanationes.*

Regula est brevis rerum narratio et quasi causae coniunctio. Prius itaque oportet esse res, causasve quae coniunguntur, deinde coniunctio est. Sicut enim unus homo priusquam populus; ita prius res et causae, quam res singulae. Deinde regula est, quae est de singulis quasi collectiva universitatis. Ecce, verbi gratia, natura dictante statutum est feras bestias, quae nullius antea fuerant, occupantis fieri, sic volucres, sic pisces. Cumque in singulis hoc statutum prius fuisset: post in commune constitutum est, quatenus universa, quae nullius fuerint, occupantium fiant. Quae simul regula cum in aliquo vitiatur, puta in hereditariis, et liberis hominibus. *Perdit officium suum.* Sunt enim definitiones in iure periculosae, ut infra habetur. Parum est enim ut non subverti possint, cum ei, quod regulariter traditur per exceptionem saepius subtrahatur, ut in hoc exemplo. Qui alieno iuri subiecti sunt testamenti faciendi ius non habent; attamen filiusfam. miles de castrensibus bonis testari potest: sed et non miles, ut clericus de quasi castrensibus et advocatus. Si ergo praedictam regulam ad militem filiusfamilias porrigas, vitiatur, perditque officium suum. Cum enim officium sit regulae, ut singula complectatur; dici potest et vitiari, et officium non exerceri ac si per speciem vitiatur genus, quemadmodum iam per speciem derogatur generi Constat ergo ex iure, quod prius est in singulis regulam fieri; non ex regula ius sumi, quia regula, ut diximus, continet quidem id quod est ius, non autem ipsa facit ius, sed ipsa fit per ius. (*Ant. Augustini* opera omnia T. II, pag. 411.)

1 Le due interpolazioni tanto singolari — *puta in hereditariis et liberis hominibus* — *Sed et non miles et clericus de quasi castrensibus et advocatus* — che nella edizione di Bonna si attribuiscono al Piacentino, si ritrovano anche nei manoscritti di Bamberga.

# UNA LETTERA DI CLEMENTE XI AL DUCA DI PARMA E PIACENZA

L'Archivio della S. Sede ha di recente acquistato, per munificenza di Sua Santità Papa Leone XIII, una copiosa raccolta di pregevoli autografi di Sommi Pontefici, di Cardinali, di Principi, di uomini politici e letterati. Quasi tutti cotesti documenti, i quali provengono dal disperso archivio della nobil Casa Farnese, appartengono a quella età degnissima sempre di studio storico, in cui quella Casa esercitando autorità sovrana in Italia, prese parte a fatti cospicui. Dalla ricca suppellettile di tali carte avendo il Prof. Giuseppe Tomassetti avuto il permesso di estrarre copia di una lettera del sommo Pontefice Clemente XI, assai preziosa non solo come autografo, ma eziandio pei fatti cui si riferisce, con premura ne curammo la pubblicazione nella presente dispensa.

La Direzione.

Nell'Archivio Vaticano si conserva la seguente lettera autografa di Clemente XI (*Albani* di Urbino), che regnò dall'anno 1700 all'a. 1721, a Francesco Farnese duca di Parma e Piacenza. Mi sembra degna di esser data in luce per le ragioni, che i dotti vedranno leggendola, e gli altri troveranno nel breve comento, col quale ho creduto necessario d'illustrarla.

CLEMENS PAPA XI

31 Ag.to 1717 [1]

"Dilecte fili Nobilis Vir salutem et aplicam benedictionem. Se l'inespli-
„cabile dolore, che ci occupa l'animo, per il funesto cambiamento, che hanno
„fatto del loro viaggio quei vascelli quali, come l'A. V. ben sà, anzi, come
„ella stessa ce ne avea data sicurezza, erano stati destinati à nostra instanza
„dalla pietà del Rè Cattolico in soccorso dell'Armata Cristiana contro i Tur-
„chi, non ci rendesse del tutto insensibili à qualunque consolazione estranea

[1] Di mano diversa e posteriore di tempo.

„da tale successo; non potressimo certam.te riceverla maggiori, chè dalla giu-
„stizia pienamen.te resaci dalla Mtà Sua con la condanna de' noti fogli, per
„cui ben sappiamo quanto efficacem.te e fruttuosam.te si sia adoperata l'A. V.
„L'assicuriamo nondimeno, che la nostra afflizzione non ci toglie il conosci-
„mento del molto chè a lei dobbiamo per tali risoluzioni della M.tà Sua [1]. Mà
„perchè al debito, che gliene protestiamo, speriamo di poter' aggiungere anco
„l'altro maggiore per quel che ella vorrà operare ad effetto di promuovere
„il buon successo di quelle commissioni, chè sopra il nuovo emergente de' su-
„detti Vascelli, con spedizione di un'Espresso, abbiamo già date all'Arciv.o di
„Neocesarea Nro Nunzio; si contenti l'A. V. che alli ringraziamenti, che le
„portiamo per quel che felicem.te hà fatto nel primo affare, li aggiungiamo
„efficaciss.e istanze per quel che con altrettanta felicità confidiamo sia per fare
„nell'altro; Il che tanto più vivam.te facciamo quanto che ben conosciamo trat-
„tarsi di materia toccante non meno la quiete e la tranquillità dell'Italia, che
„l'onore, la gloria, e la conscienza di S. M.tà Cattolica; per li quali motivi non
„dubitiamo, ch' anco in questa occasione ella sia per mettere in opera tutto
„il suo credito. e tutto il suo zelo per ben riuscirvi. Affinchè poi l' A. V.
„intieram.te sappia quali siano le commissioni da noi date al sudetto nro Nun-
„zio, le confidiamo la congiunta copia di breve da noi mandatogli per renderlo
„in nostro nome a S. Mtà, donde ella potrà raccoglierle. Parerà forse all'A. V.
„che in quello abbiamo detto molto; ma sappia che l'espressioni del medesimo
„sono assai inferiori al nostro interno sentimento. Dio perdoni a chi ha dato
„al Rè un consiglio sì contrario al suo vero interesse, e sì pernicioso a quelli
„della Cattolica Religione. I tuoni che udiamo, e i lampi che veggiamo non
„ci fanno fare che infelici presagii: Preghiamo Iddio, e ben di cuore *in bonum*
„*monstra converti*. E in tanto con tutto l'affetto nro paterno diamo all'A. V.
„l'apostolica benediz.ne Datum Romae apud Sctam Mariam Maiorem die XXXIa
„Augusti 1717 Pontif. nri anno XVII.o„

(*all'esterno*) Dilecto Filio Nobili Viro
Francisco Farnesio Parmae et
Placentiae Duci

Con questa lettera sta unita la copia del Breve di cui si fa cenno nella stessa lettera, e che incomincia colle parole "*Cum ex iis quae Maiestas Sua non semel Nobis significanda curaverat*„: è diretto a Filippo V Re di Spagna, e porta la data del 25 di Agosto 1717. Io non lo riproduco perchè già edito, come or ora dirò. Il pregio della lettera consiste nell'esser tutta di mano del Pontefice, dettata non da politiche idee ma da profondo sentimento, e connessa con fatti storici d'alto riguardo. La vastità ed il valore dell'ar-

[1] Innanzi a *Sua* vi è un *V (vostra)* cancellato: equivoco venuto *currenti calamo*, che concorre a provare la sincerità dell'autografo.

gomento m'inviterebbero a lunghe ricerche e congetture nella dichiarazione del testo; tuttavia mi conterrò nella massima brevità, sapendo di sottoporre queste note illustrative a lettori forniti di cognizioni storiche non comuni.

Nell'anno 1711 volgeva al termine una guerra europea di trista celebrità nella storia moderna, quella cioè della successione al trono di Spagna [1]. Coi negoziati preliminari a Londra, nel mese di ottobre, si aprirono le trattative di pace tra la Francia e l'Inghilterra. Nel Febraio dell'anno seguente s'intrapresero gli accordi generali fra tutti gli Stati belligeranti, eccetto l'Impero Germanico che non volle saperne, nella città di Utrecht, i quali furono conchiusi nell'Aprile del 1713 [2]. Alcuni buoni successi ri-

[1] Era rimasto vacante fin dal 1700 per la morte di Carlo II senza prole, ultimo degli Habsburg spagnuoli. Vi pretendevano, da una parte, l'imperatore tedesco Leopoldo, in forza di diritti materni, per l'arciduca Carlo suo secondogenito, sostenuto dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Savoia, dalla Danimarca, dalla Prussia, dal Portogallo, dai duchi di Modena e Parma; dall'altra parte Luigi XIV per Filippo d'Anjou fratello di un suo nipote, ed erede del defunto Carlo II per testamento, appoggiato dalla Francia, dalla Baviera, dal duca di Mantova e dalla Spagna, di cui Filippo avea già preso possesso ed era divenuto re (Filippo V).

[2] In questo trattato fu stabilita una legge fondamentale nel diritto europeo: la perpetua separazione della monarchia di Francia da quella di Spagna, colla espressa rinunzia di Filippo V alla corona francese, e dei duchi di Berry e di Orléans alla spagnuola. All'Inghilterra fu ceduto in Europa il dominio di Gibilterra e di Minorca; in America la baia di Hudson, la nuova Scozia, le isole di Terranova, S. Cristoforo; in Africa la Gambìa: inoltre in suo favore la Francia colmava il porto di Dunkerque, ne smantellava la fortezza, scacciava dal suo territorio il pretendente d'Inghilterra (il cavalier di s. Giorgio) e riconosceva la regina Anna e suoi successori protestanti sul trono inglese. All'Imperatore si davano: la Baviera, il regno di Napoli collo Stato dei Presidii, la Lombardìa, il marchesato del Finale, il ducato di Mantova e il Belgio. Al duca di Savoia fu concessa la Sicilia, colla dignità di Re, riversibile alla Spagna in caso di mancanza di maschi nella casa Sabauda, il Monferrato, Nizza, alcune terre sulle Alpi e l'eventuale diritto alla corona di Spagna, in difetto di eredi maschi di Borbone. L'elettore di Brandeburgo ebbe il titolo di re *in* Prussia (non *di* Prussia, per un riguardo verso il re di Polonia padrone di terre prussiane) coll'obligo di favorire in perpetuo la Casa d'Austria; ebbe la Gueldria spagnuola, la signoria di Kessel, Neufchâtel e Valangin, rinunziando ad alcune pretensioni sul Delfinato, Franca Contea ed Orange. Il Portogallo ottenne dalla Francia la cessione di diritti sul paese del Capo Nord, e dalla Spagna sulla colonia del Sacramento. All'Elettor di Baviera venne assegnata l'isola di Sardegna. Inoltre tra la Francia, l'Olanda e l'Inghilterra fu stipulato il trattato della *barriera,* che valse mutua malleveria tra Inglesi e Olandesi, ed all'Olanda una linea di fortezze sulla frontiera francese, nel 1715. Cf. D'Harmonville *Diction. des dates* etc. Schoell *Histoire abrégée des traités de paix,* etc.

portati sugli Austriaci dal Villars indussero l'Imperatore Carlo VI ad acconciarsi alle stipulazioni di Utrecht, coi trattati successivi di Rastadt e di Bade nel 1714 [1]. Quest'assetto dell'Europa sembrò definitivo al Bolingbroke, al Torcy, agli uomini politici di quel tempo; eppure non lo fu che in parte, come suole avvenire di risoluzioni prese nel bollore dell' ambizione di Stati vincitori. Un rapido confronto della carta politica d' Europa nel 1715, colla presente, ci mostra che di quel grandissimo edifizio è pervenuta fino al nostro tempo la sola parte costruita dall'accorgimento dell'Inghilterra. Ora gli è appunto della prima rivincita, o prova di rivincita, contro questo colpo decisivo, che dobbiamo brevemente occuparci.

Una delle ragioni, che spinsero potentemente l'Imperatore ad accedere alla pace di Utrecht, fu la necessità di una nuova guerra contro la Turchia. Ad onta della pace di Carlowitz (1699) il Sultano Acmet III riprese le ostilità contro la republica di Venezia, per la rivendicazione della Morea [2]. Minacciata in tal modo la cristianità e sopratutto l'Italia, il Pontefice Clemente XI vigorosamente operò per congiungere le forze degli Stati cattolici contro il comune nemico. Egli fu dei Pontefici più zelanti contro i Musulmani, fin dai primi anni del suo regno. Aveva già ottenuto da Leopoldo I la protezione della republica di Ragusa contro i Turchi. Aveva nel 1708 fornito quattro galere con 400 soldati, comandati dal cav. Francesco Ferretti, al gran maestro di Malta perchè minacciato pure dal Sultano; e gli aveva sollecitato altri aiuti da Genova e dalla Toscana. Aveva prorogato la cessione delle decime, data in favor di Venezia dal suo predecessore Innocenzo XII, affinchè se ne valesse contro gl' infedeli. Gli ultimi apparecchi della Turchia nel 1715 ravvivarono l' ardore di Clemente XI, che con un giubileo straordinario nel Maggio, annunciato colla Bolla *Ubi primus,* ed un altro nell'Ottobre, colla Bolla *Cum nos,* ridestò la pietà e lo zelo del mondo cattolico [3]. Frattanto

[1] Tra le modificazioni recate al trattato di Utrecht da quello di Rastadt furono di principale importanza: la restituzione della Baviera all'Elettore, la cessione della Sardegna all'Austria, e la restituzione del Finale alla republica di Genova.

[2] Coxe. *Storia della casa d'Austria,* vol V, c. 83.

[3] La storia di Clemente XI non è stata scritta finora con metodo critico e col corredo dei documenti. Sottopongo qui un piccolo saggio bibliografico, una nota cioè delle opere, nelle quali più o meno distesamente si narrano i fatti di questo

egli adunò una lega in aiuto de' Veneziani, poichè i Turchi assediavano Corfù, assumendo quasi per se il carico della guerra marittima, purchè l'Imperatore conducesse quella terrestre. Armò quindi nove vascelli, e ne ottenne altri trenta, tra grandi e piccoli, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Toscana e da Genova. Ed affinchè Carlo VI imprendesse le ostilità per terra, alle quali non sembrava disposto, gli scrisse più d'una lettera, e mandò il cardinale Orsini (poi papa Benedetto XIII) a Vienna. Il motivo della esitazione dell'Imperatore stava nel sospetto, che Filippo V profittasse del concentramento delle forze austriache sul Danubio contro gli Ottomani, per turbare i recenti acquisti fatti dall'Austria in Italia a danno della monarchia spagnuola. Clemente XI animato dal vivo desiderio di pace in Italia e di guerra in Oriente, dettava il Breve *Imminet Italiae cervicibus* al Re di Spagna nell'Ottobre del 1715, e in esso gli diceva: *idcirco a Maiestate tua impensissime flagitamus ut potestatem facere Nobis velit excludendi ab Imperatoris animo eiusmodi metum illique praebendi securitatem quatenus ipse omni alia solutus cura praeclarum hoc opus aggredi incunctanter valeat* [1]. Ora quali furono gli effetti di queste preghiere? In ap-

Pontefice. E sono: *Vita Clementis XI* nel 1° vol. del suo Bollario (Romae ex typis R. C. A. 1723); Baldassarri Ant. *Vite di personaggi illustri;* Morei Mich. Gius. *Ristretto della vita del S. P. Clemente XI con orazion funebre;* Buder *Leben und Thaten Clemens XI;* Crescimbeni. *Vite degli Arcadi illustri* p. IV; Reboulet. *Histoire de Clément XI;* Lafiteau. *Vie de Clement XI;* Polidori, che volle serbare l'anonimo nell'opera *De vita ac rebus gestis Clementis XI;* Reumont Alfredo. *Geschichte der Stadt Rom.* vol. III, p. 2.ª; Voigt nel vol. XVIII (prima serie) dell'*Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste;* le *Relazioni* degli ambasciadori Veneti, e particolarmente di *Erizzo, Tiepolo* e *Gian Francesco Morosini;* Ranke Leopoldo: *die römischen Päpste* etc. vol. III della settima edizione (Lipsia 1878). Clemente XI apparisce allo storico imparziale come degno di ammirazione per dottrina, per candor di vita e per ottima volontà, della quale diede frequente saggio nel suo tempestoso pontificato. Il solo Erizzo è poco benevolo verso di lui scrivendo: *che sapeva fingere affetti e variare linguaggio con tutti* — ma ciò poco si accorda col complesso dei fatti. Il Ranke, quantunque severo, dipinge Clemente XI come *ein Repräsentant des römischen Hofes, den er niemals verlassen hatte: leutseliges Wesen, literarisches Talent, untadelhaftes Leben hatten ihm den allgemeinen Beifall verschaft* (op. cit. III p. 151). Molte opere di Clemente XI, e specialmente quelle monumentali, furono rappresentate in 20 quadretti dipinti a fresco dall'alemanno *Spagl* nella grande Sala della Cancelleria Apostolica, ristaurata sotto questo Pontefice. V'è tra le altre riprodotto l'elegante porto di Ripetta, ora interrotto da un informe ponte di ferro, che conduce ai prati di Castello.

[1] Clementis XI *Epistolae et brevia selectiora* vol. IV, pag. 500.

parenza furon soddisfacenti; almeno il Papa confidò nelle buone parole del Re, come noi dobbiamo credere seguendo gli atti di lui. Imperocchè ai 16 Febraio del 1716 Clemente XI si faceva mallevadore presso l'Imperatore della inazione del re di Spagna in Italia, col Breve *Cum sicut dilectus*, nel quale si leggeva: *maiori denique qua poterimus animi contentione curam omnem atque operam nostram in eo ponemus ut durante contra communem Christiani nominis hostem bello, nihil adversus Maiestatem tuam, easve quae tibi in praesens subsunt Ditiones a quoquam attentetur, quod Te non alia quam bella Domini praeliantem ab iis ullatenus avertere et, quam tuis armis auspicamur, felicitatem perturbare unquam possit* [1]. Il Re confermò le promesse col mettere in mare una nuova flotta di 16 vascelli destinati a soccorso dei Veneziani [2]. E in ciò stava l'inganno assai disdicevole al suo autore, non solamente perchè offensivo ai trattati, ma perchè senza verun pregio politico, come quello che fu da tutti indovinato, poco dopo partite le navi, e fu quindi dovuto cuoprire col più misero e volgare dei ripieghi, cioè con una menzogna. Intanto il principe Eugenio di Savoia, alla testa dell'esercito imperiale, sfidava le forze ottomane in Ungheria e in Transilvania sebbene superiori per numero e favorite ancora da Ungaresi ribelli. Le vittorie di Petervaradin e di Belgrado prostravano la potenza dei Turchi, ed aggiungevano nuovo splendore al nome già illustre del principe Eugenio [3]. Furono questi vantaggi dell'Imperatore che suscitarono l'invidia del Re di Spagna, secondo uno scrittore degno di fede [4], e lo mossero ad offendere i possedimenti austriaci d'Italia. La qual causa, per vero dire, non mi persuade molto, sì perchè la ruggine tra Filippo V e Carlo VI era ben più antica; come perchè v'era un accordo della Spagna con Ragotzky e i ribelli Ungari contro Carlo VI, prima della campagna di Turchia [5], ciò che indicava un proposito determinato e anteriore. Del resto ella è cosa notissima, che la squadra spagnuola

[1] Op. cit. ibid.

[2] Muratori ad. an. 1717.

[3] Cf. *Guidonis* Ferrarii operum (Mediolani 1791) vol. III *Rerum gestarum Eugenii principis a Sabaudia* etc. *de bello Pannonico* lib. II, pag. 42 — lib. II, p. 71. Clemente XI inviò ad Eugenio il cappello e lo stocco.

[4] Ottieri F. M. *Istoria delle guerre avvenute in Europa* ecc. dal 1696 al 1725 (Roma 1756) vol. VII, pag. 153 e seg.

[5] Cf. *Archivio storico Ital.* N. S. t. XVII, p. 2ª, p. 93.

comandata dal marchese di Leide, invece di navigare ad Oriente afferrò in Sardegna, ne scacciò lo scarso presidio austriaco comandato dal Rubis, dopo brevissima resistenza; e vi ristabilì la signoria della Spagna, con grandissimo favore degli isolani. Tale impresa per terra fu compiuta dal generale d. Josè Carilho d'Albornoz conte di Montemar [1]. I lettori avranno già in mente il nome dell' uomo di Stato, che guidava in quel tempo i destini della Spagna, e fu l' autore di cotesti fatti, vale a dire Giulio Alberoni, figlio di un giardiniere di Piacenza, oscuro sacerdote, che conosciuto a caso dal celebre general Vendôme in Italia, servitogli prima come interprete, poi come consigliere, ne fu raccomandato al duca di Parma, che lo nominò suo rappresentante a Madrid, ove l' Alberoni con ingegno singolarissimo seppe meritarsi la dignità Cardinalizia e l'uffizio di primo ministro [2]. A lui

[1] Per le particolarità della spedizione veggasi il Botta lib. XXXVII.

[2] Niuno ignora che l'Alberoni si giovò molto della circostanza ch' essendo rimasto vedovo Filippo V di Luigia di Savoia, lo indusse alle seconde nozze con Elisabetta Farnese nipote e poi figliastra di Francesco Farnese duca di Parma e Piacenza; che costei, predicata dall'Alberoni a Madrid come una buona lombarda *impastata di butirro e formaggio*, appena giunta nel reame di Spagna, ne scacciò su due piedi la principessa Orsini *camarera mayor* della defunta regina ed arbitra dello Stato; dipoi si lasciò consigliare dall'Alberoni, che per la protezione di lei e pe' suoi grandi meriti nella ristaurazione della Spagna pervenne al potere supremo. (Pel merito di Alberoni verso il regno cf. Ottieri op. cit. lib. XIX. Adam *History of Spain* cap. XXXII.) Non fu Alberoni altrettanto felice nelle sue imprese esterne, una delle quali, anzi la precipua, abbiamo qui fra le mani. Il piano politico di Alberoni era immenso; viene tacciato di temerità dagli scrittori..... perchè non è riuscito. A costoro potrebbe l'ombra (mi si lasci dire) di Alberoni rispondere quel che il general Malet rispose ai giudici, quando fu scoperta la sua cospirazione contro Napoleone I, e gli si dimandò quali erano i suoi complici "*la France, l'Europe, et vous-même si j'avais réussi*„. Il suo disegno era di lanciare il re di Svezia Carlo XII sull' Inghilterra, e quivi ripristinare la dinastia cattolica degli Stuart, mentre una congiura vastissima rovesciava il tristo reggente di Francia, gli Ungaresi assalivano l'Austria coi Turchi, e gli Spagnuoli riconquistavan l'Italia. La maggior parte delle previsioni di Alberoni andò a vuoto: il re di Svezia dovette occuparsi del proprio regno, prima di ricuperare il quale fu tolto di vita; la congiura contro il Reggente, sebbene ordita mirabilmente dal principe di Cellamare e guidata dalla duchessa del Maine, che teneva una corte a Sceaux rivaleggiante con quella del Palais Royal (Duruy *Hist. de France* II, p. 346), fu scoperta per confidenze fatte dall'abate Portocarrero ad un miserabile servitore; infine il principe Eugenio riportò vittorie inaspettate, insomma tutto accadde al contrario di quanto il Cardinale sperava. Che tutte coteste operazioni fossero oneste e degne di un Porporato niuno potrà dirlo; ma sulla condotta del medesimo ancora non si è fatta luce sufficiente. Un recente lavoro in-

pertanto la voce comune attribuì l'invasione della Sardegna, la quale se irritava l'Imperatore quale un'infrazione dei trattati, non doveva meno amareggiare il Papa mallevadore della sicurezza di quelle terre. Fu allora che Clemente XI dettò l'infuocato ma dignitoso Breve al re di Spagna, e lo spedì per mezzo di apposito messo. Questa spedizione si rileva dal testo della lettera che pubblichiamo, e da questa ci apparisce eziandio che il Farnese venne informato di tutto, e ricevette copia del Breve stesso [1]. "*Sappia*, scrive Clemente XI al duca, *che l'espressioni del medesimo sono assai inferiori al nostro interno sentimento*". Le quali parole io credo che si riferiscano al passo del Breve: *molestus ac vere acerbus Nobis acciderit qui postremis hisce diebus increbuit rumor naves illas tuas non eum quem Nobis renunciari feceras sed alium plane cursum tenuisse a promissis tuis longe diversum, ex quo non solum nullum Orthodoxa Religio auxilium sperare posset sed plura potius ac sane gravissima detrimenta metuere.* Dapprincipio, soggiunge il Papa, si consolò che tal notizia *integram adhuc fidem mereri non valeret;* ma poi sventuratamente se ne dovette convincere; e quindi l'amor paterno *non patitur ut in tanto non existimationis modo sed etiam Animae tuae periculo labia nostra contineamus* etc. Il Breve conclude coll'annunziare al Re nuove communicazioni per parte dell'Arcivescovo di Neocesarea, nunzio di Spagna [2]. Ma tra l'invio del Breve al Re (25 Agosto) e quello della lettera al duca di Parma (31 Agosto) ebbero luogo gli ufficî concilianti del duca stesso, dei quali troviamo la notizia nella nostra lettera. Il risultato di tali ufficî fu la condanna di alcuni *fogli* quanto *noti* a Clemente XI e al duca, tanto ignoti a noi. Potrebbesi agevolmente supporre che fossero dichiarazioni del re di Spagna di voler procedere nel rivendicare gli

torno ad Alberoni è molto favorevole alla sua memoria (Bersani *Storia del card. Giulio Alberoni* Piacenza (Solari) 1861). Notizie di Alberoni tuttora inedite sono nella biblioteca *Foscarini* ora nella imperiale di Vienna (Portafogli X 32, n.° 6096 - Port. X 61, n.e 6803). Un libello contro di lui sta nella bibl. *Capponi* in Firenze n.° 1174, Cod. 223. La più recente monografia intorno a questo personaggio, la quale però non contiene alcuna nuovità in proposito, fu inserita dal sig. G. Galatti nella *Gazzetta di Messina* n.° 87 e segg. del 1876.

[1] Il Breve si legge nella collezione delle epistole e brevi già citata (nel vol. IV, pag. 623). Una edizione separata ne venne fatta pure dalla Stamperia Camerale, ma porta la data sbagliata (Bibliot. Casanatense *Miscell.* in fol. vol. 62).

[2] Il card. Pompeo Aldovrandi. Vedere le numerose indicazioni su questo Cardinale nel *Dizionario* del commend. Moroni: vol. I del suo copiosissimo Indice p. 68.

antichi diritti sull'Italia, ovvero proclami guerreschi che significassero l'attuazione di tali idee. Siffatte congetture peraltro non arrecano verun pascolo alla curiosità che sorge nell'incontro di quella frase, della quale ho invano pazientemente fatto ricerca nelle biografie di Clemente XI. Ma ciò che la storia mi ha negato mi forniscono i documenti. Sono pertanto assai lieto di partecipare ai lettori una perfetta illustrazione di quel passo della lettera, che si trova negli atti ufficiali della S. Sede concernenti le negoziazioni intraprese dalle corti di Roma e di Madrid e indipendenti del tutto dalle politiche vicende d'Italia. Infatti, nella lettera scritta in cifra dal cardinal Paolucci Segretario di Stato all'Aldovrandi, ai 12 Luglio 1717, si fanno premure affinchè il compimento delle *note pendenze* venga affrettato [1]. Nel giorno seguente partiva da Roma un'altra lettera, nella quale il Paolucci si lamentava coll'Aldovrandi del poco progresso fatto fino allora dai negoziati. Quivi si trattava di un decreto preliminare che il Re doveva sottoscrivere, ed in proposito di questo il Paolucci diceva: "La condescendenza di N. S.re l'ha ridotto „e moderato in guisa che non dovrebbe trovare nel Re alcuna „difficoltà, tanto più che in essa al § = *Parimenti essendosi* = la „condannazione dei *noti scandalosi fogli* si è espressa con quell'istesse „parole che si trovano nel secondo § di una minuta da Lei stessa „presentata a N. S. l'anno scorso, e com'Ella disse e suppose alla „S.ta Sua, concertata prima costà col S.r Cardinal Alberoni e col „padre Daubenton, di cui se le manda copia „. E il paragrafo in quistione, ossia la copia del medesimo, è come appresso: *parimenti essendosi da noi considerato*, è il Re che parla, *che alcuni fogli pubblicati nei nostri Regni e condannati da Sua Santità con Breve in data delli 2 Ottobre 1709, contengono materie ingiuriose alla Sacra Persona del Vicario di Cristo, però vogliamo e comandiamo che ne'paesi di nostro dominio non possino da chi si sia tenersi nè disseminarsi sotto le pene più rigorose.* Ed il Paolucci aggiungeva poco dopo al Nunzio: "fac„cia V. S. Illma ogni sforzo affinchè nel Decreto sia incluso anche „il paragrafo toccante li consaputi fogli condannati „. Io non ho trovato il Breve indicato nel citato paragrafo; e sarei per cre-

[1] Archivio Vaticano. Lettere al Nunzio di Spagna vol. LXXVII. Della estrazione di questi documenti sono grato alla cortesia dell'egregio prof. Balan Sotto-Archivista della S. Sede.

derlo inedito. Ma il tenore di un altro Breve a Filippo V, in data del 22 Febraio 1710, quantunque assai generico, mi sembra nondimeno in relazione con questo conflitto. Ivi Clemente XI scrive: "*Verum existimare omnino debes, charissime Fili noster, cor nostrum esse, ita ut decet, affectum tantaque amaritudine repleri, atque in expendendis ac versandis iis, quae muneri nostro hac occasione incumbunt, usque adeo occupari, ut satis verbis explicare nequeamus, quam graviter ob haec ipsa* (ingiurie alla giurisdizione ed all'autorità pontificia) *intimeque excruciemur* „.

Ecco adunque svelato il mistero dei fogli, che non hanno alcuna relazione coi fatti politici d'Italia, cui si riferisce il resto della lettera di Clemente XI. Imperocchè appartengono ai concordati tra Filippo V e il Papa, formano anzi una questione pregiudiziale, secondo le idee di Clemente medesimo, in quanto la condanna dei medesimi significava una riparazione a lui dovuta. Ora i documenti allegati e il testo della lettera al duca di Parma s'illustrano a vicenda, perchè da quelli sappiamo che cosa fossero i fogli, da questa impariamo che l'Aldovrandi naufragò, se pure fu abbastanza energico, nelle sue rimostranze a Filippo V; e che il duca di Parma e Piacenza coll'autorevol mediazione della sua nipote e figliastra, la Regina, fece conseguire al Papa ciò che desiderava. Nulla mi sembra più naturale e più giusto, che il Papa si mostrasse grato verso il Farnese, onorandolo di un cenno in proposito nell'autografo che qui esaminiamo.

Clemente XI invoca lo zelo del duca pel secondo affare; e questo evidentemente si era il richiamo delle navi spagnuole dalla Sardegna, che per altro non fu conseguito. Che anzi l'anno seguente una nuova e più forte squadra regia entrò nelle acque della Sicilia, ed ancor quest'isola riconquistò sull'Impero. I *tuoni* e i *lampi*, che il Papa udiva e vedeva nell'orizzonte politico, erano le vivissime proteste dell'Imperatore, il quale soffocò la guerra di Turchia, che avrebbe potuto coronare con nuovi successi forse fatali alla esistenza di quell'impero; spinse le trattative della pace di Passarowitz, all'unico scopo di poter combattere la Spagna quaggiù. L'ordine delle idee, nella lettera in discorso, è perfettissimo, e rivela la educazione dell'autore al ragionamento ponderato. Dopo di aver pregato il duca, lo invita dolcemente a considerare il pericolo del suo Augusto congiunto colpito dalle minaccie dell'Europa; e dico

dell'Europa, dacchè tutti gli Stati ch'avevano approvato la recente pace di Utrecht ne sarebbero stati gelosi ed efficaci mallevadori. E lo furono infatti, come i lettori sanno, quando Francesi, Austriaci, Inglesi ed Olandesi ricacciarono gli Spagnuoli nei limiti prescritti dalla pace suddetta [1]. Clemente XI non nominava l'Alberoni come consigliere della spedizione d'Italia, perchè non era certissimo che lo fosse, quantunque la voce publica lo accusasse, ovvero perchè sperava nella revoca degli ordini regii, unico mezzo perchè potessero *in bonum monstra converti*. Ma allorquando, tutte le speranze pacifiche svanite, scoppiò la nuova guerra contro la Spagna, e dipoi l'Alberoni pagò il fio della mala riuscita coll'esilio dal Regno e coll'essere in Italia ritenuto e sottoposto ad un giudizio di sedici Cardinali, allora si trovò compreso tra i capi d'accusa contro di lui anche questo dei famosi vascelli [2]. Infatti in una lettera di giustificazione scritta più tardi dall'Alberoni al card. Paolucci Segretario di Stato [3] si dice, che la vera causa della mutazione di destino, ordinata alla flotta spagnuola, fu l'arresto di monsignor Molines ingiustamente eseguito dagli Austriaci in Lombardia. "Quando l'armata, dice Alberoni, partì da Cadice [4] è tanto „vero che partisse sotto l' ordine di dover passare in Levante, „quanto è certissimo, che non avendo potuto superare la risolu„zione del Re, sopra questo punto di non volere, che detta squa„dra si unisse ai collegati di Cesare, quando da Cesare non avesse „il preteso dovuto riparo per tale arresto, convenne con partico„lare spedizione ordinare, che la medesima squadra fosse dall'in„trapreso suo cammino arrestata nel porto di Barcellona: nè que-

[1] L'Inghilterra, prima per autorità tra gli Stati responsabili, fece precedere le sue operazioni da un *ultimatum* di lord Stanhope a Madrid, dopo il quale l'ammiraglio Bings ebbe l'ordine di combattere.

[2] Le particolarità di questi avvenimenti si desumono dalle *Memoires complètes* del duca di *Saint Simon* (ed. di Parigi *Hachette* 1872), da un *Diario di tutto quello successe nell'ultima guerra di Sicilia etc. etc.* diviso in due parti e stampato in Colonia nel 1721; e finalmente dalla *Storia del card. Alberoni del sig. I. R.*, della quale v'è un'edizione spagnuola, e vi sono due traduzioni italiane; la prima publicata all'Aja nel 1720, l'altra senza le iniziali I. R. nello stesso anno in Amsterdam (non so quanto sieno attendibili queste indicazioni di luogo) ed è la *seconda edizione*, e la più importante, che ha in fine un opuscolo intitolato: *Aggiunta da unirsi alla seconda edizione dell'istoria del cardinale Alberoni.*

[3] Vedi l'*Aggiunta da unirsi* etc. a pag. 52.

[4] Non da Barcellona direttamente, come ha il Botta ed alcun altro.

„st'ordine, che se non erro fu diretto al sig.r Principe Pio, si spiccò „prima dalla Corte, che sul principio di Luglio „. Leggerissima peraltro è la discolpa del Cardinale quando soggiunge come, dato e non concesso che l'intenzione del Re fosse di rompere le fatte promesse, tuttavia egli (Ministro) non poteva credere il piano del Re facile ad eseguirsi! [1]

Ma la severità di Clemente XI verso l'Alberoni non fu eccessiva, perchè la moderazione in ogni cosa fu tra i migliori pregî di quel Pontefice virtuoso [2]. Rimane ora soltanto ch'io dica due parole intorno al Farnese e poi ho finito. Ho fatto poc'anzi osservare che se il duca riuscì nel primo affare, nella condanna cioè dei fogli ricordata nella lettera, fallì al certo nel secondo, in quello cioè ch'è argomento principale della lettera medesima; poichè gli Spagnuoli, non che uscire dalla Sardegna, invasero pur la Sicilia. Tuttavia alla fine dei conti si potè dire, che il Farnese favorisse il Papa, come e quando venne a lui fatto, procurando la caduta dell'Alberoni. Imperocchè più tardi avvenne, che il duca geloso di ristabilire la tranquillità in Italia trovò Alberoni sordo a qualunque proposizione, e allora si valse dell' autorevole influenza di padre, nel mettere Alberoni in mala vista ad Elisabetta, per mezzo del marchese di Scota; e questo colpo ebbe pieno effetto col congedo dato da Filippo V al Cardinale. [3]

G. Tomassetti.

[1] In questa lettera il Cardinale si difende vivacemente contro l'accusa di aver quasi estorto il cappello cardinalizio al Papa colla promessa di duplicazione della flotta spagnuola contro i Turchi, mentre invece se ne protesta debitore alle premure del Re e della Regina. Nondimeno contro questa protesta di Alberoni stanno le misurate parole del coevo Polidori (op. cit. pag. 349) il quale dopo avere annoverato i meriti dell'Alberoni addotti nel Concistoro dal Nunzio di Spagna, aggiunge: *cuius* (Alberonii) *praesertim impulsu longe validius bellicarum etiam navium ac triremium agmen ab eodem Rege in auxilium Christianae classis adversus Turcas hoc anno paratum esse nuntiabatur.* Fu appunto allora che il Card. Del Giudice di ritorno dalla Spagna declamò in modo contro Alberoni che, *nisi inter utrumque nota iam simultas oborta dictorum fidem elevasset, sapienti ac religioso Principi validissimum potuisset scrupulum injicere; quo, mutata voluntate, abstineret facto.*

[2] Nel Conclave del 1721 Alberoni fu ammesso sebbene colpito da censura, perchè non era stato privato della voce attiva e passiva, privazione ch'espressamente sogliono manifestare i Pontefici, come fece Leon X col card. Sauli e Clemente XII col card. Coscia. Lünig *Codex Italiae diplomaticus* (Francofurti et Lipsiae) vol. IV, p. 383).

[3] Adam op. cit. c. 32.

# LA BASILICA DI S. SINFOROSA SULLA VIA TIBURTINA NEL MEDIO EVO

---

Invitato cortesemente dall'Accademia storico-giuridica a prendere parte alle sue pubblicazioni, ho prescelto l'argomento che i lettori veggono indicato dal titolo, perchè esso mi offre il destro di parlare di uno dei fatti storici i più rilevanti che abbiano avuto luogo nel corso del medio evo: fatto di cui fu testimone il luogo dove sorge la basilica di S. Sinforosa e dei sette suoi figliuoli. Riparerò così ad una dimenticanza [1] e anche ad alcune altre omissioni in cui, per non so quale dispersione di carte, sono caduto allorquando ho ragionato di quell'insigne monumento e della sua scoperta [2]. In detta occasione ho mostrato quanto oscura fosse la storia della basilica nel periodo dal medio evo sino ai tempi moderni. Le notizie che mi accingo a divulgare nella presente trattazione storico-topografica spanderanno non poca luce sopra l'argomento, e chiariranno almeno, se non isciogliеranno del tutto, varii fra i punti lasciati nell'incertezza e nel dubbio.

È noto a chiunque conosce anche poco la storia del medio evo come, negli inizii del secolo duodecimo, la Chiesa fosse turbata gravemente, per cagione del diritto di investitura dei dignitari ecclesiastici feudatari dell' Impero; il quale diritto, Enrico V di Germania, come i suoi predecessori, voleva assolutamente riservato a sè. Il monarca venne in Roma per ricevere la corona imperiale dalle mani di Pasquale II, e, nel febbraio dell' anno 1111, pose il suo campo presso il monte Mario [3]. Gli storici narrano che

[1] Della medesima mi ha gentilmente reso avvertito il ch. Sig. Comm. G. B. de Rossi.

[2] Scoperta della basilica di S. Sinforosa, Roma 1878 (estratto dal periodico *Gli Studi in Italia*). Alla p. 43 di questa dissertazione sono citate varie monete trovate nello scavo; avverto ora che quella attribuita ad Enrico V è invece dell' imperatore sesto di tale nome.

[3] Su questo monte, detto *mons Malus* e *mons Gaudii* cf. Nibby, Analisi T. II, p. 349: Gregorovius, Storia della città di Roma T. III, p. 523, 524. In un atto dell' anno 7° di Benedetto IX (1039) è menzionata, tra i confini del Castel S. Angelo (ora Castel Madama), una vigna *qui dividet mampolloni et colle malu* (Regest. Subl.

l'indomani, nell'atto di vedere compiere la solenne cerimonia nella basilica di S. Pietro, Enrico V non volle sapere delle condizioni messe dal pontefice pel bene della Chiesa. Il Vaticano fu spettatore allora di tumulti e di scene fierissime. Pasquale con la sua corte fu imprigionato. I Romani insorsero per liberarlo, e per più giorni la città fu funestata da lotte e da massacri orribili. Ma l'imperatore levò il campo, conducendo seco i prigionieri, e andò col suo esercito ad occupare nei dintorni della città le posizioni che credeva più atte a rimuovere le conseguenze dell'arditissimo colpo [1]. La fonte dalla quale abbiamo contezza dell'itinerario seguito da Enrico V è il famoso codice vaticano 1984 [2], in cui è una narrazione contemporanea, nota col nome di *Annales romani*, con documenti tratti dai regesti stessi, ora smarriti, del pontefice Pasquale II [3]. A questa fonte primaria attinse Pietro Diacono, autore della cronaca cassinese [4]. Citerò pertanto il solo codice vaticano: *Dehinc usque ad pedem Soractis montis progredien(te)s* (Enrico ed i suoi), *juxta beati Andreae monasterium Tiberis alveum transierunt, et per Sabin(os) ad lucanum pontem iter agentes, ulteriores romanae urbis partes aggressi sunt..... Pontifex autem, cum duobus episcopis, savinensi videlicet et portuensi, et cardinalibus quatuor aput castellum Trebicum, ceteri vero cardinales aput Corcodilum in custodia tenebantur* [5]. L'imperatore, adunque, il quale mi sembra avere

doc. 42); ed in un altro atto che sembra anteriore di due anni è parlato del *cunctum territorium de colle malu* nello stesso luogo (Reg. cit. doc. 44). Questi documenti cito per semplice confronto.

[1] V. su questo argomento il Baronio, *Annales ecclesiastici* colle note del Mansi e la critica del Pagi, ed il Muratori, Annali d'Italia, all'anno 1111. Cf. P. Pisano in *Acta SS. Prop. Maii* II. 204.

[2] Per gli autori che hanno trattato di questo codice v. Gregorovius, St. della c. di Roma T. IV, p. 358, e Watterich, *Pontt. Romanor. vitae* Lipsiae 1872 T. I p. XLIII. I fatti relativi a Pasquale II, prima del Pertz (*Mon. Germ. hist. Scriptt.* V, 473) e del Watterich (l. c. II, 60), sono stati quasi interamente divulgati dal Baronio sotto il nome di *Acta Sutrina (Ann.* a. 1111, n. I e segg.). È noto che le trattative per la coronazione dell'imperatore ebbero luogo a Sutri coi legati del pontefice.

[3] Le Bolle di Pasquale II relative ai patti con Enrico V, tratte dai citati regesti, sono state nel medio evo inserite in molte raccolte di simili documenti, v. Gregorov. l. c. p. 42, e Watt. I, XLVI; cf. Jaffè, *Regesta pontt.* p. 501: Pertz, *Mon. Germ. hist. Leges* II, 65.

[4] Pertz, *Monumenta Germaniae historica, Scriptt.* IX, 778. V. anche il card. d'Aragona in Murat. *R. I. S.* T. III P. I p. 360-63.

[5] f. 195 (Watt. II, 62); v. Pietro Diacono (Pertz, l. c. IX, 781; *Leges* II, 71) e Baronio l. c. n. XIV.

tenuto la via Flaminia, attraversò il Tevere vicino ad un monastero di S. Andrea. Questo è nei documenti spesso menzionato coll'appellazione *in flumine*, cagionata precisamente dalla vicinanza del Tevere, ed esiste tuttora colla insigne e poco nota sua chiesa nelle vicinanze di Ponzano [1]. Il pontefice fu confinato *apud castellum Trebicum;* altri prigionieri furono chiusi *apud Corcodilum.* Il Gregorovius ha egregiamente avvertito quest'ultimo luogo essere il *castrum Corcorulum,* oggi Corcolle, nel territorio tiburtino, non molto lungi dalla villa Adriana [2]. L' altro luogo egli crede essere la città di Trevi. Questa, l'antica *Treba,* nell'età di cui ragioniamo esisteva veramente, come ne fanno fede numerose testimonianze, ma nei documenti è indicata coi nomi di *civitas Trebana,* di *castrum Trebarum* e simili; mai, per quanto io sappia, fu detta *Trebicum.* Pongano mente i lettori al castello *Tribucum* o *Trebicum,* annesso alla *curtis S. Getulii* nella Sabina, e dal Galletti illustrato egregiamente; e vedranno che esso è fuor di dubbio il luogo medesimo ove fu tenuto prigione Pasquale II [3]. Le circostanze della marcia dell'imperatore lo mostrano chiaramente. Enrico, guadato il fiume, entrava *in Sabinos* per dirigersi *ad Lucanum pontem.* E Tribuco era un luogo fortificato a poca distanza dal Tevere, precisamente sulla strada tenuta dall'esercito. I fatti narrati sono tanto somiglianti a quelli che accaddero circa mezzo secolo dopo, allorquando fu incoronato Federico Barbarossa, che un confronto, almeno, parmi necessario.

[1] Sopra Ponzano e la sua origine da un *fundus pontianus,* v. il poco che ne dice il Nibby, An. II, 597, il quale appena accenna la chiesa di S. Andrea. Alcuni studi del Galletti sul monastero ed i suoi abbati sono nel cod. vat. 9115 f. 323. Notizie monumentali del luogo ho lette nell'Odeporico del Di Costanzo serbato nell'archivio di S. Paolo fuori le mura. La chiesa ora si sta ristaurando interamente.

[2] Gregorovius, l. c. p. 398; v. Nibby, Analisi II, 668. Il Deusdedit trasse dal registro di Zaccaria (741-752) la locazione di un fondo della chiesa romana detto *cucunulis, qui et corcorulis..... in civitate tiburtina ex corpore massae intromuranae, patrimonii tiburtini (Collectio Canonum* ed. Martinucci, p. 326, 327). Non mi pare che sia lo stesso del *fundus carculianu* menzionato *via tiburtina miliario ab urbe Roma plus minus XX^mo juris venerabilis xenodochii qui appellatur Valerii* in un atto del regesto Sublacense (n. 55) dei tempi di Gregorio IV (827-844). Non ho bisogno di dire che Corcolle nulla ha che fare con questi fondi.

[3] Galletti, Gabio scoperto dove ora è Torri, Roma 1757, p. 21, 167. Tribuco era composto di due parti distinte *(castelli qui vocantur Tribucum unum juxta alium* (sic), l. c. p. 23, 117). Apparteneva al monaci farfensi che lo tenevano *per imperialem investituram et domini papae* (l. c. p. 133). Le rovine ne sussistono tuttora col nome Trivico. Cf. il mio Cimitero di Zotico p. 61.

Come Enrico, così Federico s'insediò a monte Mario; e la sua coronazione fu turbata anch'essa da violente scene di sangue. Le ragioni erano però diversissime, e quando l'imperatore si ritirò, il pontefice Adriano IV ed i cardinali condusse seco non come prigionieri, ma come ospiti protetti. Partendo da Roma *processerunt ad vadum de Manliano* [1], *ibique fluvium ipsum cum exercitu transeuntes, intraverunt Sabinensem comitatum et per Farfam et castrum de Poli transitum facientes..... pervenerunt ad pontem Lucanum;* quivi *moram facere decreverunt,* e, correndo la festività del principe degli Apostoli, fu celebrata dal pontefice una messa solenne [2]. Il documento, dal quale ho estratto questo passo, sulla fine della vita di Adriano menziona, tra gli edificii eretti dal pontefice, una *capella in ponte Lucano,* che fu anche dotata di arredi sacri e di terre [3]. È inverosimile che questa chiesetta fosse fabbricata prima dei fatti narrati, e per la mancanza di una ragione speciale, e per la ristrettezza del tempo; Adriano essendo divenuto pontefice pochi mesi innanzi alla venuta di Federico. Laonde molto probabile stimo il pensiero che l' edificio sorgesse come memoria e ricordo della solenne circostanza sopra narrata [4].

Se questa cappella fu testimone di pace e d'amicizia tra un papa e un imperatore, non così fu della chiesa sul primitivo sepolcro di S. Getulio presso Tribuco, nè della basilica eretta sulle tombe della moglie e dei figliuoli di quel martire presso la via Tiburtina. Per una singolare coincidenza, a Tribuco Pasquale II fu chiuso nella carcere: presso S. Sinforosa fu costretto *pro ecclesiae liberatione,* sono le sue stesse parole, *ac* (cod. *hac*) *pace, hoc pati, hoc promittere quod pro vita mea nullatenus consentirem* [5], dovette cioè recedere dalle condizioni imposte ad Enrico V. L'imperatore dal ponte

[1] Guado del Tevere presso la città di Magliano, a poche miglia da Ponzano.

[2] Bosone, Vita di Adriano IV nel card. d'Aragona, Muratori, *R. I. S.* T. III P. I p. 540; Watterich, *Vitae pont.* T. II p. 331; cf. Ott. Frising. in Mur. l. c. VI, 725: Pertz, XX p. 320. Sopra le vite di pontefici del card. d'Aragona ed i loro autori, v. il Giesebrecht citato dal Gregorovius, IV p. 740. Il *Castrum de Poli* parmi un nome sbagliato. Poli ad ogni modo non è, perchè interamente fuori dell'itinerario.

[3] Watterich, l. c. p. 336. Che fosse dedicata a S. Ermete lo affermano senza provarlo gli storici tiburtini, v. Viola, Storia di Tivoli II p. 160; cf. Marzio, Hist. ampliata di Tiv. Roma 1665 p. 299.

[4] Viola, l. c.

[5] Cod. Vat. 1984, f. 195. Con leggiere varianti si leggono queste parole in Pietro Diacono, v. Gregorovius, St. di R. nel m. e. IV, 400.

Lucano avea proseguito la sua marcia verso Roma. Un compromesso precedente l'atto di rinunzia di Pasquale II fu sottoscritto in nome del papa da varii cardinali *in agro juxta pontem Mammeum qui Romanos a Teutonicis dirimebat* [1]. Il ponte Mammolo segnava l'estremo confine del territorio occupato dall'imperatore. Ma costui col grosso dell'esercito trovavasi più lontano da Roma; e l'atto di rinunzia fu convenuto e redatto alla presenza del pontefice *in campo qui septem Fratrum dicitur* [2]. Fu adunque là ove sorge la basilica, che avvenne il memorando avvenimento. Di quest' ultimo non è mestieri di ragionare di più. Fermiamoci alla menzione del campo dei sette Fratelli e alla medesima restringiamo il discorso.

Il *campus septem Fratrum* è manifestamente la campagna che si estende intorno all'edificio consacrato alla memoria di quei martiri. Il nome di *campus* fu dato ai luoghi piani ed aperti di una certa estensione, non nel solo medio evo, ma anche nell' età classica. *campus Esquilinus* [3], *campus Coelemontanus* [4], *campus Viminalis* [5] chiamarono gli antichi gli spazii fuori del recinto serviano su quelle tre colline della città. Non parlo del campo Marzio, talvolta detto il *campus* per eccellenza [6], nè di altri *campi* di Roma [7]. Nei secoli tardi frequentissimo fu l'uso della voce di che ragiono; e non la finirebbe così presto chi volesse citarne tutti gli esempi. Mi contento di indicare i seguenti. Dinanzi al Laterano era il famoso *campus Lateranensis,* la cui prima menzione che ora io ricordi, si riferisce al secolo VII [8]. *Campus Barbaricus* fu detto il luogo della via Latina ove i Goti di Vitige posero gli alloggiamenti [9]. La pianura che è

[1] Cod. cit. f. 195 (Watt. II, 65, 66); P. Diac. in Pertz, *Scr.* IX, 782; Card. Arag. l. c. 363.

[2] Cod. cit. f. 196; V. gli scrittori lodati nella nota precedente ed il Jaffè, *Reg.* p. 501, n. 4662.

[3] Cic. Philipp. IX, 7; v. Ann. Instit. 1877. p. 377.

[4] Grut. 645, 4; Orelli, 2617.

[5] V. i Catalogi regionarii in Urlichs, *Cod. U. R. top.* p. 6-8.

[6] Bull. dell'Instituto di Corr. Arch. 1860, p. 74.

[7] Si vegga a cagione d'esempio Jordan, *Topographiè der Stadt Rom im Alterthum* II, 216.

[8] *Lib. pont. in Sergio* I § II; Vignoli, *Lib. Pont.* I, p. 303.

[9] V. De Rossi, Bull. d'arch. crist. 1873 p. 97; cf. Tomassetti, Archivio di St. Patria, vol. II p. 140. Roberto Guiscardo, nel sec. XI, prima di entrare in Roma, mi sembra avere occupato coi suoi Normanni il medesimo luogo, cf. Gregorovius, St. di R. nel m. e. IV p. 285.

a pie' di Tivoli si disse, come vedremo fra breve, *campus Tiburtinus;* come *campus Reatinus* [1] fu chiamata la valle di Rieti, e via dicendo. L'espressione *campus septem Fratrum* non ha dunque bisogno di spiegazioni; e solo è da notare quanto celebre durasse la memoria di quei martiri, se dal loro nome poterono essere designate nel medio evo le campagne in mezzo alle quali essi erano stati sepolti. Le cose dette ci chiamano perciò ad indagare se non esistano nei documenti altre menzioni relative al santuario insigne, del quale ragiono, durante l' oscurissimo periodo del medio evo. Ora, queste menzioni appunto esistono, ed in documenti insigni per la topografia dell'agro tiburtino. Mi restringerò alle cose puramente necessarie per l'intelligenza dei punti sostanziali.

Il Marini divulgò una bolla di Benedetto VII diretta a Giovanni vescovo tiburtino, al quale il pontefice dice di confermare *omnes res episcopii tui* [2]; e difatto essa contiene la serie numerosissima dei beni della Chiesa di Tivoli. Il documento non è solo ed isolato; esso fa parte di un intero inestimabile regesto relativo al medesimo argomento, serbato negli archivii pontificii ed appena noto per alcuni estratti fattine dal Suarez [3]. Indi proviene la famosa carta cornuziana, documento insigne dell'anno 471 edito dal dotto citato, e di poi varie volte ripetuto e lodato [4]. Il Marini ci die' notizie più chiare e sicure sull'indole del codice, i cui documenti però nella maggior parte sono rimasti inediti e sconosciuti. Eppure essi sono tali che niuna Chiesa delle vicinanze di Roma può menare vanto di possederne di così antichi e preziosi [5]. Ma la storia del codice,

[1] *Acta SS.* T. II *Maii* p. 530; Regesto farfense (cod. vat. 8487), docum. n. 378.

[2] Papiri diplomatici p. 231, 232; cf. Ughelli, *Italia sacra* ed. Coleti *Venetiis*, T. I p. 1306.

[3] Del Suarez ho trovato nel cod. vat. 9136 (f. 116 e segg., cf. f. 128 e segg.) gli appunti originali tratti dal regesto, che quel dotto dovette avere in mano solo per brevissimo tempo (cf. Giustiniani, Dei vescovi di Tivoli, Roma 1665, p. 37). Il codice barberiniano XXXII, 166 (già segnato 2305) è copia dei citati estratti, di mano di amanuense, ed è la fonte di ciò che del regesto è stato divulgato dall'Ughelli, *Italia sacra* I p. 1304 e segg., cf. l'appendice al T. V della prima edizione.

[4] V. Marini. l. c. p. 258. Sopra Fl. Valila autore della donazione contenuta nella carta cornuziana v. De Rossi, Bull. d'arch. crist. 1871, p. 24.

[5] Per la Chiesa di Ravenna si può citare l'insigne suo archivio di papiri, ora disperso in più luoghi, maestrevolmente illustrato dal Marini nell'opera sopra citata. Sono noti alcuni documenti già spettanti all'archivio portuense, ma in piccolo numero, nè antichissimi, v. Marini, l. c. passim.

la sua prima edizione ed i necessarii comenti, avremo in breve dall' illustre p. Luigi Bruzza, il cui lavoro incomincia a pubblicarsi in questo istesso fascicolo. Perciò, dati questi cenni necessarii, entro subito nell'argomento.

Nella bolla citata di Benedetto VII, dopo l'enumerazione dei fondi, si leggono le parole seguenti: *Confirmamus . . . . inter affines incipiente a sanctorum septem fratres et usque in confinium sancti Iohannis . . . in Argentella, et exinde in campo Sacri ubi sunt staphili ficti* [1], *et recte in silice magna de Penestrina, descendente vero per ipsa silice omnia parte dextra territorio tyburtino juris eidem ecclesia Tyburtina. Parte vero leba omnia juris s. Penestrinensis ecclesiae. Sicuti antecessores nostri per praecepta diffinierunt* [2]. Della relazione di questi confini con quelli delle diocesi e dei comuni delle città nominate e di Roma istessa, qui non ragiono per tema di entrare in un labirinto d'onde non troverei tanto facilmente l'uscita [3]. L'argomento al quale mi ristringo vuole però ch'io citi per confronto precisamente uno dei documenti più importanti per la questione accennata. Ed è una bolla di Marino II (a. 944) al vescovo della Sabina, dove sono determinati i limiti di questa diocesi suburbicaria [4]. Ecco la parte dei medesimi che è in relazione diretta con quelli designati da Benedetto VII: *a flumine Tyberis pergens juxta portam s. Valentini, et venit ad portam pincianicam et . . . ad portam Salariam ubi est ecclesia s. militis Romani . . . et exinde venit ad silicem qui est juxta s. Laurentium, et ab ipso affine venit ad septem fratres, et per ipsos fines venit in silice qui est juxta s. Anatoliam quae est posita subter montem q. v. Rasiano; ibi est ecclesia Petri . . . et exinde venit in silice qui vadit juxta s. Vincentium pergensque in s. Stephanum . . . .*

[1] Ossia termini infissi nel terreno; il Ducange (ed. Henschel, Paris. 1846) ed i suoi editori hanno ignorato il senso di questa parola, il quale mi è notissimo dai documenti, massime di Roma e delle vicine città.

[2] Marini, l. c. p. 231. La *silex magna de praenestina* deve essere una delle vie antiche che conducevano a Palestrina; non saprei ora determinare quale.

[3] Sull'estensione del territorio prenestino vedi i documenti editi dal Petrini, Memorie Prenestine p. 394, 411. (cf. Nibby, Analisi II, 352). Intanto avverto che le *metae novae et amplae*, che i Romani tentarono di stabilire nel 1234, erano colonne determinanti i confini dell'ampio territorio agognato dalla politica giurisdizione di Roma, non i termini del vero territorio urbano (cf. Gregorovius, St. d. c. di Roma V, 196).

[4] Galletti, Tre chiese di Rieti p. 156. Ne ho dato già un cenno trattando della basilica di S. Sinforosa, p. 8.

*per ipsos affines ascendit in cacumine montis Januarii.* I *septem fratres* erano adunque il punto di contatto di tre diversi confini. La bolla di Benedetto VII ci dà però quelli soltanto che vanno verso Palestrina. Una inedita conferma della citata bolla colma la lacuna nella direzione della Sabina [1]. Questo documento è necessario che anch'esso venga addotto, perchè il medesimo e gli altri sono destinati ad illustrarsi a vicenda: *Confirmamus.... incipiente(s) vero affines a septem fratribus, et vadunt ad rivum sci. Oresti, et in valle quae est cripinne ac terra de monticellis, et vadunt ad ponticellum qui inter nomentanam, et gattam cecam, deinde ad ecclesiam sci. Silvestri ubi est una columnella quae habet duas litteras scriptas hoc mo. XV. et dirigitur ad monumentum ubi vallis obscura vocatur et per pede montis q. spatula vocatur, deinde ad silice q. est juxta castrum q. palumbarum vocatur.* Esaminiamo brevemente tutte queste indicazioni topografiche.

*(Continua)* E. Stevenson.

[1] Finchè questa conferma non sia divulgata si veggano il cod. Vat. 9136 f. 116, ed il Barb. XXXII, 66.

# CENNI BIBLIOGRAFICI

## DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

**Archivio Giuridico**, fasc. 1° 1880, Pisa. V. Punzi - *Le leggi delle XII tavole e la Pretura romana* — In quest' articolo l'autore si prefigge lo scopo di ricercare lo svolgimento storico della pretura, e la influenza efficace esercitata dalla medesima sullo stretto diritto quiritario per trasformarlo in diritto comune. — C. Vivante - *Le clausole della polizza di carico. La responsabilità civile degli armatori* — E. Turazza - *Sunto d'interpretazione degli art. 6, 7, 8 del titolo preliminare del Codice civile* — E. Nalin - *Una questione sulla competenza dei conciliatori* — Bibliografia.

**Id.** fasc. 2° e 3.° E. Cimbali - *La proprietà e i suoi limiti nella legislazione italiana* — E. Bianchi - *Le indagini sulla paternità naturale, proposta di riforma dell'art. 189 C. C. Italiano* — V. Tango - *La posta ed i suoi progressi* — D. Valeggia - *Sul travisamento* — P. Sabbatini - *L'idea del diritto nella storia di Roma* — A. Giacobone - *Interpretazione degli articoli 1932 n. 7 e 1942 C. C. in raffronto all' ultimo alinea dell' art. 687 C. di P. C.* — Bibliografia.

**Archivio storico italiano**, Tomo V, disp. 1ª del 1880. Documenti. — *Gli statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII pubblicati da Mosè Modigliani.* — Questi statuti, quantunque siano d'importanza assai secondaria per ciò che riguarda il diritto privato, sono in contrario preziosissimi per la storia del diritto comunale in Italia, presentandoci essi assai chiaramente quel diverso carattere dato ai comuni rustici ed urbani, nel definire il quale oggi tanto si affaticano i moderni pubblicisti.

Memorie originali. — *Uguccione della Faggiuola a Vicenza* (F. Lampertico) — *L'Arte italiana nella Galleria Nazionale di Londra* (G. Frizzoni) — *Appunti in risposta ad una memoria di Domenico Carutti intitolata: Di un punto di storia arcana* (A. D. Perrero).

*Rassegna bibliografica — Varietà — Notizie varie — Annunzi bibliografici — Pubblicazioni periodiche.*

**Journal des Savants.** — Janvier, Paris, 1880. — Ch. Lévêque - *École française d'Athènes*, 2e *Art.* — È una rivista del bollettino di corrispondenza ellenica pubblicato negli anni 1877-1878-1879 — Ch. Giraud - *La Maréchale de Villars*, 4e Art. — L. Crouslé - *Histoire de la langue et de la littérature française au moyen âge, d' après les travaux le plus récents, par M.r Charles Aubertin*, 2e Art. — F. De Saulcy - *Le Musée de Saint-Germain*, 1r Art. — Di questo museo, che in meno di venti anni è divenuto uno dei più importanti per la storia nazionale della Francia, l' autore descrive la Sala detta dell' Arco trionfale d' Orange — Ch. Nisard - *Brunetto Latini*, 1r Art. — Il Nisard ricerca in quest' articolo chi sia l'autore del *Pataffio*, ordinariamente attribuito a Brunetto Latini — Nouvelles littéraires.

**Id.**, Février. — E. Egger - *Récension critique des textes.* - L' autore in un primo eruditissimo articolo tratteggia il lato storico di questo ramo importante della filologia, che è la recensione critica dei testi. Egli considera lo stato in cui ci sono pervenute fino a noi le opere dell' antichità classica, ed a buon diritto rende lodi alla scuola tedesca ed olandese che ogni altra precede nello studio critico dei testi antichi. — De Saulcy - *Le Musée de Saint-Germain*, 2e art. — Ch. Nisard - *Brunetto Latini*, 2e art. — Fustel de Coulanges - *Du droit de propriété à Sparte* — Ch. Giraud - *Le salon de M.me de Lambert* (*suite de la Maréchale de Villars*) — Nouvelles littéraires.

**Id.** Mars. — Fustel de Coulanges - *Du droit de propriété à Sparte*, 2e art. — E. Egger - *Récension critique des textes* - In questo secondo articolo l'autore si occupa delle opere di due illustri filologi, cioè di Madvig - *Adversaria critica ad scriptores graecos et latinos* - e di Cobet - *Collectanea critica* — Alfred Maury - *Nouvelles recherches sur la Saint-Barthelemy* — Danbrée - *De l'un des créateurs de la cosmologie et de la géologie* — Ch. Giraud - *Le concubinat en droit romain.* - Questo è il titolo di una memoria letta dall'illustre romanista Carlo Giraud all'Accademia delle Scienze morali nella seduta del 7 marzo 1880, per dimostrare che il concubinato costituiva in diritto romano una vera condizione giuridica, regolata dalle leggi. In questo primo articolo tratta della suppellettile letteraria, riserbandosi di far poi l'esegesi dei testi. — Nouvelles littéraires.

**Revue archeologique**, Janvier 1880. Leon Heuzey - *Les terres cuites babyloniennes* — Ch. Champoiseau - *La Victoire de Samothrace* (Descrizione della scoperta del monumento elevato alla Vittoria nell'isola di Samotracia, ed il quale viene attribuito alla scuola di Lisippo) — M. Chabouillet - *Notice sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-les-bains, suivie d'un essai de catalogue général des monuments épigraphiques relatifs a Borvo et à Damona* — E. Benoist - *Catulle-Texte et commentaire d'un fragment d'une édition de Catulle destinée a paraître prochainement.*

**Id.** Février. — M. Chabouillet - *Notices sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-les-Bains* (suite) — C. Desjardins - *La borne milliaire de Paris.* È un tentativo di restituzione di un difficilissimo frammento d' iscrizione, scolpito sopra una pietra milliaria ridotta poi a sarcofago nell' epoca merovingia. Questa pietra fu scoperta a Parigi, nel 1877 nell'antico cemeterio di S. Marcello, ed oggi si conserva nel museo Carnavalet. — A. Vercoutre - *La médecine publique dans l'antiquité grecque — Lettre à M. Directeur de la Revue par* M. Fustel de Coulanges — Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions — Nouvelles archéologiques — Bibliographie.

**Nouvelle Revue historique de droit français et étranger,** Janvier-Fevrier 1880. A. Prost - *Étude sur le regime ancien de la propriété - La vesture et la prise de ban à Metz* — M. Thévenin - *Contributions à l'histoire du droit germanique* (*suite*). (Questo articolo è di grande importanza per la storia del diritto germanico, nel quale mira l'autore a chiarire il senso dei due tanto celebri simboli della *festuca* e del *wadium*) — E. Dubois - *La saisine héréditaire en droit romain.* Qualunque sia l'opinione che possa tenersi intorno siffatta questione - se cioè la *saisine* abbia avuto luogo anche in diritto romano - egli è certo che di gravissimo peso sono le ragioni addotte dall' autore. Egli considera la *usucapio pro herede* in tre epoche distinte, cioè prima della scoperta di Gaio; dalla scoperta di Gaio alla pubblicazione dell'apografo di Studemund; e dalla pubblicazione fatta dal medesimo fino ad oggi — Comptes rendus bibliographiques — Chronique — Bulletin bibliographique et critique.

**Revue catholique des institutions et du droit,** VIIIe année 1880. — Nel fascicolo di gennaio sono contenuti i seguenti articoli: H. Ramière - *Conditions de l'ordre social chrétien* — Albert Desplagnes - *De la justice administrative* — Lucien Brun ed altri - *Consultation sur l'affaire des frères d'Alais* — Bresson - *Constitution légale des bureaux de bienfaisance libres* — J. Bourgeois - *Jurisprudence scolaire* — C. Aninard - *Bulletin de jurisprudence.*

In quello di febbraio: H. Ramière - *Ordre social chrétien*, 3.e art. — P. Cousseyroux - *La force* — Du Rieu de Marsaguet - *Des exécutions capitales* — J. de Moussac - *L'école selon la ligue de l'enseignement* — G. Volpe Landi - *Du régalisme ancien et moderne.*

Ed in quello di marzo: *Lettre encyclique du souverain pontife Léon XIII sur le mariage et le divorce* — Am. Trouillard - *Droits et devoirs des plus imposés dans les assemblées municipales* — Morand - *La conservation du patrimoine et le régime dotal en Dauphiné* — H. Beaune - *Le droit coutumier et l'unité legislative en France*

— René Genty de Bussy - *L' Oeuvre de M. Charles de Ribbe sur la famille et la vie domestique* — S. - *La promiscuité des cimetières entre les différents cultes.* Inoltre ciascuno dei tre indicati fascicoli contiene una rivista bibliografica ed il catalogo dei libri in materia di giurisprudenza, pubblicati rispettivamente nel mese antecedente.

**Revue de droit international et de legislation comparée** N. 1, 1880 - Bruxelles. — Questa pubblicazione che è di molta importanza per la scienza della legislazione comparata, e per la più immediata applicazione che se ne fa al diritto internazionale privato, sembra che entrando nel suo XII anno voglia dare anche maggiore impulso a questi studi. — Nella prima dispensa in cui figurano eziandio i nomi di due de' suoi fondatori, le materie sono le seguenti: T. M. C. Asser - *Droit international privé et droit uniforme* — M. Westlake - *Introduction au droit international privé* — F. Martens - *La Russie et l' Angleterre dans l' Asie centrale* — H. Brocher de la Fléchère - *L'enfantement du droit par la guerre* — A. Sacerdoti - *Le projet definitif du Code de Commerce pour le royaume d'Italie.*

Utilissima poi, come apparato per servire allo studio comparativo del diritto, è la rassegna bibliografica della letteratura giuridica ungherese di Stoerk.

Finalmente apprendiamo con dispiacere da questo medesimo periodico la morte di tre distintissimi giureconsulti tedeschi, cioè Heffter, de Waechter e Walter, l'ultimo dei quali può dirsi che pe' suoi scritti fosse divenuto popolare in Italia.

**Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft** — herausgegeben von Dr. Franz Bernhöft und Dr. Georg. Cohn. Stuttgart, Ferdinand Enke 1878 e 1879, I e II volume. — Questo periodico fondato da due anni soltanto allo scopo di giovare gli studi, che con speciale predilezione si fanno oggi intorno alla scienza della legislazione comparata, accenna ad abbracciare un campo assai più vasto che non facciano le ordinarie pubblicazioni in siffatta materia. I fondatori di questa rivista intendono la scienza della legislazione comparata in quel larghissimo senso, pel quale lo studio delle leggi non è fatto soltanto in ordine allo spazio, ma eziandio in ordine al tempo. Il quale sistema, mentre da un lato è assai favorevole, perchè questo studio comparativo delle leggi raggiunga lo scopo pratico della unificazione del diritto in alcuni punti sostanziali, dall'altro fornisce materiali preziosi alla filosofia del diritto.

Che gli articoli inseriti nei due primi volumi corrispondano allo scopo che si sono prefissi i fondatori della rivista, si potrà facilmente desumere dalla semplice indicazione dei medesimi.

I° Volume — F. Bernhöft - *Sullo scopo e sui mezzi della scienza comparativa delle leggi* — P. v. Roth - *Diritto tedesco intorno ai beni dei coniugi* — E. J. Bekker - *Sulla nozione del diritto* — Von Cohn - *La storia dei checks* — E. Huschke - Del *praedium avitum et patritum*, e dell'*ager vectigalis* — A. Dochow - *La riforma del codice penale italiano* — Dr. Jolly - *Sul genio sistematico del diritto indiano* — Dr. Baron - *Concetto ed importanza dei corsi di acqua pubblici e privati secondo il diritto antico e moderno* — H. Brunner - *Dei procuratori nel diritto francese, normanno ed inglese nel medio-evo* - A. Geyer - *Sul sistema delle pene che colpiscono la libertà della persona, in rapporto al progetto del Codice penale ungherese ed olandese.*

II° Volume — F. Dahn - *Della essenza e della formazione del diritto* - Introduzione - *La legislazione comparata presa come base della filosofia del diritto* — E. J. Bekker - *Dei diritti reali in genere, ed in particolare dei diritti sulle cose proprie* — Dr. Baron - Conclusione dell'articolo sui corsi di acqua — Von Cohn - *Il Congresso internazionale di Parigi per la proprietà industriale* — G. Bruns - *Della libertà di testare e della porzione legittima* — Dr. Ladenburg - *Della vendita all'incanto dei beni di più debitori* — Von Bernhöft - *Intorno allo svolgimento del diritto presso i popoli indo-germanici* — Dr. Bluntschli - *Sul diritto delle obbligazioni, e sul diritto commerciale della Confederazione Svizzera* — O. Q. van Swinderen - *Osservazioni sopra un progetto di un Codice penale inglese* — C. Bernstein - *Le obbligazioni alternative in diritto romano e moderno* — A. Hofmeister - *Scena giudiziaria rappresentata sullo scudo di Achille* (Illiade XVIII, 497-508).

Una serie scelta di appunti bibliografici fornisce in ciascun volume una concisa notizia del movimento letterario giuridico.

**Historisches Jahrbuch,** 1 Vol. 1 disp. - Munster 1880. — Lo scopo di questa pubblicazione che esce adesso per la prima volta alla luce, a seconda di quanto si dice nel programma, sarebbe di trattare in una maniera strettamente scientifica argomenti di storia tanto sacra quanto profana, restando per conseguenza esclusi tutti i lavori di una natura piuttosto popolare. Quantunque poi il campo che i promotori di questa pubblicazione si propongono di esplorare si estenda anche alla storia antica ed anteriore all' êra volgare, nonchè a tutte le scienze affini, come sarebbero a mo' d'esempio le arti, la letteratura, ecc.; pur tuttavia dichiarano che le indagini sulla prima non saranno ammesse che in via di eccezione, e le ricerche sulle seconde se non in quanto procedono da un punto di vista più ampio e generale.

Alla pubblicazione poi d' inediti documenti non si farà luogo che nei casi più importanti. — Degli articoli contenuti nella prima dispensa alcuni sono anche assai importanti per la storia italiana, come può rilevarsi dall'indice dei medesimi:

Von Reumont - *Di alcune carte del Cardinale di York* — Von Heffert - *Orazio Nelson nel giugno 1799 innanzi a Napoli* — D. Rattinger - *La Chiesa patriarcale e metropolitana di Costantinopoli, e la Chiesa Bulgara ai tempi della dominazione latina in Bisanzio* — A. M. Weiss - *Lo svolgimento dello spirito cavalleresco cristiano* — Niehues - *I decreti intorno alla elezione dei Papi Stefano III e Stefano IV.*

Notizie intorno a tre periodici di storia usciti per la prima volta in quest'anno cioè:

1° *Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung,* Vienna;

2° *Jahresbericht über die Fortschritte der Geschichtswissenschaft,* Berlino;

3° *Zeitschrift für Geschichte und Statistik des Benedictiner Ordens.* — Questa pubblicazione è stata decretata per celebrare con un monumento letterario l'anno del grande giubileo dell' ordine benedettino.

Nel bollettino bibliografico sono importanti le riviste intorno alle seguenti opere: — *Lega del Reno del 1254 di Weizsecher* — *Sisto IV e la Repubblica di Firenze di Frantz* — *La Spagna nel XVI e XVII secolo di Morel Fatio.*

1.

VTINAM·PATIENTE·VT
LATO·ME·MAIORE·

2.

VIA PRIVATA

3.

NATVRALIS·DOLOR·EXTORQVET·CONST
IN·NEC·VTRO·MIHI·CONSTO·REPETE
CIDO·MIHI·TANTIS·TALIBVSQVE·PR
TIENDO·HAEC·QVAM·ADDE·SIDE
VLTVMVM·HVIVS·ORATIONIS·ERIT·OMN
TIBI·LEGEM·HABVI·MANDATA·T
TE·DI·MANES·TVI·VT·QVIETAM·PAT

AE·VIRES·MAERORE·MERSOR·ET·QVIB
ISTI·NOS·CASVS·MEOS·FVTVROS·QVE·EVE
DIIS·ORBATVS·INTVENS·FAMAM·TVAM·N
VCTVMQVE·RESERVATVS·VIDEOR
MERVISSE·TE·NEQVE·OMNIA·CONTIGISSE·M
QVOD·EXTRA·MIHI·LIBERVM·FVERIT·PR
NTVR·ATQVE·ITA·TVE·ANTVR·OPTO

1:3

Roma. Lit. G. Cleman. Via Cestari 37.

*Fig. 1.*

QUINIPONDIO E TRESSE DE

S. Marola dis.

Cromo-lit. G. Clemàn. Ro

*Fig. 2.*

MEDAGLIERE VATICANO

Cestari N.° 37.

L. Ronci lit.

COLLABORATORI ORDINARI DEL PERIODICO
CHE NE COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI DIREZIONE

prof. avv. Alibrandi Ilario.
prof. Balan D. Pietro, sotto-archivista dei Palazzi Apostolici.
p. Bruzza D. Luigi, dei Chierici reg. Barnabiti.
monsig. Capecelatro D. Alfonso, vice-bibliotecario della Vaticana.
prof. avv. Cortelli Filippo.
prof. cañco De Angelis D. Filippo.
prof. comm. De Rossi Gio. Battista, prefetto del museo sacro della biblioteca Vaticana.
prof. cañco Fabiani D. Enrico.
prof. avv. Gatti Giuseppe.
prof. avv. Natalucci Vincenzo.
prof. avv. Re Camillo.
prof. avv. Ruggieri Odoardo.
monsig. Schiaffino D. Placido M.ª, Vescovo di Nissa, presidente dell'Accademia ecclesiastica.
prof. Talamo D. Salvatore.
prof. cav. Visconti Carlo Lodovico, custode del gabinetto numismatico della biblioteca Vaticana.

Per tutto ciò che concerne la redazione, dirigersi al prof. avv. Camillo Re, *palazzo Spada*, *piazza Capodiferro*, Roma.

## PATTI DI ASSOCIAZIONE

Il periodico *Studi e documenti di Storia e Diritto* si pubblica in fascicoli trimestrali: il volume dell'intiera annata conterrà non meno di 40 fogli di stampa in 8.º grande, ossia non meno di 320 pagine.

Saranno pure date in ogni anno tavole cromolitografiche, litografiche od eliotipiche, ritraenti pitture di codici, disegni, fac-simili, monumenti, e quanto altro giovi ad illustrare le singole pubblicazioni. Se il numero annuo delle tavole sarà minore di sei, verrà proporzionatamente aumentato il numero dei fogli di stampa.

L'associazione è annuale: il prezzo è di lire 20 per Roma e per l'Italia; di lire 22 per l'estero.

Dirigere le domande di associazione, lettere, vaglia e tutt'altro concernente l'amministrazione al prof. avv. Giuseppe Gatti, *palazzo Spada*, *piazza Capodiferro*, Roma.

Le associazioni possono prendersi anche presso i seguenti librai:

**Roma** — Spithöver, piazza di Spagna 85; Loescher e C., Corso 307.
**Parigi** — E. Thorin, rue de Médicis 7.
**Londra** — C. J. Stewart, 11 King William Street, West Strand.